

CAPITOLO SECONDO

LA MAFIA AGRICOLA

SEZIONE PRIMA

LA MAFIA NELLA SOCIETÀ AGRARIA

1. *Le tre fasi della mafia.*

L'indagine storica tentata nelle pagine precedenti dovrebbe aver messo in tutta evidenza come la mafia sia nata e si sia affermata, infiltrandosi in quelle zone del tessuto sociale, in cui il potere centrale dello Stato non era riuscito, nemmeno dopo l'avvento del regime democratico, a fare accettare la propria presenza dalle comunità locali e a realizzare un'opportuna coincidenza tra la sua morale e quella popolare. In queste zone di franchigia delle istituzioni, in cui lo Stato ha saputo soltanto sovrapporre il proprio sistema a quello subculturale vigente, senza però riuscire a fonderli in un rapporto di stimolante unità, le azioni della mafia hanno sempre avuto lo scopo — come già dovrebbe risultare da quanto fin qui si è detto — di assicurare ai loro autori posizioni concrete di dominio. Un'aspirazione questa, che è stata anzitutto agevolata proprio dall'assenza e dalla fragilità delle istituzioni politiche, ma che ha trovato ulteriore e spesso decisivo alimento nel sostegno, che la mafia ha sempre cercato e si è con frequenza procurato all'interno dell'apparato statale, mediante il costante tentativo di stabilire con i suoi esponenti rapporti di connivenza o addirittura di collusione.

Si può dire che due sono gli scopi principali della mafia, quello di sostituire al comando della legge la forza del potere mafioso, ricorrendo in caso di necessità all'uso

dell'intimidazione e della violenza, e quello di neutralizzare il potere formale e di piegarlo, nei limiti del possibile, ad assecondare i suoi privilegi. In effetti, se la mafia si caratterizza come un potere informale, sono proprio i suoi rapporti col potere pubblico e, in termini concreti, con i suoi titolari a costituirne l'aspetto più rilevante e al tempo stesso più inquietante. Ciò è tanto vero che l'opinione pubblica, con l'istintiva sensibilità che la guida nella valutazione di quei fenomeni sociali che possono mettere in pericolo la sicurezza e la tranquilla convivenza della collettività, avverte chiaramente come il nodo da sciogliere, per avviare a soluzione un problema angoscioso come è quello della mafia, si trovi appunto negli atteggiamenti che la mafia ha assunto, nel corso del tempo, di fronte ai pubblici poteri e più in particolare nell'intreccio di relazioni e di legami che essa ha stabilito (o ha cercato di stabilire) con gli uomini della politica e dell'apparato pubblico, a livello nazionale e locale.

Ben convinta di questa verità, la Commissione ha sempre avvertito come fosse suo compito principale quello di indagare sui (possibili) rapporti tra mafia e pubblici poteri, e ciò non per individuare e perseguire (eventuali) responsabilità personali, ma per stimolare, con indicazioni di carattere politico e con la formulazione di opportune proposte, le reazioni vitali delle istituzioni e della stessa comunità. In questo quadro e con queste prospettive, la Commissione, nei lunghi anni della sua attività, ha cercato di far luce sul comportamento tenuto, nei tempi recenti, dai pubblici poteri nei confronti dei mafiosi; e ciò ha fatto, portando il suo esame da un lato sui (possi-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bili) legami tra la mafia e il mondo della politica e dall'altro sul grado di resistenza alle infiltrazioni mafiose di singoli settori dell'apparato amministrativo e burocratico.

Tra questi settori, hanno formato oggetto di uno specifico esame quelli relativi alle strutture scolastiche, all'attività degli istituti bancari, all'amministrazione della giustizia, e infine alla gestione degli Enti locali, Regione, Province e Comuni. La Commissione inoltre ha fermato la sua attenzione sulle vicende di un gruppo di personaggi mafiosi, allo scopo non certo di illustrarne le gesta delittuose, quanto di individuare i sistemi, le modalità e i motivi (sociali e individuali) dell'azione mafiosa, ed anche di identificare le connivenze e le (eventuali) complicità che ne hanno permesso il successo. Le indagini svolte nelle varie direzioni ora indicate hanno dimostrato con assoluta chiarezza che le interferenze della mafia col potere pubblico sono state frequenti e preoccupanti, tanto che la Commissione ha ritenuto di fare esplicita menzione di taluni aspetti più significativi del fenomeno già nelle relazioni settoriali pubblicate nel corso della sua attività.

Giunta ora al termine dei propri lavori, la Commissione si propone di riannodare in un discorso unitario le fila della ricerca compiuta nella maturata consapevolezza che occorre penetrare a fondo l'universo inquietante dei rapporti tra mafia e poteri pubblici, per poter comprendere, in tutte le sue implicazioni, il fenomeno, che tormenta da lustri le regioni della Sicilia occidentale, e per tentare al riguardo una terapia che sia finalmente efficace. Ma appunto perchè il discorso risulti unitario, non è opportuno frazionarlo nei rivoli di un'esposizione settoriale, ciò tanto più che, così facendo, si correrebbe il rischio di dare una immagine, in parte almeno infedele e non attuale, delle situazioni e dei rapporti che la Commissione intende portare all'attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica.

È innegabile infatti che nel corso di questi anni la mafia è andata modificando sia pure in misura limitata, il modo e le forme mediante cui ricercare e procurarsi opportuni agganci con gli esponenti del mondo

politico e con i titolari dei pubblici poteri. La profonda trasformazione che ha subito nell'ultimo trentennio la società nazionale si è ovviamente ripercossa anche sulla mafia, e nel nuovo contesto sociale il potere mafioso non ha più la struttura, l'intensità e le ramificazioni che aveva una volta; con riferimento agli anni seguenti alla liberazione, la pubblicistica parla di fasi diverse, o di ondate successive della mafia, proprio per mettere in evidenza come il fenomeno abbia sempre cercato di adeguarsi ai mutamenti delle strutture socio-economiche delle regioni in cui si era affermato. Prodotto di un determinato tipo di società, la mafia o, più concretamente, i mafiosi sono riusciti a sopravvivere alla sua fine, ma per farlo hanno dovuto aggiustare opportunamente il tiro dei loro interventi, senza che sull'altro versante lo Stato sia finora riuscito ad opporre una valida, insuperabile barriera alle loro illecite iniziative. Almeno di norma il potere mafioso non ha più, ai tempi d'oggi, gli stessi connotati che aveva nel chiuso della società agricola siciliana, ed è perciò naturale che siano correlativamente cambiati i suoi rapporti con i pubblici poteri. Per individuare gli atteggiamenti e le espressioni attuali di questi rapporti, è quindi indispensabile — piuttosto che esporre i risultati della ricerca compiuta in relazione al mondo della politica e ai singoli settori dell'apparato statale — seguire l'evoluzione che ha avuto la mafia, in coincidenza con le trasformazioni sociali, che hanno contrassegnato la vita della Nazione nell'ultimo trentennio. Con questo, però, non si intende continuare l'indagine sulla genesi del fenomeno che si è cercato di svolgere nei paragrafi precedenti; come già si è avuto modo di accennare, infatti, quella ricerca aveva lo scopo limitato di studiare le origini, e cioè le cause lontane e prossime del fenomeno mafioso, e di identificare a un tempo la fisionomia che gli era propria sul momento in cui nacque ed in quello nel quale rinnovò il suo impianto all'indomani della liberazione della Sicilia da parte delle truppe alleate. Una volta che questo compito è stato adempiuto, si tratta ora — in armonia, del resto, con le finalità che la legge istitutiva

ha assegnato alla Commissione — di ricercare e mettere in evidenza le caratteristiche della mafia, quali sono attualmente; e se si conviene (come pare innegabile) che la mafia si qualifica come un potere informale, non vi è altra prospettiva che quella di studiarne le posizioni di dominio raggiunte, o ricercate di volta in volta, nel contesto della società, e quindi in rapporto ai titolari del potere formale, per avere un quadro del fenomeno, illuminante ed esauriente ai fini che interessano. Il potere dello Stato e quello mafioso sono tra loro in una posizione, se così si può dire, di reciprocità, nel senso che quanto più diventa effettiva nell'ambiente la presenza del primo, tanto più si riduce la reale vigenza del secondo. D'altra parte, le dimensioni concrete di questi mutamenti (o più in generale delle modificazioni che hanno subito nel tempo l'uno e l'altro potere) non possono misurarsi, se non col metodo delle reazioni dell'ambiente sociale, o più precisamente col grado di accettazione da parte delle popolazioni interessate del legittimo potere dello Stato o di quello informale della mafia. Ecco dunque un'altra ragione, anche più consistente e sostanziale di quelle prima indicate, per procedere ad un'analisi dell'evoluzione che hanno avuto i rapporti tra la mafia e l'apparato pubblico nel più ampio contesto delle trasformazioni che ha subito la società in Sicilia e nel Paese dagli anni quaranta in poi.

In pratica, si tratta di ricostruire le manifestazioni mafiose lungo l'arco di tre fasi distinte, rispettivamente legate al mondo agricolo, all'urbanesimo e all'industrializzazione ed infine all'esportazione in zone diverse da quelle tradizionali, se non della mafia, certamente di taluni moduli operativi che sono stati caratteristici di questa e di taluni suoi esponenti particolarmente rappresentativi.

Naturalmente alla tripartizione non corrisponde, in modo altrettanto netto, una successione cronologica delle tre fasi in quanto la realtà registra tuttora una sostanziale coesistenza dei diversi tipi di mafia. Si può dire anzi che in ogni tempo il fenomeno mafioso ha messo in evidenza una specie di caratteristico polimorfismo (o pluralismo)

nel senso che si è sempre manifestato attraverso la coesistenza di forme che, pure innestate in una mentalità comune, sono tuttavia diverse tra loro, tanto da rendere necessario — e il discorso è perciò importante ai fini delle proposte — un trattamento terapeutico differenziato. Così, ad esempio, non si può negare che le attività delinquenziali, da affrontare in termini di politica criminale, sono qualcosa di ben distinto da quelle attività, che senza sconfinare nell'illecito penale, si qualificano tradizionalmente come espressione della cosiddetta alta mafia e si caratterizzano, in particolare, per i rapporti che ne derivano con l'apparato pubblico dello Stato.

La distinzione comunque è ugualmente importante perchè serve a sottolineare la progressiva evoluzione del fenomeno e a mettere in evidenza, insieme con questa sua duttile capacità di adeguamento alle modificazioni strutturali della società e col suo polimorfismo, che già ne rappresentano le caratteristiche più significative, il sostanziale fallimento, nella lotta contro la mafia, non solo degli interventi repressivi dello Stato ma anche del tentativo di debellarla attraverso un piano organico di riforme sociali, in primo luogo mediante lo scorporo del latifondo.

La rovina del mondo feudale o semif feudale, in cui la mafia era nata, non è servita a suggellarne la fine, anche se forse è riuscita ad attenuarne la forza di penetrazione nella coscienza e correlativamente il grado di accettazione del suo potere da parte dell'ambiente, ed anche se molto dell'insuccesso è dovuto al fatto che la riforma agraria è stata attuata, come poi si vedrà, in maniera distorta e incompiuta.

La constatazione, ad ogni modo, suggerisce la necessità di ricercare, non soltanto nei rapporti con un certo tipo di strutture sociali, ma anche altrove, l'elemento di vitalità della mafia; per scoprirlo, e per individuare così, con la costante del fenomeno, la sua caratteristica di fondo, non può esservi altra via che quella di seguirne l'evoluzione nel contesto sociale dell'Italia del dopoguerra, ma da un angolo visuale che tenga conto preminente, insieme ai rappor-

ti socio-economici, delle relazioni tra il potere mafioso, il mondo della politica e più in generale l'apparato pubblico.

2. La società agricola siciliana.

La prima fase è quella della mafia agricola. Al momento dello sbarco alleato in Sicilia, le strutture economiche delle zone occidentali dell'Isola non erano gran che cambiate rispetto a quelle dei tempi in cui nacque la mafia e il fenomeno perciò tornò a inserirsi nel contesto ambientale con caratteri sostanzialmente simili a quello d'origine. La ricerca storica ha messo in evidenza i tratti fondamentali di questi caratteri, ma per apprezzarli in tutti i loro contorni occorre ora approfondire l'indagine sulle specifiche manifestazioni dell'attività mafiosa e sui nessi che la collegano in questo periodo con le forze produttive della società e con i rappresentanti del potere formale.

Nel 1946, come già si è in precedenza accennato, il latifondo in Sicilia aveva una estensione pari al 27,3 per cento dell'intera proprietà fondiaria isolana, raggiungendo così una percentuale superiore di quasi dieci punti alla media nazionale, calcolata in quello stesso periodo nel 17,7 per cento. Più precisamente, e sempre secondo la rilevazione statistica del 1946, le proprietà che avevano una superficie tra i 200 e i 500 ettari rappresentavano l'11,2 per cento del totale, quelle comprese tra i 500 e i 1.000 ettari il 7,4 per cento, mentre i fondi con oltre 1.001 ettari di superficie raggiungevano la percentuale dell'8,7 per cento.

Nella realtà, peraltro, il latifondo era molto più esteso di quanto risultava dalle stime ufficiali, perchè molti proprietari terrieri avevano spesso i loro fondi ubicati in comuni e anche in province diverse; con la conseguenza che il raggruppamento di tutte queste aziende, le quali invece venivano considerate separatamente, avrebbero elevato di parecchio il totale complessivo della proprietà a carattere latifondistico.

L'accennata struttura dell'agricoltura siciliana nell'immediato dopoguerra pesava, in modo rilevante, sulla sua resa, in quanto

il latifondo finiva con l'essere sinonimo di colture estensive, di pochi investimenti fondiari, di una sostanziale precarietà dei rapporti con la manodopera, tale da scoraggiare l'interesse dei contadini alla conduzione della terra e da impedire che il loro lavoro desse frutti apprezzabili.

Inoltre, dal punto di vista delle zone agrarie, il 29,7 per cento del totale era rappresentato, specie nelle province di Palermo e di Messina, da zone di montagne, in cui predominavano colture povere, a cereali e a pascolo; a loro volta le zone di collina raggiungevano il 55,9 per cento, mentre quelle di pianura, ubicate nelle province di Agrigento, di Trapani e di Siracusa, superavano di poco il 14 per cento. Anche in queste zone, le colture prevalenti erano quelle a cereali o a foraggio. Solo nelle campagne irrigue, che si estendevano per una superficie non rilevante, fiorivano colture più ricche, agrumeti, oliveti e mandorleti.

Si spiega, con queste circostanze e con la struttura latifondistica della proprietà, il fatto che alla fine della seconda guerra mondiale l'agricoltura siciliana aveva accresciuto di poco la propria produzione rispetto ai primi anni del secolo. In effetti, fino agli anni cinquanta, le trasformazioni culturali erano state assai limitate, mentre la popolazione agricola era rimasta nel complesso stabile; l'agricoltura quindi non aveva fatto grandi progressi, tanto che nell'arco di tempo compreso tra il 1913 e il 1916 la produzione era aumentata solo del 62 per cento, comunque in misura non di molto superiore, passando dai 710 milioni del 1913 ai 450 miliardi dell'ultimo anno considerato. Per di più, mentre nel 1913 i frutti della terra andavano a remunerare quasi per intero la proprietà e il lavoro, nei tempi successivi una quota notevole del prodotto è stata annualmente impiegata per pagare beni e servizi ricevuti da altri settori, come aiuti parassitari, sementi selezionate, noleggio di macchine, eccetera, con l'effetto di ridurre proporzionalmente il reale incremento dell'agricoltura siciliana in termini di reddito netto.

La scarsa produttività delle risorse agrarie in una regione in cui mancavano (in quell-

l'epoca) altre fonti rilevanti di ricchezza, ancora negli anni quaranta costituiva la causa principale dell'estrema miseria in cui vivevano le popolazioni contadine siciliane, specie nelle regioni occidentali dell'Isola. Queste infatti erano le più povere (anche se non in senso assoluto), in quanto nelle province orientali era più diffusa la coltivazione di prodotti agricoli di maggior pregio ed era molto più estesa la superficie dei terreni a conduzione diretta, che davano, in termini unitari, un reddito economico abbastanza elevato.

Naturalmente, anche nelle province occidentali, esistevano proprietà frazionate e con ricche colture, come ad esempio i vigneti di Trapani e gli agrumeti di Palermo; per la maggior parte, però, le terre e quelle zone o erano incolte, o davano redditi esigui; ciò soprattutto perchè era molto estesa, nelle province occidentali dell'Isola, la superficie di fondi non coltivati direttamente dai proprietari, ma dati in affitto a terzi, e spesso a persone diverse dai contadini che vi avrebbero lavorato con le proprie famiglie. Ancora nel 1948, infatti, secondo le stime dell'inchiesta Medici sui tipi di impresa in Sicilia, la superficie dei terreni concessi in affitto raggiungeva complessivamente i 556 mila ettari, un'estensione tale da fare intendere come fosse particolarmente accentuato, negli anni immediatamente successivi all'occupazione alleata, il fenomeno della dissociazione tra la proprietà e l'impresa.

La situazione denunciava, peraltro, con chiarezza, l'assenteismo dei proprietari ed era aggravata dal fatto che per lo più le terre venivano date in fitto non a coltivatori diretti ma a agricoltori-imprenditori, i gabellotti, che in pieno secolo ventesimo perpetuavano in Sicilia le condizioni d'arretratezza e di ostacolo allo sviluppo sociale che avevano caratterizzato il mondo feudale. Come ai tempi del feudalesimo, i latifondisti della Sicilia occidentale vivevano quasi sempre nei centri urbani dell'Isola o dell'Italia meridionale, si disinteressavano della coltivazione delle terre e quasi se ne spogliavano, affidandole in gabella, spesso a condizioni rovinose, ai personaggi più in vista e con meno scrupoli delle singole zo-

ne. Ancora nell'immediato dopoguerra, i proprietari terrieri continuavano ad accontentarsi, come una volta i baroni, di un ossequio puramente formale e di ciò approfittavano i gabellotti, ottenendo condizioni contrattuali particolarmente vantaggiose col solo impegno di tenere a freno le masse contadine e di ostacolare le loro rivendicazioni.

Forti di questa posizione di privilegio, i gabellotti amministravano come volevano la terra presa in fitto, la dividevano in lotti e la subaffittavano ai contadini, spesso a condizioni vessatorie, oppure la coltivavano tramite altre persone, valendosi del lavoro bracciantile.

Fu in questo contesto sociale che, nell'immediato dopoguerra, la mafia riacquistò rinnovato vigore. Nelle sue lettere, Pasquale Villari, aveva collegato il fenomeno della mafia alla mancata coincidenza nelle stesse persone delle due figure del proprietario e del coltivatore. Seconda la sua opinione, che è largamente condivisa da tutti gli studiosi, la mafia aveva trovato il suo terreno di cultura nel sistema dei contratti agrari imposti ai contadini dagli affittuari dei grandi proprietari, e cioè dai gabellotti. « Quando i contratti agrari » scriveva Villari « assicurassero al contadino, con una maggiore indipendenza, un'equa retribuzione e lo ponessero in relazione amichevole col proprietario il guadagno della mafia e con esso la sua potenza e la sua ragione di essere sarebbero distrutti ».

La profezia di Villari non si è purtroppo verificata, perchè nel corso degli ultimi anni le condizioni dei patti agrari in Sicilia sono profondamente mutate, ma la mafia non è scomparsa, anche se almeno in parte ha cambiato volto. Ciò non toglie tuttavia che il parere di Villari sulle origini (sociali) del fenomeno resta sostanzialmente valido, sebbene sia proprio la sopravvivenza della mafia ai profondi mutamenti delle strutture socio-economiche a rendere necessaria (come poi si vedrà) un'opportuna integrazione di quella diagnosi.

In effetti, l'assenteismo dei proprietari da una parte e dall'altra la loro ostinata volontà a tenere i contadini lontani dalla terra crearono una classe intermedia, quella ap-

punto dei gabellotti e dei loro accoliti (soprastanti, campieri, in genere guardie campestri), che fornì alla mafia i suoi adepti più numerosi e agguerriti.

Negli anni immediatamente successivi al 1943, questa classe, rinsaldando il suo antico potere, riuscì a formare come un muro fra i proprietari e i contadini e a esercitare in entrambe le direzioni la propria forza. L'interesse principale dei ceti dominanti, rappresentati dai proprietari terrieri, continuò ad essere anche nel dopoguerra quello di impedire l'accesso dei contadini alla terra; in cambio dell'aiuto che ottennero a questo fine da alcuni elementi degli strati sociali intermedi e inferiori della campagna, i proprietari si rassegnarono a lasciare loro mano libera, anche a costo di vedere compromessi o contratti i propri guadagni.

Da qui trasse nuova linfa la potenza dei gabellotti e con essa la potenza della mafia, che negli anni che seguirono l'occupazione alleata interessò, in forme diverse, le regioni occidentali della Sicilia, nei vari settori dell'agricoltura e perfino in quello della pastorizia.

Dovrebbe già risultare da quanto si è detto che in alcune zone dell'Isola, specialmente quelle montagnose dell'interno, la terra è particolarmente avara, così da permettere soltanto la pastorizia; ma anche qui il fenomeno mafioso ha avuto manifestazioni imponenti, colpendo il povero mondo dei pastori, con episodi di spietato sfruttamento e talvolta di sanguinosa ferocia. In queste zone, alcuni fattori particolari hanno reso obiettivamente più facile l'esercizio del potere mafioso: in primo luogo, la stessa arretratezza dell'economia locale, che per l'isolamento e la povertà dei terreni, rendeva difficili, se non impossibili, altre forme di attività produttive; poi le modalità dei sistemi di allevamento, che costringevano i pastori a vivere per lunghi periodi lontani dalla famiglia e dal mondo, in misere condizioni di vita, dimentichi della loro stessa dignità di uomini, infine le caratteristiche dei luoghi, tutti isolati e solitari, erano tali da garantire quasi sempre l'impunità agli autori di azioni delittuose, sia nel senso di permettere che esse fossero compiute fuori dell-

la vista di altre persone, sia nel senso di agevolare le lunghe latitanze.

Ma in questi territori come in quelli destinati all'agricoltura, invece che alla pastorizia, ciò che tornò a favorire un rinnovato impianto, in profondità e in estensione, del potere mafioso, fu la sua accettazione da parte dell'ambiente. La strenua resistenza dei ceti dominanti alle rivendicazioni delle classi subalterne e alla loro pretesa di immettersi in un ciclo produttivo finalmente concepito in termini moderni fu causa di un accentuato immobilismo economico e indirettamente di una scarsa mobilità sociale e di una limitatissima estensione delle prospettive culturali. In una società del genere, che viveva quotidianamente il dramma della miseria e della disoccupazione, e che aveva possibilità culturali senza alternative, diveniva vivissima per il singolo la necessità obiettiva di una protezione. L'incapacità delle strutture pubbliche di garantire, in misura accettabile, questa protezione ai cittadini e la mancata consapevolezza di prospettive culturali alternative a quelle proprie dell'ambiente spingevano la base sociale ad accettare passivamente le forme di oppressione connesse all'esercizio del potere mafioso, senza che vi fosse nemmeno bisogno di un ricorso diretto ed esplicito alla violenza.

3. *Le funzioni della mafia di campagna. I personaggi.*

Nel mondo agricolo dell'interno della Sicilia occidentale, la mafia è riuscita a determinare per anni, dopo l'occupazione alleata e il ripristino del regime democratico, posizioni reali di dominio, appunto perchè le popolazioni locali ne hanno accettato la presenza come un fatto normale, difficilmente evitabile. La sua « funzione » si è svolta, in questa fase, nelle forme più varie di intermediazione: in particolare, i mafiosi si preoccupavano di regolare i rapporti per contadini, mezzadri, fittavoli, proprietari in tema di acquisto o di fitto dei terreni, di ripartizione dei raccolti, di smercio dei prodotti agricoli. Per quanto arida e povera fosse la terra, i suoi prodotti venivano sistematica-

mente colpiti dalla tangente d'obbligo da versare ai mafiosi, direttamente o indirettamente, così come erano all'ordine del giorno le imposizioni (più o meno esplicite) di dare lavoro a certe persone o di tenere comportamenti determinati. L'inosservanza di questi obblighi veniva punita o repressa con l'incendio delle messi, il taglio degli alberi, lo sgarrettamento del bestiame e non raramente con l'omicidio di chi aveva osato ribellarsi alle regole dell'ordine mafioso.

L'incompleta penetrazione nella società agricola siciliana della morale dello Stato e delle sue leggi lasciò un ampio spazio (anche nel dopoguerra) alla pratica del potere mafioso, soprattutto nelle zone dell'interno: il nisseno, con i centri di Caltanissetta, Mazzarino, Barrafranca; l'agrigentino con Raffadali, Siculiana, Favara, Licata, Palma di Montechiaro; il trapanese con Salemi, Santa Ninfa, Alcamo, Vita; il palermitano con Corleone e Godrano. In queste zone, sia pure entro certi limiti, la legge vigente fu per anni la legge della mafia, e fu quella della mafia la sola giustizia riconosciuta ed accettata dalle popolazioni locali. Anche il delitto fu in qualche misura percepito come l'espressione di un intervento punitivo, giustificato dalla violazione di un sistema normativo, parallelo ma più forte di quello legittimo. Naturalmente, queste infiltrazioni del potere mafioso furono favorite come già nel passato, dall'interesse dei ceti dominanti e delle forze politiche che ne avevano assunto la rappresentanza, di tenere a freno le rivendicazioni e le lotte del movimento contadino. All'indomani della liberazione, tutti i partiti democratici, compreso quello di maggioranza, si erano impegnati anche a livello nazionale, in un'azione politica diretta a risolvere il problema agrario e a dare la terra ai contadini. In quegli anni perciò non fu raro in Sicilia vedere schiere di contadini guidate alla diretta conquista delle terre dai dirigenti dei partiti antifascisti di massa, dal democristiano al comunista; ma ciò non impedì che le forze del blocco agrario continuassero, anche dopo le elezioni del 18 aprile 1948, nel tentativo d'impedire che la riforma agraria avesse attuazione e che

i contadini finalmente potessero accedere alla terra. In questo contesto, era fatale che la mafia avesse spazio sufficiente per continuare a fare il suo giuoco, così come era fatale che l'inerzia, i cedimenti e talora le connivenze e le collusioni degli organi pubblici dessero nuova linfa alle iniziative e alle imprese dei mafiosi. Si spiegano così, col mancato effettivo rinnovamento delle strutture sociali e politiche che caratterizzò gli anni del dopoguerra, l'incapacità dello Stato a legittimare la sua presenza nell'ambiente locale e correlativamente la possibilità che in pratica un potere informale, come quello mafioso, si sostituisse a quello formale dell'apparato pubblico.

Si trattò peraltro di una sostituzione tanto estesa e intensa da manifestarsi in taluni casi con l'assunzione diretta da parte dei mafiosi di posizioni di potere all'interno della stessa organizzazione istituzionale della società. È infatti una caratteristica sconcertante di questa fase la relativa frequenza con cui la mafia riuscì non solo ad allearsi con i detentori del potere legittimo, ma addirittura ad occupare in prima persona taluni uffici pubblici, e ad esercitarne i relativi poteri o direttamente o tramite persone di propria fiducia, magari parenti. In molti comuni della Sicilia occidentale si creò in sostanza un clima politico, che favorì la conquista delle leve del potere locale da parte di personaggi discutibili, spesso direttamente legati al mondo mafioso. Il fenomeno ebbe una estensione notevole, che sembra oggi inverosimile, e fu reso possibile dagli agganci che i mafiosi riuscirono a stabilire con certi settori dei partiti che detenevano il potere, nelle singole zone della Sicilia, ed anche dalla mentalità, propria allora di molti settori dei ceti dominanti, che fosse conveniente e comunque non riprovevole avere rapporti con i mafiosi.

Sarebbe impossibile — anche per la difficoltà di reperire per tutti i casi elementi sicuri di giudizio — tracciare una mappa completa del potere mafioso che si stabilì in quegli anni nella Sicilia agricola, all'ombra di compiacenti protezioni e d'insospettabili collegamenti, ma non si può fare a meno di

ricordare quelle vicende, che, essendo venute alla ribalta a causa di fatti spesso delittuosi, non lasciano dubbi sulla loro connotazione e servono quindi ad esprimere emblematicamente la realtà, a cui prima si accennava.

Si tratta del resto delle vicende di alcuni personaggi mafiosi, che fanno spicco in questo periodo, e che sono Vincenzo Di Carlo, Michele Navarra e Giuseppe Genco Russo.

A) Vincenzo Di Carlo.

Vincenzo Di Carlo, nato a Raffadali, in provincia di Agrigento, il 5 luglio 1911, è stato riconosciuto colpevole, in tempi recenti, di numerosi e gravi delitti di stampo mafioso, commessi negli anni del dopoguerra e fin dopo il 1960, ma scoperti, come opera sua, a lunga distanza dal momento dei fatti, si direbbe in modo impreveduto e quasi per caso. In particolare, il Di Carlo è stato ritenuto responsabile dell'assassinio di Antonino Tuttolomondo e Antonino Galvano, uccisi il 14 marzo 1958 e il 21 gennaio 1959, in territorio di Caltanissetta il primo e a Raffadali il secondo; è stato poi condannato per l'omicidio del commissario di Pubblica sicurezza Cataldo Tandoj, avvenuto ad Agrigento il 30 marzo 1960, è stato infine dichiarato colpevole di associazione per delinquere.

Un'associazione criminosa, questa sorta a Raffadali — come risulta dalla sentenza del Giudice istruttore — subito dopo la fine della seconda guerra mondiale ed organizzata dall'avvocato Salvatore Cuffaro e dal suo « vice » Gerlando Milia. In questa organizzazione, il « furbo » Di Carlo (come lo definisce il giudice), ebbe una parte di prima grandezza, arrivando ad occupare posizioni di comando rispetto agli associati. Sfruttando questo ruolo, il Di Carlo partecipò direttamente, e per fini personali di lucro, all'attività dell'associazione che « consistette » sono sempre parole della sentenza di rinvio a giudizio « nella compravendita di parte di quei feudi che i proprietari erano propensi a vendere per sottrarsi alle leggi sulla riforma agraria ». Il presupposto di

queste compravendite « fu costituito sempre da un'estorsione e sovente anche da altri illeciti penali (soprattutto la violenza privata) », ma Di Carlo era un uomo di pochi scrupoli, e ciò gli permise di formarsi in poco tempo un patrimonio di una certa consistenza in relazione all'economia di quelle zone. Nel giro di qualche anno infatti, divenne proprietario di 15 ettari di terreno, coltivati a seminativo e mandorleto, nella contrada Cattà di Agrigento e Mizzaro di Sant'Angelo Muxaro; di un fabbricato nella salita di Sant'Antonio di Raffadali; infine di un gregge di 150 pecore e di 20 capi bovini. Nello stesso periodo, tenne in fitto un appezzamento di terreno di 50 ettari in contrada Grottamura del Comune di Sant'Angelo Muxaro, occupandosi della direzione della propria azienda agricola, senza svolgere un'attività lavorativa in prima persona, ma limitandosi — come dicono i Carabinieri in una scheda informativa che lo riguarda « a recarsi in campagna, solo allo scopo di impartire disposizioni agli operai circa i lavori da eseguire ». In effetti, l'attività preferita da Di Carlo era quella delittuosa: lo attesta con efficacia il Giudice istruttore quando scrive, parlando di lui e dei suoi complici « fra un delitto e l'altro, soggiogarono i pavidì, intimidirono i laboriosi, mortificarono la coscienza degli onesti. Recitarono per anni la parte dei primi attori e calcarono la scena senza scrupoli, mantenendo atteggiamenti provocatori, a volte vili a volte leoni a seconda del tornaconto, senza che il rimorso o il pentimento si siano mai affacciati alle loro coscienze. Sfidarono la pubblica opinione commettendo i più atroci delitti in pieno centro abitato, sotto gli occhi di moltitudini, esponendo a pericolo gli innocenti ».

Tutti d'altra parte sapevano, prima ancora che venisse a galla la prova sicura delle sue gesta delittuose, che Di Carlo era un pericoloso mafioso, tanto è vero che i Carabinieri di Raffadali non esitarono ad affermare, in un rapporto del 14 febbraio 1961: « Il Di Carlo è il capo della mafia locale, che si compone di otto elementi del luogo, quasi tutti pregiudicati per delitti contro il patrimonio e contro la persona », aggiun-

gendo subito dopo « in Raffadali, il Di Carlo viene spesso notato in compagnia dei suoi gregari, con i quali non esita di compiere passeggiate e con cui non mancano di tanto in tanto le riunioni che hanno luogo in campagna. Si reputa opportuno riferire che la mafia di Raffadali ha sempre operato ed opera in combutta con quella di Agrigento e degli altri comuni vicini, agendo con la capacità di non dare mai luogo a lagnanze di sorta da parte di chicchessia ». Con tutto questo, Vincenzo Di Carlo riuscì a far carriera e a ricoprire nel paese di origine cariche pubbliche di vario genere.

Più precisamente, durante il periodo fascista, svolse l'incarico di vice comandante della Gioventù italiana del littorio (GIL) e negli ultimi tempi del regime, fu impiegato all'ufficio onorario del Comune di Raffadali e dirigente per quel paese dell'ufficio provinciale statistico economico della agricoltura. Dopo lo sbarco in Sicilia degli angloamericani, il Di Carlo, che intanto aveva conseguito il diploma di abilitazione magistrale, insegnò come supplente nelle scuole elementari locali; fu inoltre nominato responsabile dell'ufficio per la requisizione dei cereali e ciò gli consentì di inserirsi negli ambienti mafiosi che gravitavano intorno ai proprietari terrieri. Successivamente, con delibera dell'8 luglio 1944, n. 127, resa esecutiva dalla Prefettura di Agrigento il 21 luglio 1944, gli amministratori comunali di Raffadali lo nominarono membro del comitato dell'ente comunale di assistenza per il quadriennio 1944-1947, e il 29 aprile 1950 il presidente della Corte di Appello gli conferì l'incarico di giudice conciliatore di Raffadali.

Intanto, nel 1946, il Di Carlo si era iscritto alla Democrazia cristiana e dal 1957 al dicembre 1963 fu segretario della sezione di Raffadali di quel partito, legandosi a certi settori del partito e soprattutto all'onorevole Di Leo, di cui divenne uno dei grandi elettori. Il Di Carlo infine fu sempre in possesso del porto di fucile per uso di caccia e il Questore di Agrigento gli rinnovò ininterrottamente, fino al 1963, la licenza per il porto di una pistola automatica, avendo assunto il Di Carlo di averne bisogno per di-

fesa personale, allorchè si recava in campagna, per pagare gli operai o per comprare bestiame.

Le circostanze e gli episodi accennati non avrebbero naturalmente nessun significato, se non si fosse saputo che il Di Carlo era un temibile delinquente, associato alla mafia dell'agrigentino. Il fatto è invece (come già dovrebbe risultare da quanto fin qui si è detto) che tutti a Raffadali erano ben consapevoli di quale fosse la vera personalità del Di Carlo, al di là di quella facciata di onorevole rispettabilità, che lo accompagnò per tutta la vita, fino al momento dell'arresto e della successiva condanna. Ne erano fra gli altri a conoscenza le forze dell'ordine e in primo luogo i Carabinieri, che proprio per questo ne fecero il loro confidente fin dal 1958, e che arrivarono addirittura a rilasciargli una specie di attestato di servizio, firmato da un brigadiere della squadra di polizia giudiziaria dei Carabinieri di Agrigento, nel quale testualmente si affermava che « il professor Di Carlo Vincenzo, latore della presente tessera, si sposta da un comune all'altro di questa provincia per incarico dello scrivente. Pertanto, i comandi dell'Arma sono pregati di tenerlo, sempre nei limiti della legalità, in considerazione, significando che la sua opera tende ad agevolare indagini della Polizia giudiziaria ». Altrettanto imprudente e poco accorto fu l'atteggiamento che la Questura di Agrigento tenne nei confronti del Di Carlo fino al 1963. In particolare, i suoi funzionari non si preoccuparono della qualità di mafioso del Di Carlo, non tentarono nemmeno di approfondire e di estendere al riguardo le indagini, come pure avrebbero potuto fare, si astennero da ogni iniziativa diretta a fargli applicare una misura di prevenzione, ma anzi gli rinnovarono puntualmente per molti anni le richieste licenze di porto d'armi. Per di più, uno dei funzionari di Polizia, il commissario Cataldo Tandoy, capo della Squadra mobile, arrivò a stringere oscuri rapporti con i mafiosi di Raffadali, mettendosi così in condizione di doverne subire prima i ricatti e le continue pressioni e poi la feroce furia omicida.

Fu, infatti, a causa di questi suoi legami con la mafia di Raffadali che il commissario Tandoy fu ucciso ad Agrigento la sera del 30 marzo 1960 (insieme al giovane studente Antonio Damanti casualmente raggiunto da un colpo d'arma da fuoco). Com'è noto, in un primo momento, le indagini relative al sanguinoso episodio furono indirizzate (forse tendenziosamente e per ragioni non ancora completamente chiarite) verso l'ipotesi d'un delitto determinato da motivi passionali, ma successivamente si accertò senza ombra di dubbio, che l'omicidio si inseriva nel contesto delle relazioni esistenti tra il commissario Tandoy e l'organizzazione mafiosa di Raffadali, di cui faceva parte, come si è visto, in un ruolo di primo piano anche Vincenzo Di Carlo.

Gli accertamenti processuali compiuti nel corso di lunghi anni non hanno permesso di scandagliare, in tutti i particolari, la natura e l'oggetto degli specifici rapporti di Tandoy con i mafiosi, ed hanno consentito di individuare solo in parte i vantaggi (sicuramente di natura patrimoniale) che il funzionario di Pubblica sicurezza riuscì a trarre dalla protezione e dall'immunità offerte a pericolosi delinquenti. È tuttavia fuori discussione che il commissario stabilì con la mafia una riprovevole collusione, lasciando così che alcuni spregiudicati criminali non rendessero conto per anni di una lunga catena di omicidi, di vessazioni, di intimidazioni, di soprusi; così come tra l'altro è certo che dopo l'omicidio del mafioso Antonino Galvano, avvenuto il 21 gennaio 1959, il commissario Tandoy condusse le relative indagini — sono parole della sentenza di rinvio a giudizio — « in maniera non del tutto ortodossa prestando il fianco a rilievi anche da parte dei suoi stessi dipendenti, i quali compresero che volutamente stava per lasciarle monche. Dinanzi agli schiacciati indizi, non poté fare a meno di arrestare e denunciare gli esecutori materiali del delitto; omise, però, ogni ricerca sui mandanti e sulla causale dell'omicidio, sebbene fosse a conoscenza degli uni e dell'altra. Ebbe in sostanza molta sospetta premura nel chiudere il caso, giustificando l'urgenza con paventati pericoli contro i due

autori materiali e tralasciò di cogliere l'occasione che gli si presentava per estendere le indagini a tutto l'ambiente mafioso di Raffadali, di cui certamente doveva conoscere ogni segreto, sia per il suo prolungato servizio alla Squadra mobile di Agrigento, sia perchè aveva una notevole dimestichezza della zona, essendo il suocero del luogo ».

In questo modo tutto fu messo a tacere, e nessuno fu disturbato, nemmeno il Di Carlo, che pure era coinvolto nell'omicidio del Galvano e che perciò si rivolse personalmente ai parenti del commissario per ottenere il suo appoggio.

Il Di Carlo così poté conservare la sua rispettabilità sociale e continuare ad esercitare ancora per qualche anno le funzioni di conciliatore o più in generale, come egli stesso amava dire, di collaboratore della giustizia. Soltanto nel 1963, il questore di Agrigento, Salvatore Guarino, dopo aver invano tentato di fare del Di Carlo un confidente della Pubblica sicurezza, inoltrò all'Autorità giudiziaria una formale proposta di revoca della sua nomina a conciliatore, scrivendo in una lettera del 24 gennaio, che il Di Carlo, « pur risultando immune da precedenti e pendenze penali, è diffamato dalla voce pubblica, come elemento appartenente alla mafia, anzi è indicato come il capo della mafia di Raffadali ».

Ciò nonostante e malgrado che il Presidente del Tribunale di Agrigento avesse fatto sua la proposta, il Primo Presidente della Corte d'Appello non ritenne opportuno prendere immediati provvedimenti, ma preferì disporre un supplemento di indagini, affidando a un magistrato l'incarico di accertare sul posto « se la permanenza del signor Di Carlo Vincenzo nelle attuali sue funzioni di conciliatore del Comune di Raffadali sia pregiudizievole per l'amministrazione della giustizia ». Soltanto all'esito di questa inchiesta e quando fu chiaro che il Di Carlo era coinvolto nell'omicidio del commissario Tandoy e di altri gravissimi delitti, il Presidente della Corte di Appello di Palermo si decise con decreto del 28 settembre 1963 ad esonerarlo dall'incarico di giudice conciliatore.

Allo stesso modo, i dirigenti della Democrazia cristiana nominarono il nuovo segretario della sezione di Raffadali solamente il 14 dicembre 1963, dopo l'arresto di Di Carlo, avvenuto il 26 ottobre di quell'anno. Per conto loro, gli amministratori comunali di Raffadali, tutti appartenenti al PCI dal 1945 in poi, non presero mai una iniziativa nei confronti del Di Carlo, non cercarono mai di impedire il suo accesso alle cariche di carattere giudiziario ed amministrativo di cui si è prima parlato.

Eppure nel 1963, l'onorevole Salvatore Di Benedetto, dopo aver premesso di essere sindaco di Raffadali da sette anni, potette affermare che il Di Carlo era « ritenuto dall'opinione pubblica uno dei maggiori esponenti della mafia locale », per poi continuare « è solito frequentare elementi eterogenei sui quali si appunta l'attenzione della opinione pubblica. È amico dell'ex comandante delle guardie campestri, il quale, è noto, è stato sottoposto a procedimenti penali... Circa la sua attività di conciliatore poco posso dire... ritengo però che egli non abbia scritto molte sentenze, perchè preferisce conciliare le vertenze seguendo un sistema paternalistico, per il quale ha molta attitudine ».

Non c'è bisogno di altro a questo punto, per capire come siano stati l'inerzia e in qualche misura i cedimenti di organismi pubblici e politici a permettere che un mafioso dello stampo di Vincenzo Di Carlo sia potuto divenire titolare d'uffici comunali e giudice conciliatore, abbia potuto, per un lungo periodo di tempo, girare legittimamente armato di pistola e di fucile, si sia infine sentito autonomizzato a spacciarsi per collaboratore della giustizia, di quella giustizia che invece aveva certamente violato, se è stato alla fine condannato per delitti gravissimi. Si spiegano, con quelle stesse ragioni, l'intimo convincimento e la radicata presunzione con cui Di Carlo non ebbe esitazione a dichiarare, senza falsi pudori, in un'intervista ad un giornalista: « è vero che mi chiamano *il capo del paese*, perchè io ho fatto sempre del bene a tutti e per diversi anni sono stato incaricato della distribuzione della refezione scolastica e mi sono sem-

pre adoperato per venire incontro alla povera gente ».

Niente meglio di queste parole può fare intendere come la mancanza di una vigilante presenza del potere legittimo possa finire con l'accreditare un potere illegale (e magari delittuoso), non solo di fronte alle comunità interessate, ma addirittura agli occhi di chi lo esercita.

B) Michele Navarra.

Altrettanto illuminante, in questo stesso senso, appare la biografia di Michele Navarra, capo riconosciuto della mafia di Corleone per un arco di tempo di alcuni lustri.

Alla sua morte, avvenuta per mano di Luciano Leggio, il 2 agosto 1958, Michele Navarra lasciò agli eredi un patrimonio modesto, dimostrando così con i fatti di aver sempre mirato più al potere che al denaro e di aver soltanto cercato, per tutta la sua vita, di farsi e di conservare una posizione di assoluta, inattaccabile rispettabilità, per avere quindi la possibilità di esercitare meglio e con maggiore efficacia la propria forza di capo. In effetti, quando morì, Michele Navarra non aveva in pratica precedenti penali; dagli atti della caserma dei Carabinieri di Corleone, risultava soltanto che nel 1948 era stato inviato al confino a Gioiosa Ionica, in base ad una misura precauzionale, che era stata però revocata il 9 giugno 1949 e che successivamente nel 1957 era stato nuovamente proposto per il confino, riuscendo però a farla franca ancora una volta.

Al momento della morte dunque, secondo gli atti ufficiali, Michele Navarra sembrava essere stato un buon cittadino, sfiorato talora dal sospetto, ma sempre ingiustamente, tanto che gli organi della giustizia, quelle poche volte che si erano interessati dei suoi affari, avevano sempre dovuto scagionarlo. Eppure è fuori discussione che, negli anni del dopoguerra, Navarra svolse un ruolo di protagonista nel contesto dell'attività mafiosa che tormentò in quel tempo la zona di Corleone, un territorio relativamente vicino a Palermo, nel quale viveva allora una massa di contadini poveri e di

salariati agricoli, che, di buon mattino sulla pubblica piazza, si offrivano alle richieste dei « massai », per lavorare sulle loro terre.

Nessun'altra società, meglio di quella insediata allora a Corleone, può considerarsi rappresentativa di quel tipo di organizzazione e di assetto sociale, in cui è prosperata la mafia agricola. In tutta la zona, le terre, spesso molto estese, erano tenute in fitto da nicchi gabellotti, che le subaffittavano a piccoli lotti e a canoni sempre maggiorati, e di gran lunga, rispetto a quelli corrisposti al proprietario. Ne seguiva uno sfruttamento spietato del lavoro contadino, e correlativamente prendeva corpo la necessità di ceti dominanti di assicurarsi la difesa delle proprie posizioni di privilegio contro le ricorrenti rivendicazioni dei salariati agricoli e dei loro rappresentanti sindacali. Perciò la mafia e i mafiosi trovarono qui un terreno ideale per esercitare la loro tipica funzione di intermediazione parassitaria, a garanzia dell'assetto sociale e dei rapporti di proprietà esistenti, contro chiunque cercasse di introdurre nella dinamica politica nuovi elementi di forza diretti a creare un equilibrio realmente diverso.

Michele Navarra seppe interpretare meglio di ogni altro queste esigenze, non solo per le qualità personali, ma anche per la posizione sociale sua e della sua famiglia. Navarra infatti faceva parte di quella piccola borghesia, di cui i grandi latifondisti avevano nella Sicilia occidentale estremo bisogno per amministrare i propri beni e per curare i loro interessi, non solo contro pericoli contingenti, ma soprattutto contro la temuta eventualità di un generale rivolgimento della società. Michele Navarra inoltre, essendo laureato in medicina, medico condotto, ufficiale dell'esercito, aggiungeva a quelli dell'ascendenza e del benessere economico un ulteriore fattore di rispettabilità sociale, che lo metteva in condizione di diventare arbitro di tutta una serie di comportamenti e di rapporti, non esclusi quelli di natura squisitamente politica. Approfittando sapientemente di queste favorevoli condizioni di partenza, Navarra divenne il capo indiscusso di una cosca mafiosa, che era poi una vera e

propria associazione a delinquere, la quale si proponeva il raggiungimento dei fini tradizionali di protezione dei beni e delle persone e di controllo dell'assunzione della manodopera bracciantile mediante mezzi leciti, ma anche e soprattutto mediante forme delittuose, specie l'estorsione e la violenza privata.

Nel lungo periodo della loro attività, Navarra e la sua cosca accrebbero la propria influenza, ricorrendo in tutti i casi in cui fosse necessario all'uso spietato della forza e costringendo alla fine i cittadini a rassegnarsi ai soprusi e a non denunciare i torti subiti, per tema di preoccupanti rappresaglie.

Per rendersi conto delle dimensioni che raggiunse tra il 1944 e il 1948 l'attività delittuosa di Navarra e dei suoi accoliti, basta ricordare che nella zona di Corleone furono commessi nel 1944 11 omicidi, 22 rapine ed estorsioni, 278 furti, 120 danneggiamenti; nel 1945, 16 omicidi, 22 rapine ed estorsioni, 143 furti e 43 danneggiamenti; nel 1946, 16 omicidi, 10 rapine ed estorsioni, 116 furti e 29 danneggiamenti; nel 1947, 8 omicidi, 2 rapine ed estorsioni, 69 furti, 26 danneggiamenti; nel 1948, 5 omicidi, 15 rapine ed estorsioni, 24 furti, 20 danneggiamenti. È chiaro che naturalmente non tutti questi delitti sono riconducibili alle iniziative e all'azione della cosca di Navarra, ma è fuori discussione che per la maggior parte almeno essi sono ricollegabili ai suoi interventi; così come è certo che la diminuzione dei reati contro il patrimonio negli anni 1947 e 1948 non può attribuirsi ad un miglioramento delle condizioni di sicurezza, ma deve piuttosto farsi risalire o ad una maggiore frequenza del fenomeno dell'omertà o agli stessi interventi dei mafiosi, in funzione di giudici, in ogni caso cioè ad un'estensione effettiva del potere della mafia.

In effetti, in quegli anni, Michele Navarra era riuscito ad aggregare nella sua cosca, così da trasformarla in una potente organizzazione criminosa, tutti i delinquenti mafiosi della zona: in primo luogo Luciano Leggio, suo luogotenente, poi Angelo Di Carlo e Vincenzo Collura, entrambi rimpatriati dagli Stati Uniti, e ancora, tra i più prestigiosi, Calogero Lo Bue, Carmelo Lo Bue, Pasquale Lo Bue, Angelo Vintaloro, Giovanni Trenta-

tre, Antonino Governali, Giovanni Maiuri, Antonino e Giuseppe Mancuso, Marcello Francesco, Gaetano e Leoluca Pomilla, Vincenzo Catanzaro. Solo Collura, tra questi personaggi, cercò di insidiare nei primi tempi il potere di Navarra e non si rassegnò mai ad essere un suo gregario, preferendo alimentare una certa tensione nell'ambito della cosca. Più tardi, sarà Luciano Leggio ad organizzare la rivolta contro il padrino e poichè ormai i tempi sono mutati e sono prossimi gli anni sessanta, e un radicale mutamento dei moduli operativi della mafia, il successo arriderà al giovane e temibile bandito, che il 2 agosto 1958 farà cadere Navarra crivellato di colpi, mentre rientra a casa in automobile.

Ma, fino allora, Navarra aveva esercitato sugli affiliati e sull'ambiente sociale un dominio incontrastato, non esponendosi mai in prima persona nell'attività delittuosa (così come poi avrebbero fatto Leggio ed altri famosi capimafia), ma prevalendosi delle posizioni di potere formale, che riuscì man mano a raggiungere, grazie alla sua estrazione sociale e alla sua cultura borghese.

Già nel 1946, Navarra era medico condotto di Corleone, medico fiduciario dell'INAM, caporeparto di medicina interna dell'ospedale di Corleone. Successivamente, dopo l'omicidio del direttore dell'ospedale, Carmelo Nicolosi, Michele Navarra occupò anche quella poltrona, prima come reggente e poi, dal 1948, come titolare. Ma fu negli anni seguenti che Navarra consolidò la sua egemonia, dopo essere riuscito ad ottenere, proprio con la forza che gli derivava dalla sua posizione di capomafia, che la tranquillità di Corleone e della sua contrada non fosse più turbata dalla spietata attività delittuosa che aveva funestato il primo dopoguerra. Dalla metà del 1949 a tutto il 1950 infatti in tutta la zona di Corleone non si registrò neppure un omicidio di carattere mafioso. L'ordine voluto dalla mafia e dal suo capo regnava finalmente in quelle zone. Michele Navarra ne approfittò, lui che proprio allora tornava dal confino, per rifarsi una completa verginità e per tentare la scalata a nuove cariche. Di-

venne così presidente della federazione dei coltivatori diretti, ispettore della cassa mutua-malattia per i comuni di Corleone, Mezzojuso, Campofelice, Roccamena, Misilmeri, Bolognetta, Lercara Friddi, Godrano e Marineo, fiduciario del consorzio agrario di Corleone (che era peraltro gestito da un mafioso di sua fiducia), infine medico fiduciario delle ferrovie dello Stato per il reparto di Corleone, ciò che gli dava la possibilità di usufruire di biglietti gratuiti per sè e per la famiglia.

La stessa logica, che lo indusse a cercare posizioni di potere nel paese in cui viveva, lo guidò nelle scelte politiche, spingendolo in ogni occasione a schierarsi, sempre per motivi opportunistici, con i partiti o con i raggruppamenti, che sembravano raccogliere — nei vari momenti — i maggiori consensi dei ceti dominanti. Perciò, dopo il fascismo, appoggiò, secondo l'orientamento comune degli esponenti mafiosi, il Movimento separatista, per passare poi nelle file del Partito liberale. Ma quando, nel 1948, apparve chiaro che la Democrazia cristiana era il partito più forte, sia in campo nazionale, sia in Sicilia, anche Navarra, come altri capimafia, ritenne conveniente mettersi al riparo della sua ombra, per meglio continuare in quel disegno, che lo aveva accompagnato per tutta la vita, di accrescere la propria sfera di influenza sull'ambiente, anzichè con l'esercizio palese e indiscriminato della violenza, mediante la strumentalizzazione sapiente di cariche e uffici pubblici.

Una politica questa che gli valse, oltre ai concreti vantaggi del potere, anche l'intima soddisfazione di essere prima nominato Cavaliere della Corona d'Italia e di essere poi insignito, alla vigilia della morte, dell'Ordine al merito della Repubblica con un decreto provocato da una segnalazione del sottosegretario della Presidenza del Consiglio ed emesso sulla base di informazioni di Polizia, le quali attestavano che il Navarra era « di buona condotta in genere, senza precedenti sfavorevoli » ed era per di più « iscritto alla Democrazia cristiana, per la quale esplica(va) una certa attività ».

C) Giuseppe Genco Russo

Anche Giuseppe Genco Russo, nato a Mussomeli il 26 gennaio 1893, capomafia riconosciuto dall'intera Sicilia, cercò in tutti i modi, al pari di Navarra e di Vincenzo Di Carlo, di nascondere i connotati reali della sua personalità sotto una scorza apparente di rispettabilità sociale e morale, nella ricerca continua di posizioni di potere, soprattutto politico, che servissero ad accrescere il suo prestigio. Ma a differenza di Navarra e di Di Carlo, Genco Russo, nella prima parte della sua vita, subì numerosi procedimenti penali e fu subito qualificato ufficialmente come un mafioso, con la conseguenza, perciò, che per lui fu più difficile che per altri conquistarsi il rispetto dell'ambiente in cui visse e la fiducia dei rappresentanti dell'apparato pubblico con cui ebbe a che fare.

Le cronache infatti ricordano che durante il fascismo, Genco Russo fu processato molte volte, più di una dozzina e per i reati più vari, dall'omicidio pluriaggravato, alla estorsione, alla violenza privata, all'associazione per delinquere, al furto. Egli però fu condannato in una sola occasione, per il delitto di associazione per delinquere, a sei anni di reclusione; in tutti gli altri casi, invece, venne prosciolto in istruttoria o assolto in giudizio, quasi sempre per insufficienza di prove, malgrado che già in un rapporto del 4 marzo 1927, il Questore di Caltanissetta avesse scritto di lui che era « amico di pregiudicati pericolosi », che si era creata una consistente posizione economica « col ricavato del delitto e con la mafia », infine che era un « elemento capace di delinquere e di turbare col suo operato la tranquillità e la sicurezza dei cittadini ».

Nei processi però, mancavano le necessarie testimonianze, e i giudici finirono col trincerarsi nella formula del dubbio, ciò che consentì a Genco Russo, forte di una sfilza di assoluzioni per insufficienza di prove, di accrescere la sua reputazione di mafioso autorevole, abile ed anche fortunato. Nel 1934, tuttavia, dopo la condanna e dopo l'effettiva

espiazione di circa tre anni di reclusione, Genco Russo fu sottoposto alla misura di sicurezza e di libertà vigilata. Il provvedimento quindi fu revocato nel giugno del 1938, perchè l'interessato « aveva serbato buona condotta, non aveva dato più luogo a rimarchi di sorta e si era dato a stabile lavoro, dando con ciò prova di ravvedimento ». Genco Russo, così, potette riprendere tranquillamente la sua attività mafiosa, e continuarla da quel momento e per molti anni ancora, senza essere più costretto ad esporsi in prima persona, ma potendo ormai contare su precisi agganci ufficiali, che col tempo e col mutare degli eventi sarebbero divenuti sempre più saldi ed estesi.

All'indomani della liberazione, le autorità alleate, giunte a Mussomeli, nominarono Genco Russo sovrintendente all'assistenza pubblica, mettendolo così nelle migliori condizioni per ricostruirsi una facciata di onorabilità. Il tentativo gli riuscì abbastanza facilmente, tanto che, quando chiese la riabilitazione della condanna subita, il maresciallo dei Carabinieri della stazione di Mussomeli attestò nelle informazioni di rito che il condannato aveva « dato prove effettive e costanti di buona condotta, dandosi a stabile lavoro, dimostrando attaccamento e premura verso la famiglia e godendo nel pubblico di buona reputazione ». Pertanto il 31 gennaio 1944, ottenne la riabilitazione dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, aprendosi quindi le porte per una scalata politica e sociale. A questo fine, si schierò dapprima col Movimento separatista, e svolse poi durante la campagna elettorale per il referendum istituzionale una intensa propaganda a favore della monarchia, tanto da guadagnarsi, per intervento dell'onorevole Pasqualino Vassallo, l'onoreficenza di Cavaliere della Corona d'Italia. Successivamente, anche Genco Russo si iscrisse alla Democrazia cristiana riuscendo a stabilire rapporti di una certa consistenza con alcuni parlamentari democristiani della provincia di Caltanissetta, come attesta un rapporto dei Carabinieri del 12 maggio 1956, e ad inserirsi nell'ambiente di notabili locali, tanto che i Carabinieri riferirono, in un altro rapporto del 30 marzo

1956, di averlo notato « l'11 settembre 1955, celebrandosi ad Acquaviva Platani (Caltanissetta) la sagra del pesco e la festa della stampa democristiana, fra le personalità religiose, pubbliche e amministrative del capoluogo di provincia, tra le quali il Vescovo ed il Prefetto », per prendere poi parte « ad un pranzo offerto alle autorità e agli esponenti del luogo ».

Furono questi tra il 1940 e il 1963 gli anni dell'ascesa di Genco Russo. Qualificato da tutte le informazioni di Polizia come un uomo d'ordine, vicino ai centri di potere locali e provinciali, Genco Russo ebbe in pratica mano libera, per crescere da un lato il suo prestigio, tra i cittadini e tra i mafiosi e per costituirsi dall'altra una solida, invidiabile posizione economica. Dal momento della morte di Calogero Vizzini, nel 1954, fu considerato il capo assoluto di tutta la mafia siciliana, riuscendo, dall'alto di questa posizione, a rinsaldare, in una serie di incontri avvenuti in varie località e documentati in modo irrefutabile, i collegamenti esistenti con l'organizzazione gangsteristica italo-americana. Inoltre, con alcune operazioni particolarmente spregiudicate (e delle quali si tornerà a parlare in seguito), portò il suo patrimonio immobiliare ad un'estensione di oltre 147 ettari in agro di Casteltermini, Caltanissetta e Canicattì, mettendosi così in grado di chiedere ed ottenere numerosi prestiti da istituti di credito, appunto giustificati, come attestò in una sua nota lo stesso Governatore della Banca d'Italia, dalla consistenza di un patrimonio « valutato in circa ottanta milioni ». La posizione raggiunta e l'idea di una presunta invulnerabilità spinsero Genco Russo a farsi includere nelle liste della Democrazia cristiana in occasione delle elezioni del 1960 per il rinnovo del Consiglio comunale di Mussomeli. Naturalmente, gli elettori gli accordarono la loro fiducia e il Consiglio comunale lo elesse anche alla carica di assessore, ma nel 1962 una violenta campagna di stampa lo costrinse a dimettersi. Da allora la sua fortuna declinò, tanto che prima venne inviato al confino e poi fu condannato per il delitto di associazione per delinquere.

Negli anni precedenti, però, Giuseppe Genco Russo era stato veramente un esempio tipico del capo mafioso, di chi cioè detiene nella società in cui vive un potere reale, talora confuso o sovrapposto a quello legittimo, ma mai veramente in concorrenza con le sue manifestazioni, di chi in particolare riesce ad assumere e ad esercitare nei confronti della comunità le funzioni di ordinatore, protettore, mediatore e consigliere. Come Navarra e Di Carlo, anche Genco Russo ebbe una chiara consapevolezza di questo suo ruolo e dell'inevitabile necessità che qualcuno se lo assuma per i bisogni collettivi della vita negli ambienti in cui la morale locale non coincide con quella del potere legittimo.

« Sono nato così » disse in un'intervista del 1960 « senza scopi mi muovo. Chiunque mi domanda un favore io penso di farglielo perchè la natura mi comanda così. Viene uno e dice: ho la questione col tizio, vede se può accordare la cosa. — Chiamo la persona interessata, o vado a trovarla io, a seconda dei rapporti, e li accordo. Ma io non vorrei che si pensasse che le dico queste cose per farmi grande. Non voglio assolutamente che paia che io le dica queste cose per farmi grande: le dico queste cose solo per cortesia, perchè ho fatto tutta questa strada. Io non ci sono nè vanitoso, nè ambizioso. La gente chiedono come votare perchè sentono il dovere di consigliarsi per mostrare un senso di gratitudine, di riconoscenza, si sentono all'oscuro e vogliono adattarsi alle persone che gli hanno fatto bene ».

SEZIONE SECONDA

LE ATTIVITÀ DELLA MAFIA DI CAMPAGNA

1. — *Gli interventi della mafia nelle elezioni.*

L'ultima frase di Genco Russo richiama l'attenzione sul comportamento tenuto dalla mafia in occasione delle competizioni elettorali.

Si è già accennato come questo dell'intervento nelle elezioni sia un dato ricorrente nella storia della mafia. La letteratura è ricca di episodi e di vicende, che documentano in modo certo l'influenza esercitata dalla mafia a favore di determinate formazioni politiche o di singoli candidati. I metodi usati sono i più vari e spesso consistono in autentiche truffe in danno di elettori ancora inesperti e che non credono nella libertà e segretezza del voto; ma anche dopo che i ceti popolari avranno acquistato fiducia nei sistemi della democrazia, rimarrà tuttavia diffusa la convinzione che l'impenetrabile potere dei mafiosi è in grado di influenzare i risultati elettorali e addirittura di controllare, nonostante la sua segretezza, l'espressione del voto. L'impiego di congegni tecnici sempre più perfezionati per garantire la libera manifestazione del voto riduce opportunamente, fino a comprimere del tutto, la possibilità di insidiosi interventi truffaldini, ma ciononostante, nel mondo rurale della Sicilia, il mafioso conserva l'autorità sufficiente per trasformarsi in un agente elettorale, magari per distribuire volantini propagandistici, per dare infine « buoni consigli » spesso uniti a velate minacce. Il fenomeno, in fondo, non è gran che diverso da quelli che hanno caratterizzato, nel secolo scorso, e nei primi decenni dell'attuale, le vicende elettorali di talune zone agricole dell'Italia, specie meridionale, di quelle zone cioè in cui ha dominato per anni la figura del notevole locale, o comunque del « grande elettore », capace di orientare i voti dei ceti popolari, o soltanto con la sua autorità e il suo prestigio, o mediante il ricorso (esplicito o tacito) a lusinghe e minacce.

In Sicilia, però, il fenomeno non solo si è prolungato nel tempo, ma ha anche assunto proporzioni allarmanti e note peculiari, soprattutto perchè è stato proprio attraverso lo strumento delle elezioni che la mafia ha cercato, specialmente in passato, uno stabile aggancio con i pubblici poteri, nel tentativo di favorire lo svolgimento di una determinata politica, al servizio degli interessi dei ceti dominanti più retrivi. In questo senso, l'intervento della mafia nelle competizio-

ni elettorali assume un preciso significato politico, che va spesso al di là dei singoli episodi, in cui si è specificamente manifestato, e che si inserisce al contrario nel quadro più generale di un'azione diretta ad incidere in qualche modo sull'evoluzione sociale e costituzionale del Paese.

Si colloca, appunto, in questo quadro il massiccio appoggio che la mafia diede nei primi anni del dopoguerra al Movimento separatista e che si espresse, tra l'altro, in una vivace e insistente propaganda a favore delle liste indipendentiste. I risultati elettorali di quei tempi provano con chiarezza l'intervento della mafia a favore dei candidati separatisti e dimostrano come in alcune zone l'elettorato subisse le pressioni e le indicazioni dei mafiosi, non solo, ma anche di veri fuorilegge, come Giuliano e i suoi accoliti condussero a Montelepre e nei paesi vicini una fervida campagna a favore del separatismo, avvalendosi dei più vistosi strumenti di propaganda e facendo uso in particolare di manifesti e volantini, tutti ispirati dall'amore per una Sicilia libera e indipendente dall'Italia. Puntualmente le popolazioni locali risposero compatte all'appello di Giuliano, tanto che i voti raccolti dal Movimento indipendentista furono 1.521 a Montelepre, 2.612 a Partinico, 443 a Giardinello, con una percentuale in tutti i casi superiore a quella degli altri raggruppamenti politici.

Il fenomeno si potrasse, se pure in forma meno accentuata, anche dopo la scomparsa del separatismo, soprattutto nei centri rurali dell'interno dell'Isola e nelle borgate dei grossi agglomerati urbani, in primo luogo a Palermo.

Un'influenza effettiva sulla volontà degli elettori si può infatti esercitare solo nell'ambito di comunità popolari di modeste dimensioni ed in questo senso si può ben dire che il clientelismo elettorale (almeno nel significato tradizionale) sia stato una caratteristica tipica della mafia agricola, per assumere poi in altri contesti, se pure non è scomparso, diversi aspetti e una diversa incidenza.

Sulla base di queste premesse, la Commissione ha ritenuto di condurre una specifica indagine, per saggiare la portata reale del-

l'influsso esercitato dalla mafia, in tempi relativamente recenti, sul comportamento elettorale delle popolazioni siciliane. L'indagine è stata limitata, per quanto prima si è detto, ai centri di minori dimensioni ed ha avuto come punto di riferimento la misura degli interventi mafiosi nella distribuzione dei voti personali e non dei voti di lista.

In realtà, è un dato dell'esperienza che l'influenza clientelare tenda ad esercitarsi anzitutto mediante l'orientamento dei voti a favore di determinate persone, mentre si è anche potuto constatare che una ricerca analitica fondata sull'esame dei risultati elettorali non avrebbe avuto in pratica nessuna speranza di successo se riferita direttamente e soltanto ai voti di lista e non a quelli di preferenza. Del resto, l'individuazione dell'appoggio mafioso a certi candidati costituisce (indirettamente) una prova della scelta fatta dalla mafia a favore dei raggruppamenti politici che li esprimono, ciò soprattutto nel caso in cui simili interventi facciano registrare una frequenza maggiore e più diffusa nello spazio e nel tempo.

Con questi limiti e nella prospettiva indicata, sono state prese ad oggetto dell'indagine, le elezioni nazionali per la Camera dei deputati che si sono svolte in Italia dal 1953 al 1968 (e più precisamente i voti di preferenza espressi in occasione di tali elezioni), in quanto esse indubbiamente hanno rappresentato le competizioni più importanti, fra tutte quelle che si sono svolte nel Paese ed anche perchè il fatto di un'eventuale influenza mafiosa rispetto a queste elezioni connota l'accadimento di particolare significato.

La ricerca peraltro ha avuto lo specifico obiettivo di individuare attraverso una quantificazione percentuale dei dati, quelle situazioni anomale rispetto alle medie nazionali e locali, che potessero suggerire l'opportunità di approfondire l'indagine in altre direzioni, per reperire altre circostanze (di diversa provenienza) che permettessero una interpretazione univoca del dato numerico.

A questo fine, è stata in primo luogo calcolata l'incidenza dell'elemento personale (e cioè la percentuale delle preferenze espresse rispetto ai voti di lista) in otto circoscrizio-

ni elettorali appartenenti a diverse aree geografiche del Paese e l'operazione è stata quindi ripetuta in ventidue comuni della Sicilia occidentale, presi come « aggregato campione » e che sono: Bagheria, Corleone, Monreale, Partinico e Termini Imerese per la provincia di Palermo; Alcamo, Castellammare, Castelvetro, Mazara del Vallo e Salemi per la provincia di Trapani; Sciacca, Ribera, Raffadali, Palma Montechiaro, Favara e Licata per la provincia di Agrigento; Mussomeli, Niscemi, Riesi, S. Cataldo, S. Caterina e Villalba per la provincia di Caltanissetta.

Da questa prima indagine è anzitutto risultato che l'indice di personalizzazione segna, per tutti i partiti, sia pure in varia misura, una chiara tendenza dell'aumento nelle circoscrizioni meridionali rispetto a quelle settentrionali.

Con riguardo, poi, ai singoli partiti, si è accertato che la Democrazia cristiana presenta nel Paese un indice di personalizzazione tendenzialmente più elevato di quello di altri partiti ed ha in particolare nella Sicilia occidentale un elettorato ancora più incline ad esprimere il voto di preferenza. Peraltro, tra i due collegi siciliani, il 29°, che è quello delle province occidentali, registra un indice di personalizzazione sempre superiore a quello delle province orientali. In linea generale, inoltre, e cioè in tutto il territorio nazionale, l'indice di personalizzazione delle liste democristiane tende a diminuire parallelamente ad un aumento percentuale dei voti del partito, mentre tende ad aumentare o, quanto meno, a rimanere stazionario, nei casi in cui si registra una flessione (sia pure considerevole) dei voti di lista. Il fenomeno può essere spiegato ipotizzando che in occasione di un aumento del suffragio di lista il voto sia caratterizzato da una maggiore incidenza delle motivazioni politiche e da una conseguente diminuzione percentuale delle preferenze, e che in presenza di una flessione del partito, l'elettorato che continua a votare per la stessa lista finisca con l'esprimere, proporzionalmente, un voto meno politico e dunque più personalizzato. È ad ogni modo evidente che l'accennato rapporto (tendenziale) tra i voti di lista e quelli di preferenza

costituisce, per quanto riguarda la Democrazia cristiana, un punto di riferimento di estrema utilità, per ogni comparazione che tenda ad individuare (con riguardo a certe zone territoriali), gli elementi di conformità o di anomalia.

Anche l'elettorato del Partito comunista italiano come quello della Democrazia cristiana conferma la generale tendenza all'aumento degli indici di personalizzazione nei collegi meridionali. Per questo partito, peraltro, il collegio della Sicilia occidentale denuncia indici sempre più alti di quelli delle province orientali con una differenza, minima, nel 1953, ma che è andata progressivamente aumentando, tanto da raggiungere, nel 1968, 39 punti.

Gli stessi rilievi valgono, in termini più o meno analoghi, anche per il Partito socialista italiano, che ha quasi sempre raggiunto, nella Sicilia occidentale gli indici più elevati di personalizzazione rispetto a quelli ottenuti negli altri collegi dalle liste dello stesso partito.

L'elettorato del MSI-Destra nazionale invece non si esprime, nel 29° collegio, con una percentuale di voti di preferenza particolarmente elevata, ma anche i suoi candidati ottengono nel meridione più voti personali di quanto non ne abbiano nelle restanti regioni.

Quest'ultimo dato si riscontra pure per le liste del Partito socialista democratico italiano e per il Partito repubblicano italiano, ma mentre per il primo dei due partiti l'indice di personalizzazione nella Sicilia occidentale è sempre stato superiore a quello relativo alle province orientali, ciò è avvenuto per i repubblicani in tre delle quattro competizioni elettorali prese in esame.

Al contrario, per il Partito liberale italiano, la percentuale dei voti di preferenza nei collegi occidentali non è stata mai particolarmente alta, tranne che per le elezioni del 1953, e fu comunque inferiore a quella registrata nella Sicilia orientale in occasione delle competizioni elettorali del 1958 e del 1968.

D'altra parte, per ciò che specificamente riguarda i comuni scelti come « aggregato

campione » è rimasto accertato che in essi gli indici di personalizzazione delle liste democristiane sono stati sempre superiori a quelli del 29° collegio e che altrettanto è avvenuto per il PSI, salvo che nelle elezioni del 1968, nelle quali gli indici furono inferiori a quelli medi del collegio in tre dei suddetti comuni.

Anche il MSI-Destra nazionale ha fatto registrare, in queste località, indici in genere superiori agli indici del collegio in 19 comuni nel 1953, in 16 nel 1958, in 17 nel 1963 e in 21 nel 1968, mentre per il PCI lo stesso fenomeno è stato registrato in 15 comuni nelle elezioni del 1953, del 1958 e del 1963 e in 12 comuni in quelle del 1968.

Allo stesso modo le percentuali dei voti di preferenza hanno superato le corrispondenti percentuali del collegio, per il PSDI in 13 comuni nel 1953, in 12 nel 1958, in 5 nel 1963 e in 19 nel 1968, per il PLI in 3 comuni nel 1953, in 14, nel 1963 e in 17 nel 1968 e infine per il PRI in 8 comuni nel 1953, in 6 nel 1963 e in 18 nel 1968, in coincidenza col rafforzamento elettorale che in quelle elezioni ebbe il partito nel Paese e in Sicilia.

Da tutti gli elementi fin qui esposti emerge con chiarezza il dato che, almeno fino al 1968, nelle province della Sicilia occidentale e soprattutto nei comuni dell'aggregato campione (che poi sono quelli in cui è più spiccata l'influenza mafiosa) il voto di preferenza è stato usato per tutti i partiti con frequenza (tendenzialmente) maggiore di quanto non sia avvenuto nel resto d'Italia. In quelle zone cioè il singolo candidato ha svolto nelle varie competizioni elettorali un ruolo più incisivo rispetto a quello che hanno avuto i candidati al Parlamento nelle altre regioni italiane.

Si tratta di un dato di per sé significativo, e che è servito di premessa allo sviluppo dell'indagine, in quanto è stato usato come un elemento di paragone nell'analisi dei voti di preferenza ottenuti dai vari candidati nei singoli comuni dell'aggregato campione.

In questo secondo momento, l'esame analitico delle posizioni dei singoli candidati ha avuto lo scopo di individuare i casi di

anomalia rispetto al normale andamento (sul piano nazionale o locale) delle singole competizioni elettorali.

In via generale, si può dire che sono stati considerati anomali (riguardo alla norma) i casi dei candidati che abbiano fatto registrare un aumento dei voti personali maggiore di quello conseguito dalle liste di appartenenza o che abbiano ottenuto, da una elezione all'altra, un sensibile aumento di voti, nonostante la relativa stabilità dei voti di lista.

Le ricerche compiute sui risultati elettorali nei ventidue comuni dell'aggregato campione hanno messo in evidenza, per i vari partiti, molti casi anomali del genere ora indicato. Si possono citare tra gli altri i seguenti esempi di singoli candidati che in due elezioni successive hanno fatto registrare cospicui aumenti di voti personali, passando: a Castellammare del Golfo da 72 a 530 voti, a Palma Montechiaro da 27 a 252 voti, a Bagheria da 540 a 1.392, a Favara da 189 a 591, a Ribera da 118 a 548, a Mussomeli da 511 a 1.401, a Monreale da 101 a 492, a Mazara del Vallo da 68 a 681, a Sciacca da 292 a 1.090, da 282 a 641, da 200 a 615, infine da 175 a 817.

In tutti i casi accennati, gli aumenti delle preferenze non hanno mai trovato corrispondenza in una crescita analoga di suffragi di lista, ma si sono al contrario verificati nei momenti di flessione o di relativa stabilità dei partiti di appartenenza dei candidati più votati. Ne deriva perciò (data la caratterizzazione mafiosa delle zone considerate) un elemento di sospetto a carico di coloro che nel corso degli anni hanno visto aumentare i propri voti in modo sproporzionato a quelli di lista, anche se si tratti — come è ovvio — di un elemento di giudizio non univoco, ma di incerta interpretazione, essendo ben possibile che l'anomalia della curva dei voti di preferenza sia dipesa, nei vari casi, da fattori diversi, del tutto estranei ad un'ipotesi di collusione tra mafia e singoli uomini politici.

Sta di fatto però che per alcuni dei candidati, rispetto ai quali sono state accertate le descritte anomalie elettorali, esiste agli

atti della Commissione una precisa documentazione di Polizia circa i loro rapporti di vario tipo con personaggi della mafia. Tra i casi più significativi, in un elenco comunque parziale e incompleto, si possono ricordare i seguenti esempi, tutti relativi a candidati, che in una o più elezioni politiche che si sono svolte tra il 1953 e il 1968, hanno visto aumentare in modo anomalo i propri voti di preferenza nei comuni dell'aggregato campione:

1) seconda la Questura di Palermo un uomo politico, che nel 1958 ottenne 5.000 voti di preferenza in uno dei suddetti comuni, intervenne nel 1959 a favore del capomafia Benedetto Valenza, riuscendo a fargli ottenere la concessione di numerose linee di autotrasporti;

2) a loro volta i Carabinieri hanno riferito di un candidato legato da saldi vincoli di amicizia con il noto mafioso Antonio Di Cristina e pubblicamente appoggiato, durante la campagna elettorale del 1963, dal mafioso Calogero Piccadaci;

3) sempre in occasione delle elezioni del 1963, lo stesso Piccadaci sostenne anche un secondo candidato, il quale inoltre fu visto più volte, durante i comizi, in compagnia di Giuseppe Ferreri e di Salvatore Terranova, sospettati di appartenenza alla mafia;

4) un altro candidato mantenne, come riferiscono i Carabinieri, « contatti politici con l'indiziato mafioso Antonino La Monica », e spese inoltre il suo interessamento a favore di Tommaso Buscetta, scrivendo per lui una lettera di segnalazione;

5) stando alle informazioni dei Carabinieri, i mafiosi Girolamo Mangione, Vincenzo Morello, Vincenzo Catanzaro e Vincenzo Di Carlo ebbero stretti contatti e mantennero buoni rapporti con un noto uomo politico siciliano;

6) lo stesso Di Carlo e gli indiziati mafiosi Francesco Micalizzi, Adriano Cascio Mulè e Maria Rosario Sciortino ebbero rapporti con un altro esponente politico. In

particolare il Micalizzi « collaborò con lui durante le campagne elettorali ». Inoltre i loro furono contatti di affari, perchè soci nella gestione di un mulino. A sua volta, il Mulè svolse propaganda elettorale per lui, mentre lo Sciortino « sostenne la sua candidatura »;

7) un biglietto e una lettera autografa provano che uno dei candidati, che fecero registrare forti aumenti di voti preferenziali, intervenne a favore dei mafiosi Antonino Matranga e Stefano Messina per ottenere la revoca della misura della sorveglianza speciale;

8) il capomafia Giuseppe Genco Russo, secondo le informazioni dei Carabinieri, ebbe « rapporti cordiali ed amichevoli » con un uomo politico della sua provincia, la cui candidatura al Parlamento venne inoltre sostenuta, durante le varie competizioni elettorali, da Calogero Piccadaci, Salvatore Terranova, Giuseppe Ferrugia e dal noto mafioso Antonio Di Cristina, che aveva con lui « saldi vincoli di amicizia e di interessi politici »;

9) una serie di lettere, acquisite dalla Commissione (e pubblicate nei capitoli seguenti), documentano l'esistenza di rapporti personali tra un ex parlamentare siciliano (ora defunto) e il boss mafioso Frank Coppola: tra l'altro sarebbe stato lui a presentare a Coppola, Salvatore Greco;

10) durante le elezioni del 1968, in uno dei comuni dell'aggregato campione, un candidato di una delle liste concorrenti riuscì ad ottenere il doppio dei voti di preferenza andati al capolista, che pure era una personalità di livello nazionale. Secondo le informazioni di polizia, l'uomo politico in questione era legato da rapporti di amicizia con la famiglia di un capomafia locale, tale Francesco Di Cristina, tanto che nella sua qualità di consigliere delegato di una società aveva assunto come impiegato di seconda classe un figlio del Di Cristina, Giuseppe, proprio allo scadere di un periodo di soggiorno obbligato.

È significativo inoltre che un altro figlio del Di Cristina, Antonio, era sindaco del paese, a cui si riferiscono i fatti ora esposti;

11) risulta ancora dalle indagini di Polizia che i mafiosi Nicolò Trentacoste, Domenico Giudice, Luigi Matese e Calogero Diana mantenevano rapporti di diverso genere e intensità con uomini politici, candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, e anche essi avvantaggiati da votazioni preferenziali particolarmente cospicue e comunque non conformi alla norma;

12) infine un dirigente di partito del palermitano, sottoposto al soggiorno obbligato, viene indicato nel provvedimento dell'Autorità giudiziaria come una persona che continuava « a mantenere contatti tra gli associati della banda Leggio ».

Come già si è accennato, quelli elencati non sono tutti i casi, documentati agli atti della Commissione, dell'influenza esercitata da mafiosi a favore di candidati alle elezioni, ed è facile d'altra parte dedurre, dalla frequenza e dalle caratteristiche che li connotano, come essi siano in realtà rappresentativi di un'esigua minoranza degli episodi di clientelismo elettorale di stampo mafioso che con ogni verosimiglianza si sono dovuti verificare nel corso degli anni, nelle regioni della Sicilia occidentale, sia pure senza lasciare le stesse tracce probatorie di quelli prima citati.

È stato anzi appunto per questa ragione che non si è ritenuto opportuno di fare i nomi delle persone interessate nei casi specificamente ricordati non sembrando equa, più che mai in un'ipotesi del genere, la logica del capro espiatorio ed essendo sempre possibili, in relazione a singole persone e specie in una materia come questa, equivoci od errori.

Si è creduto, tuttavia, di far cenno dei suddetti episodi accertati dalla Commissione e delle interferenze mafiose nelle competizioni elettorali, per non lasciare senza un riscontro obiettivo questo aspetto così importante del fenomeno che qui interessa, ed anche per meglio evidenziare, con la forza degli esempi, come nel dopoguerra taluni

uomini politici non abbiano esitato a stringere, in Sicilia, pericolose relazioni con uomini della mafia, pur di averne al momento opportuno qualche vantaggio, normalmente di carattere elettorale.

Le testimonianze acquisite dalla Commissione, attraverso i rapporti della Polizia e dei Carabinieri, non lasciano dubbi in proposito e avallano l'ipotesi che questi rapporti cercati o magari scelti dagli uomini politici con i mafiosi siano stati uno dei fattori, e non dei meno importanti, della potenza della mafia, uno degli strumenti che le hanno permesso di completare il cerchio della sua influenza, di formarsi, come dicono i sociologi, un partito al proprio servizio. Naturalmente non può escludersi, ma è anzi verosimile, che molti dei casi di interferenze mafiose nelle competizioni elettorali che si sono svolte in Sicilia nel tempo qui considerato non abbiano avuto altro significato che quello di un malcostume personale, tanto pesante da non conoscere confine di partito o di ideologia. Sta di fatto, tuttavia, che al di là o insieme con episodi del genere il provato interesse della mafia per le elezioni, che ebbero luogo in Sicilia nel dopoguerra, esprime il più vasto disegno di incidere in qualche misura, attraverso lo strumento elettorale, sull'evoluzione politica e sociale del Paese.

I risultati della specifica indagine compiuta dalla Commissione non possono non confermare, sia pure indirettamente (perchè si riferiscono ad una epoca più recente), che la mafia — non appena fu chiaro che l'assetto istituzionale e politico del Paese sarebbe stato di nuovo affidato al sistema elettorale — ritenne indispensabile un suo intervento anche in questo settore, per contribuire a mantenere immutate quelle strutture socio-economiche che erano state il supporto della sua forza e, almeno fino allora, della sua stessa sopravvivenza.

Nelle sue grandi linee perciò l'interferenza elettorale della mafia non fu concepita e attuata come una semplice espressione di clientelismo a livello personale, ma ebbe invece alle spalle un vero e proprio disegno politico (non importa stabilire in che mi-

sura comportato o spontaneo), il piano cioè di appoggiare quelle forze che apparivano impegnate in un'opera di restaurazione in primo luogo nel rifiuto di una riforma davvero radicale delle strutture semifeudali della società agricola siciliana. Se è vero che il ruolo giocato dalla mafia, in tutta la sua storia, fu quello di impedire la fine del sistema agrario in Sicilia, è fuori discussione che, almeno nei primi anni del dopoguerra, fu ispirato a questa stessa intenzione anche il suo intervento a favore di determinati candidati, nelle prime elezioni (nazionali e locali) dell'Italia tornata democratica. Successivamente, una volta attuata la riforma agraria, l'interesse elettorale dei mafiosi (al di là di casi di corruzione personale) ha avuto evidentemente altri scopi e diversi obiettivi, tutti forse riconducibili all'intenzione di conservare lo *status quo*; ma all'inizio non è dubbio che la mafia abbia incisivamente adoperato anche lo strumento elettorale, nel tentativo di impedire (mediante il successo di certe forze politiche) la temuta riforma delle strutture agrarie siciliane. È un dato che qui interessa sottolineare con particolare energia, sia perchè si inserisce nel quadro dell'attività di quella che si è convenzionalmente chiamata « la mafia agricola », sia perchè esprime emblematicamente (ma con una incidenza incontestabile) come le interferenze mafiose nelle competizioni elettorali non siano soltanto un fatto di mero clientelismo ma abbiano invece rappresentato, nella storia recente della Sicilia, un modo per raggiungere un obiettivo più generale e per segnalare la propria presenza anche politica nel tessuto della società nazionale.

2. — *Gli omicidi di sindacalisti e uomini politici. Gli altri delitti.*

L'altro strumento di cui la mafia si servì, negli anni immediatamente successivi alla liberazione, prima per impedire e poi per cercare di far fallire la riforma agraria, fu indubbiamente quello della violenza e della intimidazione, portate fino alle conseguenze

estreme. La mafia, come risulta da quanto si è detto, ha sempre perseguito il fine di limitare il diritto di proprietà, ma naturalmente lo ha fatto a beneficio di interessi privati e non della collettività. Perciò, quando si arrivò a parlare in termini concreti di riforma agraria, la sua azione fu decisamente diretta ad impedirne o almeno a ostacolarne l'attuazione, appunto perchè la riforma doveva essere, nell'intenzione di chi l'aveva voluta, un'applicazione concreta del principio della limitazione della proprietà fondiaria, in vista non più di interessi singoli, ma di una maggiore e più estesa giustizia sociale. Per perseguire questo obiettivo, e più in generale per frenare il progresso sociale delle popolazioni siciliane, la mafia non esitò a fare ricorso (soprattutto nei paesi dell'interno dove più sentito era il problema agrario) non soltanto ad un massiccio intervento più o meno intimidatorio nel corso delle competizioni elettorali, ma anche a una programmata azione di violenza contro coloro che si battevano per le riforme di struttura e per il processo di sindacalizzazione delle masse contadine, nel quadro di una politica unitaria diretta al miglioramento del tenore di vita delle classi lavoratrici.

In quegli anni, come già si è accennato, si sviluppò in Sicilia, sotto la spinta dei grandi partiti di massa, un movimento politico e sindacale che operò prevalentemente nel settore agrario, con l'apporto di elementi di tutte le tendenze, per incidere obiettivamente sulle strutture esistenti, con una serie di interventi che andarono dall'occupazione delle terre incolte alle rivendicazioni in materia di impossibile di mano d'opera e di riparto mezzadrile. Contro questo tentativo di rinnovamento la mafia ingaggiò una lotta sanguinosa, colpendo senza pietà e privando il movimento sindacale, ed anche politico, dei suoi esponenti migliori, di ispirazione cattolica e socialista, non solo al fine di ostacolare la riforma agraria nella sua attuazione, ma anche perchè non dovette sfuggirle che partiti e sindacati, rinnovati nelle strutture, potevano essere gli istituti, nei quali il singolo avrebbe finito col trovare la protezione necessaria, per uscirne infine dall'angusta sfera di una visione individualistica e affran-

carsi dalla sudditanza al potere illegale dei mafiosi.

L'elenco degli esponenti politici e dei sindacalisti assassinati in Sicilia negli anni immediatamente successivi al 1945 è particolarmente lungo e con ogni verosimiglianza non è nemmeno completo, non bastando talora la sola personalità della vittima a qualificare il delitto. Comunque l'elenco più attendibile dei sindacalisti e dei politici caduti per mano mafiosa comprende gli omicidi di Vito Allotta a Portella della Ginestra il 1° maggio 1947, di Pasquale Almerico a Camporeale il 25 marzo 1947, di Nicolò Azoti a Baucina il 21 dicembre 1946, di Giuseppe Biondo a Santa Ninfa il 22 ottobre 1946, di Paolo Bongiorno a Lucca Sicula il 20 settembre 1960, di Calogero Caiola a San Giuseppe Jato il 3 novembre 1947, di Pino Camilleri a Naso il 28 giugno 1946, di Vincenzo Campo a Gibellina il 22 febbraio 1948, di Calogero Cangelosi a Camporeale il 15 aprile 1948, di Salvatore Carnevale a Sciarra il 6 marzo 1955, di Giuseppe Carrubia a Partinico il 30 giugno 1947, di Giovanni Castiglione a Alia il 22 settembre 1946, di Margherita Cresceri a Portella della Ginestra il 1° maggio 1947, di Lorenzo Di Maggio a Portella della Ginestra il 1° maggio 1947, di Vincenzo Di Salvo a Licata il 17 marzo 1958, di Paolo Farina a Comitini il 28 novembre 1946, di Eraclito Giglia ad Alessandria della Rocca l'8 marzo 1951, di Gaetano Genco a Montedoro nel 1952, di Giovanni Grifò a Portella della Ginestra il 1° maggio 1947, di Gaetano Guarino a Favara il 16 maggio 1946, di Costanza Intravaia, Vincenzo La Fata, Filippo Lascari, Serafino Lascari, tutti a Portella della Ginestra il 1° maggio 1947, di Epifanio Li Puma a Petralia Sottana il 3 marzo 1948, di Vincenzo Lojacono a Partinico il 22 giugno 1947, di Pietro Maccarella a Ficarazzi il 19 febbraio 1947, di Giuseppe Maniaci a Terrasini il 25 novembre 1947, di Giovanni Megna a Portella della Ginestra il 1° maggio 1947, di Accursio Miraglia a Sciacca il 4 gennaio 1947, di Vito Montaperto a Palma di Montechiaro il 13 settembre 1947, di Nunzio Passafiume a Trabia il 18 giugno 1945, di Vito Pipitone a Marsala l'8 novembre 1947, di Giuseppe Puntarello a Ventimiglia

Sicula il 5 dicembre 1945, di Andrea Raia il 23 novembre 1946 a Casteldaccia, di Leonardo Renda ad Alcamo l'8 luglio 1949, di Placido Rizzotto a Corleone il 10 marzo 1948, di Leonardo Salvia a Partinico il 13 febbraio 1947, di Michelangelo Salvia a Partinico il 30 giugno 1947, di Nunzio Sansone a Villabate il 13 febbraio 1947, di Giuseppe Scalia a Cattolica Eraclea il 25 novembre 1945, di Giuseppe Spagnolo a Cattolica Eraclea il 13 agosto 1945, di Marina Spinelli a Favara il 16 maggio 1946, di Nicasio Triolo a Trapani il 10 ottobre 1948, infine di Francesco Vicari a Portella della Ginestra il 1° maggio 1947.

Per la strage di Portella della Ginestra, fu imputata, come è noto, la banda Giuliano, ma quasi tutti gli altri omicidi, che si sono ora elencati, rimasero impuniti o perchè ne restarono fin dall'inizio ignoti gli autori, o perchè coloro che ne furono accusati alla fine vennero sempre assolti. Sarebbe naturalmente impossibile e praticamente inutile rifare nei dettagli la storia di fatti così drammatici, che insanguinarono per tanti anni le campagne ed i paesi della Sicilia occidentale; ma non è possibile, anche per comprendere meglio un fenomeno così sconcertante, non fare particolare cenno, tra quelli citati, ad alcuni casi più significativi, per il tempo, per l'ambiente e le circostanze che li riguardano, ed anche perchè forse e più degli altri sottolineano l'incapacità che per quel periodo caratterizzò l'amministrazione giudiziaria in Sicilia, di assicurare alla giustizia gli autori di tanti efferati delitti.

Accursio Miraglia, segretario della Camera del lavoro di Sciacca, venne assassinato sul pianerottolo della propria abitazione nella tarda sera del 4 gennaio 1947.

Si iniziò procedimento penale a carico di Carmelo Di Stefano, Antonino Sabella, Francesco Segreto, Gaetano Vella, Francesco Pasciutta, Enrico Rossi, Bartolomeo Oliva, Pellegrino Marciante e Calogero Curreri, per avere i primi sei dato mandato agli altri tre di eliminare il Miraglia. Ma la Sezione istruttoria di Palermo, con sentenza del 27 dicembre 1947, su conforme richiesta del Procuratore generale, prosciolsse tutti per non aver commesso il fatto.

Successivamente sono stati compiuti vari tentativi per riprendere le indagini. Anche la Commissione ha avuto notizia di una lettera scritta al riguardo il 12 gennaio 1959 da un dirigente comunista, Antonello Scibilia, ed ha provveduto a pubblicarla integralmente in appendice alla relazione su mafia e banditismo (pag. 502), ma finora non è stato possibile far luce sull'efferato delitto, certamente determinato dall'interesse degli ambienti mafiosi a far tacere un oppositore sincero e instancabile.

Carmelo Silvia, sindacalista, Angelo Maccarella, sindacalista, Nicolò Azoti, sindacalista, Epifanio Li Puma, segretario della Federterra di Petralia Sottana, l'avvocato Vincenzo Campo, segretario provinciale della Democrazia cristiana di Trapani, furono anche loro trucidati, a colpi di lupara e secondo la tecnica sperimentata degli agguati mafiosi, senza che se ne potessero individuare o almeno sospettare gli assassini.

Placido Rizzotto, segretario della Camera del lavoro di Corleone, scomparve la sera del 10 marzo 1948. A distanza di oltre venti mesi furono ritrovati in una foiba della zona miseri resti umani che si ritenne gli appartenessero. Un ragazzo dodicenne, che avrebbe visto gli assassini, tale Giuseppe Letizia, sconvolto e agitato, venne portato in ospedale, dove Michele Navarra gli praticò una iniezione, dopo la quale il piccolo Letizia morì. Quali autori dell'efferato delitto, vennero rinviati a giudizio, dopo una lunga istruttoria, Pasquale Criscione, Vincenzo Collura, Biagio Cutrupia e Luciano Leggio, allora già latitante per precedenti delitti, ma tutti furono assolti per insufficienza di prove dalla Corte d'Assise di Palermo, con sentenza del 30 dicembre 1952. che dopo sette anni, l'11 luglio 1959, venne confermata dalla Corte di Assise d'Appello, per divenire poi definitiva, quando fu rigettato dalla Cassazione il ricorso proposto dal pubblico ministero.

Anche per gli omicidi di Calogero Cangelosi, sindacalista socialista, di Vincenzo Lojacono e Giuseppe Carrubia, sindacalisti, di Nicasio Triolo, vicesegretario della Democrazia cristiana di Trapani, non fu possibile identificare gli autori; mentre la Corte

di Assise di Appello di Palermo, con sentenza del 7 dicembre 1960, assolse per insufficienza di prove Bruno Isidoro, Gregorio Renzulli, Antonino Giambrone, Giuseppe Delizia e Giovanni Genovese, imputati dell'omicidio di Leonardo Renda, segretario della Democrazia cristiana di Alcamo, ucciso 11 anni prima, nel 1948.

Anche Eraclito Giglia e Gaetano Genco dirigenti locali della Democrazia cristiana, come l'avvocato Vito Montaperto, segretario provinciale della DC di Agrigento, vennero soppressi da persone rimaste sempre ignote.

Salvatore Carnevale, socialista, organizzatore sindacale di Sciara, fu ucciso, come si è detto, il 16 maggio 1955. Vennero imputati dell'assassinio quattro mafiosi, Antonino Mangiafridda, Giorgio Panzeca, Luigi Tardibuono e Giovanni Di Bella, che furono condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere, a cui il processo era stato rimesso per motivi di ordine pubblico; ma la Corte d'Assise di Appello di Napoli, giudicando in secondo grado, assolse gli imputati per insufficienza di prove, e la Corte di Cassazione rigettò il ricorso del pubblico ministero.

Pasquale Almerico, ex sindaco di Camporeale e segretario della locale sezione della DC, fu ucciso la sera del 25 marzo 1957, in un agguato, nel pieno centro del paese, nel quale fu ferito anche suo fratello Liborio e perse la vita un passante occasionale, Antonino Pollari. Fu iniziato procedimento penale a carico di Giovanni Sacco, capo-mafia di Camporeale, di cui il Pubblico ministero chiese il rinvio a giudizio per i delitti di strage, di tentato omicidio e di associazione per delinquere; ma la Sezione istruttoria presso la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 21 luglio 1958, prosciolsse il Sacco per insufficienza di prove, pur non mancando di rilevare come il piccolo paese di Camporeale fosse tenuto in pugno dagli esponenti della mafia e quindi dal Sacco, tanto da rendere impossibile al povero Almerico di continuare ad esercitare, con quella libertà e quella indipendenza di giudizio che egli giustamente pretendeva, le funzioni di sindaco e di segretario della DC.

Nello stesso periodo di tempo, oltre agli omicidi sindacali e politici, furono molte altre e altrettanto gravi le manifestazioni delittuose dell'attività mafiosa nelle campagne siciliane, in quel mondo in cui andava morendo la vecchia società pastorale ed agricola e si sperava che si sviluppasse una società moderna ed evoluta.

Basta pensare, per averne un'idea, che soltanto nel piccolo paese di Santa Ninfa, in provincia di Trapani, furono ben 25 gli omicidi di marca mafiosa nell'arco di tempo che va dal 1946 al 1962, quelli in persona di Vito Chiaromonte, Orazio Morselli, Giuseppe Biondo, Giuseppe Salvo, Vito Palmeri, Francesco Di Stefano fu Alessio, Francesco di Stefano di Paolo, Vincenzo Mangogna, Giuseppe Mangogna, Salvatore Giambalvo, Vincenzo Biondo, Antonino Bellafiore, Salvatore Di Prima, Vincenzo Giambalvo, Nicolò Pizzitola, Giuseppe Martino, Mario Leggio, Pietro Cordio, Gemma Baldassarre, Francesco Di Stefano, Giuseppe Spina, Giacomo Spina, Giacomo Palmeri, Pasquale Di Prima, Tommaso Castiglione e Virgilio Piazza.

Anche nel territorio di Corleone, l'attività sanguinosa della mafia capeggiata da Michele Navarra e da Luciano Leggio ebbe continue esplosioni e toccò il vertice, con una lotta spietata tra le opposte fazioni, dopo l'eliminazione fisica del Navarra, esponente del gruppo mafioso avversato da Luciano Leggio, e che venne crivellato di colpi in automobile insieme ad un ignaro compagno di viaggio, il dottor Giovanni Russo, il 2 agosto 1958.

Infine, in un'altra ristrettissima zona ad economia, nemmeno agricola, ma pastorale, quella che è compresa nel triangolo Mistretta-Tusa-Pettineo, furono commessi, sempre in quegli anni ed in un periodo relativamente breve, 13 omicidi, anche essi di carattere mafioso, e tutti ispirati da causali spesso inverosimili in pieno secolo ventesimo, come il desiderio di un misero guadagno, la necessità di sfruttare un campo praticamente senza risorse, la rappresaglia per il furto di un animale, la vendetta per un motivo senza significato.

In particolare, il 12 febbraio 1953, a Pettineo, fu ucciso a colpi di pistola da persone rimaste sconosciute, Angelo Turrisi, un possidente che esercitava nella zona un predominio personale, quale noto e temibile mafioso del territorio delle Madonie.

Nella notte sull'11 agosto 1956, fu ucciso a fucilate, in Castel di Lucio, il bracciante Rosario Patti, ed anche questa volta gli assassini rimasero ignoti.

Il 6 gennaio 1957, in contrada Verdecanna di Mistretta, fu uccisa a colpi di scure la guardia giurata Liborio Frascaonà e il suo corpo venne poi dato alle fiamme.

Il 23 febbraio 1958, il fattore Vincenzo Franco fu strangolato nelle campagne di Tusa e il suo scheletro venne rinvenuto cinque mesi dopo, il 18 luglio dello stesso anno, senza che nemmeno questa volta fosse possibile assicurare i colpevoli alla giustizia, dato che la Corte di Assise di Messina assolse gli imputati, per insufficienza di prove, con sentenza del 21 dicembre 1962.

Il 27 dicembre 1958, sempre nella zona di Tusa, venne ucciso con un colpo di fucile a lupara il pastore Francesco Nicolosi. Anche per questo delitto si brancolò nel buio per molti mesi, finchè risultò che il Nicolosi aveva negato il diritto di passaggio su un proprio fondo ai fratelli Giuseppe, Giovanni e Santi Mastrandrea e aveva inoltre rubato a quest'ultimo alcuni bovini. Santi Mastrandrea fu allora accusato dell'omicidio del Nicolosi, ma la Corte d'Assise di Messina lo assolse per insufficienza di prove con sentenza del 21 dicembre 1962.

Il 6 aprile 1959, il pastore Calogero Macchio Calanni, residente a Castel di Lucio, venne ucciso da ignoti a colpi di lupara, in contrada Lissanò di Tusa.

Il 28 settembre 1958, in contrada Lima di Mistretta venne trovato ucciso con colpi di scure il pastore Benedetto Chiavetta. Si procedette per l'omicidio contro Luigi Di Gangi, anche egli pastore, ma la Corte di Assise lo assolse ancora una volta per insufficienza di prove ed anche l'omicidio di Chiavetta restò così avvolto nell'ombra, senza che se ne conoscano gli autori e il movente.

Il 4 maggio 1960, il pastore Mauro Cassata, di 21 anni, e i fratelli Rosario, di 17 anni, e

Angelo, di 12, nell'uscire dall'abitato di Tardara di Tusa, trovarono la morte sotto le raffiche di dieci colpi di lupara, sparati da ignoti che si erano messi all'agguato dietro un muretto. Si procedette a carico di Placido Macina e dei fratelli Giovanni e Giuseppe Mastrandrea, ma in data 21 maggio 1961 la Sezione istruttoria presso la Corte d'Appello di Messina li assolse il primo per non avere commesso il fatto e gli altri due per insufficienza di prove.

Il 21 febbraio 1962, nella zona di Pettineo, venne ucciso a colpi di lupara il pastore Sebastiano Russo, ma anche questa volta l'Autorità giudiziaria prosciolsse per insufficienza di prove e alcuni con formula ampia coloro che erano stati indiziati del delitto.

Sempre in agro di Pettineo, il 26 agosto 1962, venne ucciso un altro pastore del luogo, Angelo Rampulla, ma ancora una volta la Corte d'Assise di Messina assolse per insufficienza di prove Angelo Russo, che era stato rinviato a giudizio come autore dell'omicidio.

Il 29 dicembre 1965 Salvatore Calogero Marchese, una guardia giurata dipendente dal Consorzio proprietari terrieri di Mistretta, venne ucciso in contrada Castelli, a colpi di lupara, e come al solito gli autori rimasero ignoti.

Nemmeno un mese dopo, il 22 gennaio 1966, sempre a Mistretta, un pastore di Castel di Lucio, Giuseppe Alercia, venne ucciso con una fucilata in contrada Cigno d'oro, mentre il 24 marzo di quell'anno la terribile serie di omicidi, commessi nella zona di Mistretta, continuava con l'assassinio di Carmelo Battaglia, di cui si tornerà a parlare in seguito.

In complesso, come si è detto, furono tredici omicidi, a cui si aggiungono due tentati omicidi in persona di Giuseppe Antonio Gagliano (23 dicembre 1957) e di Nicolò Cangeli (12 novembre 1960), anche essi compiuti sullo sfondo fosco di una natura selvaggia e avara, in un contrasto di sentimenti e di interessi, non sempre comprensibile per chi non abbia conoscenza di quelle zone e delle tristi condizioni che allora caratterizzavano le popolazioni locali.

Si trattò in tutti i casi, e non solo per quelli avvenuti tra Tusa e Mistretta, ma anche per gli altri omicidi, di cui si è prima parlato e in particolare per quelli che fecero vittime tra i sindacalisti e gli uomini politici, di manifestazioni di delinquenza, che erano intrinsecamente legate alle strutture prevalentemente agricole della società siciliana di allora, ed anche alle condizioni in cui si svolgevano l'agricoltura e le attività connesse. Tra queste, la pastorizia, aveva allora (e in certa misura ha tuttora) un suo specifico rilievo, per le possibilità di occupazione che essa offre in certe zone dell'Isola, e per le difficoltà di mettere altrimenti a frutto ampie estensioni dell'entroterra siciliano. Ma in quegli anni la pastorizia si esercitava con animali bradi e con imprese armentizie in forme tali da rendere facili le infiltrazioni mafiose, così come è dimostrato, tra l'altro, dal fatto che alcuni capi riconosciuti della mafia, quali Calogero Vizzini, Giuseppe Genco Russo e lo stesso Luciano Leggio, furono proprietari o interessati all'allevamento di grosse mandrie di animali vaganti fra i diversi fondi.

Fu appunto da questa presenza mafiosa nella pastorizia che trassero origine i delitti di sangue avvenuti tra Tusa e Mistretta e fu intorno al pascolo brado che nacque e si sviluppò quella che venne chiamata, nel periodo in cui fu più fiorente, la mafia dei pascoli, e che era costituita da varie componenti: anzitutto il capraio, proprietario di qualche diecina di capi, che viveva una vita di stenti dietro ai suoi animali che, se pure pochi, potevano però arrecare grandi danni alle piantagioni, data l'estrema difficoltà di controllarli; poi il grande allevatore, che possedeva migliaia di animali fra capi grossi e piccoli e che, pur vivendo in città, era sempre pronto a dare man forte ai suoi uomini, rigorosamente e gerarchicamente organizzati, anche qui con a capo il campiere; infine, specialmente nei Nebrodi, ma anche nelle Madonie e nei monti del palermitano, soprattutto a Piana dei Greci, la società dei pastori, di regola parenti fra loro.

In tutta la gamma di questa loro tipologia, i pastori di Sicilia erano, almeno nei decenni che seguirono la fine della guerra,

tutt'altra cosa rispetto a quelli delle grandi imprese zootecniche delle Americhe, del centro e del nord Europa e della nostra stessa Italia, e si differenziavano anche dai pastori nomadi dell'oriente europeo e dell'Africa, in quanto, contrariamente alle abitudini di questi ultimi, non portavano la famiglia nelle loro peregrinazioni, ma la lasciavano nei paesi, lontano dai luoghi in cui vivono le mandrie, esponendosi così al pericolo di una maggiore irrequietezza e di una più viva insoddisfazione per il loro modo di vita.

A ciò si aggiunga che in una povertà di flora pabulare, dovuta all'eccessivo sfruttamento conseguente al sovraccarico di peso vivo per unità di superficie, gli animali non trovavano (e tuttora non sempre trovano) alimento sufficiente, soprattutto nei mesi più freddi e in quelli più caldi. Ne derivava una frequenza di sconfinamento, che era in pratica impossibile evitare, e di conseguenza una serie di azioni di intimidazione nei confronti dei proprietari dei terreni vicini, o di ritorsione da parte dei soggetti che avessero ricevuto danni dagli animali bradi.

Era perciò naturale in una simile situazione la presenza di pastori o di allevatori che diventavano mafiosi, per il modo stesso in cui vivevano e in cui esercitavano la loro attività. Così si spiega, col clima di violenza, di intimidazione, di ricatti, che era proprio di quell'attività, la lunga serie di delitti che insanguinò le campagne tra Mistretta, Tusa e Pettineo, negli anni tra il 1945 e il 1960.

3. — *Gli interventi giudiziari. Limiti e anomalie.*

Oltre ai numerosi delitti di sangue, commessi nel periodo considerato e di cui si è fatto un elenco sommario e largamente incompleto, molti altri reati di tipica marca mafiosa resero in quel tempo pericolosa e difficile la vita delle popolazioni siciliane nelle campagne occidentali dell'Isola. Ebbero particolare frequenza, specie negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra, i sequestri di persona, a scopo di rapina e di estorsione. Così come dilagarono, nelle zone agricole, i delitti di danneggia-

mento e di abigeato; caratterizzati i primi, non soltanto dal grave e connaturale attentato al patrimonio e alla libertà morale delle vittime, ma anche dal nocimento non meno grave che essi provocarono all'economia di alcune parti del territorio isolano e dalla generale sfiducia verso i pubblici poteri che derivò dalla frequenza con cui venivano commessi; diffusi i secondi, soprattutto nelle campagne dell'interno, allo scopo ovviamente di illecito profitto patrimoniale, ma anche, sebbene più di rado, a fini di punizione o di vendetta. Non mancarono inoltre i delitti di estorsione e di rapina, spesso aggravati questi ultimi dal fatto che la violenza o la minaccia venivano eseguite con armi o da persone mascherate; e infine i delitti di violenza privata, particolarmente insidiosi, per la tendenza delle vittime a tollerare le vessazioni mafiose e a non denunciare i torti subiti e per la conseguente, pratica impossibilità di pervenire ad un accertamento giudiziario delle singole responsabilità.

Gran parte di questi delitti e di quelli di sangue, e forse si può dire la loro stragrande maggioranza, rimasero, come già risulta da quanto prima si è accennato, in pratica impuniti, o perchè non si riuscì nemmeno ad individuarne i possibili autori, o perchè coloro che furono imputati vennero poi assolti, la maggior parte delle volte, per insufficienza di prove.

Le allarmanti proporzioni che ebbe il fenomeno nel periodo di tempo che qui interessa e le ripercussioni che ne derivarono sulla pubblica opinione indussero la Commissione parlamentare, sin dalla sua istituzione, a dedicare specifica attenzione ai problemi connessi al funzionamento dell'amministrazione della giustizia, in relazione ai reati di mafia. In particolare, come già si è accennato, durante la IV Legislatura, uno speciale Comitato della Commissione prese in esame numerosi processi penali definiti dagli uffici giudiziari della Sicilia occidente tra il 1° gennaio 1946 e il 31 dicembre 1964 con sentenze istruttorie o dibattimentali di assoluzione per insufficienza di prove nei confronti di imputati di delitti, consumati o tentati, di omicidio volontario, strage, associazione per delinquere, estorsione,

rapina, sequestro di persona, violenza privata, incendio doloso, abigeato, danneggiamento, dei reati cioè più caratteristici e frequenti tra quelli che vengono commessi da mafiosi o che hanno comunque un movente di impronta mafiosa.

Successivamente, la Commissione ha portato di nuovo la sua attenzione sul materiale raccolto in quella occasione, e ciò nel quadro di un'indagine di più ampio respiro, diretta da un lato ad individuare (con riguardo non solo alla delinquenza connessa alla mafia agricola, ma più in generale a tutti i delitti di stampo mafioso) le cause e le circostanze che hanno compromesso o pregiudicato, nel tempo, il corso della giustizia in questo settore così delicato, e dall'altro a studiare i rimedi più adeguati, che possano porre riparo — nei limiti di compatibilità con le garanzie assicurate a tutti dallo Stato di diritto — alla possibile inefficacia degli interventi giudiziari di fronte alla mafia, a un fenomeno cioè che, qualora superi una certa misura, può finire col gettare discredito sugli organi dello Stato, col rafforzare la speranza dell'impunità dei mafiosi, con l'indebolire il prestigio dei pubblici poteri.

A questi fini, la Commissione ha dovuto naturalmente portare il suo esame, non solo su processi già definiti, ma anche su fatti dai quali poteva derivare, per singole persone, una specifica responsabilità o per i quali erano addirittura in corso procedimenti penali.

Nell'esercizio di questo suo compito, però, la Commissione non ha mai inteso superare, nè di fatto ha mai superato, i limiti che incontra l'istituto dell'inchiesta parlamentare nei rapporti con l'attività della Magistratura.

La nostra Costituzione si occupa, come è noto, della funzione giurisdizionale negli articoli 101 e seguenti, laddove prima afferma che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, e poi aggiunge che la Magistratura, governata dal Consiglio superiore, costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104) e che la legge assicura l'indipendenza anche delle giurisdizioni speciali (art. 108). In questo modo la Costitu-

zione, da un lato ribadisce il principio, già operante nel sistema, dell'assoluta indipendenza della funzione giurisdizionale e della sua inconciliabilità con qualsiasi tipo di sindacato politico, e dall'altro denuncia il principio ulteriore che la Magistratura, e cioè il complesso degli organi (ordinari e speciali) a cui quella funzione è affidata, fruisce di una larga autonomia ed indipendenza nei confronti degli altri poteri dello Stato.

La funzione giurisdizionale, perciò, in quanto manifestazione di un giudizio, si sottrae, nell'ambito delle istituzioni e per ciò che attiene ai suoi risultati concreti, a ogni intervento censorio che non provenga da organi giudiziari di grado superiore; mentre d'altra parte l'indipendenza assicurata all'apparato giurisdizionale, in quanto tale, finisce col coprire tutte le funzioni, che la legge gli riserva, anche se diverse da quelle propriamente giurisdizionali.

Non v'è dubbio di conseguenza che dagli accennati principi derivi un limite all'istituto dell'inchiesta parlamentare, non solo per quanto attiene al contenuto della funzione giurisdizionale, ma anche per ciò che riguarda l'attività degli organi della Magistratura e dei soggetti ad essa estranei, ma comunque operanti a fini giurisdizionali. Si tratta di un limite per così dire connaturale al potere d'inchiesta, tanto che, come già si è visto nella parte dedicata ai precedenti parlamentari, il Senato e la Camera, in sede di discussione e approvazione della legge istitutiva della Commissione, votarono un ordine del giorno di eguale tenore, in cui si affermava che « Il Parlamento, richiamandosi ai principi della Costituzione della Repubblica, che consacrano l'indipendenza della Magistratura, ritiene che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, nell'espletamento dei suoi compiti, non debba interferire nell'attività dell'Autorità giudiziaria e degli organi da questa dipendenti ». A queste raccomandazioni la Commissione si è sempre scrupolosamente attenuta, curando di evitare ogni valutazione del contenuto delle singole decisioni emesse in sede giudiziaria, e quindi ogni tipo di controllo, anche indiretto, sulle soluzioni date a determinati procedimenti. La Commissio-

ne però sarebbe evidentemente venuta meno ai suoi compiti istituzionali e al suo stesso dovere se il rispetto per l'indipendenza della Magistratura l'avesse indotta ad astenersi dallo studio della delinquenza mafiosa e correlativamente del comportamento tenuto al riguardo dalla Magistratura e più in generale dagli organi giudiziari.

In effetti, il problema della coesistenza sugli stessi fatti di un'inchiesta parlamentare e di istruttorie giudiziarie (esaurite o in corso) si risolve considerando che in casi del genere, per salvaguardare a sufficienza l'autonomia della Magistratura basta che l'inchiesta non sia in nessun modo preordinata o diretta al sindacato delle (singole) decisioni giudiziarie o all'accertamento di responsabilità penali, o comunque individuali. La Commissione, appunto, non ha mai avuto di mira simili risultati, ma anche in questo settore si è sempre fedelmente attenuta ai limiti, ad essa assegnati dalla legge istitutiva, di accertare la genesi e le caratteristiche del fenomeno della mafia e di proporre le misure necessarie per reprimerne le manifestazioni ed eliminarne le cause. Ma, in questa prospettiva, la Commissione ha creduto legittimo non solo, ma indispensabile, rivolgere la sua attenzione ai fatti di mafia, penalmente rilevanti, di cui si è interessata l'Autorità giudiziaria; ciò proprio allo scopo da un lato di studiare uno degli aspetti più rilevanti e insieme più significativi della mafia, quello appunto delle sue iniziative delittuose, e dall'altro di accertare le eventuali disfunzioni dell'amministrazione della giustizia di fronte a fatti del genere, e quindi di individuare i rimedi necessari ed opportuni per il migliore funzionamento della giustizia nello specifico settore.

Nello svolgere questo compito, la Commissione non ha mai inteso dare un giudizio sulla corrispondenza alle emergenze istruttorie delle singole decisioni dell'Autorità giudiziaria, nè ha voluto sindacare o criticare il giudizio dato dai magistrati nelle varie e spesso intricate vicende di marca mafiosa che li hanno occupati, nel corso degli anni; ma non ha potuto tuttavia fare a meno di valutare nel suo complesso il comportamento tenuto di fronte ai fatti di mafia della Magistratura

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e dagli organi di Polizia, appunto per accertare se i risultati che si sono ottenuti (e che si ottengono) nella repressione della delinquenza mafiosa siano o no diversi e di minore efficacia rispetto a quelli conseguiti nella lotta alla criminalità non mafiosa, e per individuare in caso affermativo, anche riguardo a questo come a tutti gli altri settori dei pubblici poteri, se siano deprecabili infiltrazioni mafiose, colpevoli cedimenti o cause di altro genere ad avere ostacolato, nei confronti della mafia, l'opera della Polizia e della Magistratura.

Più specificamente, nel procedere a questa doverosa ricerca, la Commissione ha avuto di mira due finalità, quelle di accertare: 1) se i delitti di mafia rimangono o no impuniti in percentuale superiore ai reati con diversa causale e 2) quali siano le ragioni di un simile fenomeno, in particolare se siano dovute a fattori esterni, come i modi di esecuzione del delitto, la condotta dei soggetti interessati, eccetera, oppure a fattori in qualche misura connessi con l'atteggiamento della Polizia e della Magistratura rispetto ai delitti di mafia.

Ai fini della prima indagine, la Commissione ha curato anzitutto di accertare il numero dei processi definiti, per ogni anno dal 1946 in poi, dagli uffici giudiziari dei distretti mafiosi, separando, tra essi, quelli iniziati e conclusi contro ignoti da quelli definiti invece con sentenze istruttorie o dibattimentali, di assoluzione o di condanna. Sono stati poi distinti, soprattutto sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici interessati, ma anche con un esame diretto dei fascicoli, i processi relativi a delitti di mafia da quelli che invece riguardavano reati in nessun modo riconducibili al fenomeno in questione.

Purtroppo, i dati che così si sono avuti a disposizione non sono stati sufficientemente completi, per una serie di ragioni, che qui sarebbe inutile indicare, ma soprattutto per la difficoltà di individuare, in relazione ai vari reati, una sicura causale di stampo mafioso.

Si può dire tuttavia con certezza, almeno in relazione al periodo che va dal 1945 all'ultima frazione degli anni sessanta e per

i delitti commessi nelle zone agricole dell'Isola, che i reati di mafia rimasti impuniti superano di gran lunga quelli di diverso tipo, per i quali si è registrato un uguale insuccesso delle indagini giudiziarie. In particolare, sono risultati numerosissimi, negli accennati limiti di spazio e di tempo, i processi di mafia iniziati e conclusi contro persone mai identificate; così come si è accertato che l'uso, anche in istruttoria, della formula assolutoria per insufficienza di prove fu particolarmente frequente negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra, per andarsi poi man mano riducendo, sino a registrare, sempre per i reati di mafia, una caduta verticale, tale da restringere il fenomeno in proporzioni accettabili e pienamente spiegabili.

Passando quindi alla ricerca delle cause dell'insuccesso che caratterizzò, nel periodo considerato (e nei limiti accennati), l'intervento e le iniziative degli uffici giudiziari siciliani di fronte ai reati di mafia, la Commissione ha dovuto rilevare che una serie di anomalie procedimentali (per le quali non si è mai cercato di stabilire in che misura abbiano potuto incidere sulla formazione dei singoli giudizi) indubbiamente connotò le vicende processuali, prese in esame dallo speciale Comitato di cui prima si è fatto cenno, e successivamente valutate di nuovo, per un necessario approfondimento.

Si è così in primo luogo rilevato che in molti casi i Giudici istruttori pervennero a conclusioni assolutorie, senza dare il peso necessario alla circostanza che secondo il nostro sistema per rinviare a giudizio l'imputato non sono indispensabili le stesse prove che occorrono per condannarlo, ma bastano invece tutti e solo quegli elementi, sia pure indiziari, che consigliano comunque un'indagine dibattimentale diretta proprio al fine di raccogliere la prova di un'eventuale reità.

Al contrario, con alcune delle sentenze esaminate, si pervenne al proscioglimento con formula dubitativa sulla considerazione che non erano emerse le prove della colpevolezza dell'imputato, come cioè se si fosse dovuto esprimere un giudizio di certezza e non di semplice possibilità sull'opportunità

dell'ulteriore indagine dibattimentale in relazione agli elementi già raccolti.

Inoltre, talune decisioni assolutorie, anche per delitti gravissimi, furono spesso motivate in modo eccessivamente sintetico, senza un riferimento puntuale ed approfondito agli elementi di prova raccolti. La circostanza può anche trovare spiegazione nella constatata impossibilità di conseguire comunque risultati migliori e in una specie di fatalistica rassegnazione di fronte a delitti, rispetto ai quali le indagini sono sempre particolarmente difficoltose, anche per le cause generali del disservizio giudiziario. Ma non si può tuttavia fare a meno di rilevare che, accanto a queste telegrafiche motivazioni di assoluzioni, che avrebbero perlomeno dovuto presupporre il vaglio rigoroso delle contrastanti circostanze acquisite, stanno poi elaborate e lunghe decisioni, volte a criticare elementi validi di accusa e ad accreditare le tesi difensive.

Si è ancora notato che, sempre nel periodo che qui viene in considerazione, la durata delle istruttorie non fu ogni volta proporzionata alla gravità dei fatti e comunque alle loro circostanze. Talora, a distanza di pochi mesi dal commesso reato, vennero definite istruttorie anche complesse, che sarebbe stato invece possibile non concludere in breve tempo con formula assolutoria, ma indirizzare verso l'indagine dibattimentale o mantenere ulteriormente pendenti nel tentativo di esperire altri possibili mezzi di indagine. Altre volte, invece, le decisioni di assoluzione intervennero a distanza di anni, ma senza che si mettesse a frutto il tempo trascorso per approfondire o estendere gli accertamenti istruttori. Tra le altre, l'istruttoria per l'omicidio in persona del sindacalista Accursio Miraglia, ucciso a Sciacca il 4 gennaio 1947, si concluse in soli sette mesi con la requisitoria del Pubblico ministero di proscioglimento degli imputati con formula piena e con la successiva conforme sentenza della Sezione istruttoria della Corte d'Assise di Palermo in data 27 dicembre 1947. Di contro, altre istruttorie per fatti di minore importanza rimasero pendenti per anni prima di pervenire ad una conclusione, mentre anche nel caso di rinvio a giudizio, trascorsero

a volte lunghi anni, tra il dibattimento di primo grado e quello di appello, a tutto discapito della freschezza e vivacità dei ricordi, e quindi della genuinità della prova. Così, ad esempio, non si può passare sotto silenzio che per l'omicidio in persona di Placido Rizzotto, attribuito tra gli altri a Luciano Leggio e avvenuto il 10 marzo 1948, la sentenza assolutoria della Corte di Assise di Palermo intervenne a quasi cinque anni di distanza dal delitto, il 30 dicembre 1952, e la sentenza d'appello che confermò l'assoluzione di tutti gli imputati fu pronunciata addirittura nel luglio 1959, a ben undici anni dal fatto.

Si deve anche ricordare che la maggior parte delle volte, non appena le indagini per un delitto si indirizzavano verso un individuo determinato e costui veniva posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria, ogni altra pista veniva immediatamente abbandonata, sia dalla Polizia che dalla Magistratura, e ogni altra ipotesi di responsabilità diversa veniva quindi implicitamente accantonata. La Polizia in simili casi sospendeva ogni attività, per non interferire nell'istruzione giudiziaria in corso, mentre dal canto loro i magistrati di null'altro si preoccupavano che di raccogliere elementi di prova nei confronti degli inquisiti: sì che il problema in definitiva non era più di accertare chi fosse stato a commettere il delitto, ma solo di verificare se a commetterlo fosse stata la persona denunciata. Avvenne così che per lungo tempo si condussero istruttorie volte soltanto a controllare se l'imputato fosse colpevole, mentre si tralasciarono tutte le altre possibili ipotesi, con la conseguenza perciò che, nel caso di errori della Polizia o di accuse calunniose o di calcolo studiato negli ambienti mafiosi di prospettare un falso colpevole, proprio per stornare le indagini dalla pista giusta, la sospensione dell'attività istruttoria in direzioni diverse da quella per prima imboccata finì col favorire, una volta assolto il presunto autore del reato, il vero colpevole, in quanto impedì a distanza di tempo di riprendere una ricerca interrotta e quindi di sollevare il manto dell'oblio, che aveva finito col coprire i responsabili con una vera e propria immunità.

Fu ancora nel periodo qui considerato che si mise talora in discussione l'indipendenza e l'obiettività dei giudici popolari delle Corti di Assise, competenti a giudicare proprio i delitti più gravi, e che si pensò che la sincerità dei testimoni potesse essere compromessa con maggiore facilità in ambienti tradizionalmente chiusi e legati a mentalità e costume mafiosi. Si ritenne perciò che potesse porsi riparo all'accennato inconveniente con la rimessione dei processi ad altri giudici, di cui infatti largamente si servì in quegli anni il Procuratore generale di Palermo, per avere avuto sentore, come egli stesso ebbe a dichiarare nel suo discorso inaugurale del 13 gennaio 1966: « di fatti e circostanze che inducevano ragionevolmente a temere la esistenza di occulte manovre tendenti a turbare, anche mediante minacce più o meno palesi, la serenità dei giudici popolari e dei testimoni nei giudizi di Corte di Assise riguardante delitti di carattere mafioso » e per avere avuto, sempre nei confronti dei giudici popolari, « concreti motivi per temere che essi potessero cedere a pressioni e minacce da parte di elementi mafiosi ».

Sulla base di queste congetture, furono pertanto rimessi ad altri giudici gravi processi per delitti di mafia, quali quello a carico degli autori dell'omicidio di Lupo Leale, quello a carico degli assassini del Commisario Cataldo Tandoj, quello per associazione a delinquere e per una serie di gravissimi delitti, nei confronti dei più noti mafiosi, quello infine a carico di Luciano Leggio e di altri, per l'assassinio di Michele Navarra e per gli omicidi che ne seguirono e che insanguinarono le campagne di Corleone.

Si è anche constatato che negli anni presi in considerazione, e in relazione ai tipi di reati che più spiccatamente traevano la loro origine dalla mafia agricola, era abbastanza frequente il caso che i giudici di appello, mentre di rado accoglievano le impugnazioni del Pubblico ministero, erano invece spesso propensi a riformare le decisioni gravate in favore degli imputati, togliendo così efficacia e potere coercitivo o intimidatorio ai provvedimenti di primo grado e contribuendo

do d'altra parte a diffondere una sottile sfiducia nell'amministrazione della giustizia ed anche a insinuare nei mafiosi l'erronea opinione che fosse sempre possibile, dopo la condanna, ottenere nei gradi ulteriori del giudizio, un risultato più favorevole.

Specie in tema di misure di prevenzione, la Corte d'Appello di Palermo, giudicando in secondo grado sui ricorsi prodotti contro provvedimenti del Tribunale a carico di elementi sospettati di appartenenza alla mafia, manifestò spesso, nel passato, la tendenza a revocare le misure inflitte, dai primi giudici o ad attenuarne l'entità, con una riforma delle decisioni impugnate e in particolare dei provvedimenti che imponevano il soggiorno obbligato in comuni diversi da quelli di abituale dimora. Di conseguenza, per l'addietro, mentre noti e pericolosi mafiosi poterono beneficiare di una riduzione della durata delle misure di prevenzione, altri, non meno mafiosi e temibili, poterono addirittura, mercè la clemenza dei giudici di secondo grado, rientrare nei luoghi di residenza a seguito della revoca del soggiorno obbligato inflitto dal Tribunale, acquistando così rinnovato prestigio, provocando un giustificato allarme nelle popolazioni locali, e aggravando il senso di sfiducia nell'autorità dello Stato, con la possibilità ulteriore che veniva offerta in tal modo nuova linfa all'attività delinquenziale.

L'ultimo rilievo riguarda l'orientamento allora abbastanza frequente dei magistrati istruttori di svalutare i risultati delle indagini di polizia giudiziaria e dare peso alle dichiarazioni rilasciate agli organi di polizia da imputati e da testimoni, quando fossero state ritrattate davanti al giudice, e per il solo fatto della ritrattazione. Numerosi imputati di delitti gravissimi, i quali avevano confessato agli organi di polizia o erano stati raggiunti dalle accuse di testimoni, che in un primo tempo li avevano indicati come gli autori di questi delitti, furono prosciolti per insufficienza di prove, spesso in istruttoria, perchè le confessioni o le testimonianze erano state in seguito ritrattate. Quasi sempre naturalmente coloro che ritrattavano le dichiarazioni iniziali sostenevano di averle rese per le violenze o le pres-

sioni a cui affermavano di essere stati sottoposti dagli organi precedenti, ma furono ben rari i casi in cui i giudici ritennero necessario, prima di addivenire a una definizione istruttoria, di sentire a confronto gli inquisiti e i verbalizzanti, o di svolgere le opportune indagini per saggiare la fondatezza delle ragioni addotte a motivo delle pretese fallaci dichiarazioni rese inizialmente. Nella maggior parte dei casi, invece, i giudici si accontentarono della circostanza che le deposizioni raccolte dalla polizia giudiziaria non erano state confermate al magistrato, nè pensarono mai, se non in rarissime occasioni, di iniziare l'azione penale a carico degli ufficiali di polizia presunti autori dei denunciati abusi o a carico dei calunniatori, ove tali abusi non fossero mai avvenuti.

Inoltre, nell'epoca qui considerata, avvenne spesso che i giudici usassero nelle sentenze il termine « stragiudiziale » per indicare le dichiarazioni rese da imputati o da testimoni agli inquirenti; e ciò senza considerare che l'attività di polizia giudiziaria, pur non essendo attività del giudice, rientra comunque nel processo, tanto è vero che nel vigente codice di procedura essa viene regolata tra gli atti preliminari di istruzione, dei quali tratta il libro secondo, intitolato appunto all'istruzione penale. D'altra parte, le dichiarazioni dei testimoni ascoltati dalla polizia venivano abitualmente indicate col termine « propalazioni », e ciò non soltanto nel caso in cui i testi si limitavano a riferire voci correnti nel pubblico o comunque di ignota provenienza, ma anche quando raccontavano episodi personalmente vissuti o colloqui avuti direttamente con persone determinate e magari con gli stessi indiziati.

L'uso continuo e pressochè costante di siffatta terminologia, mentre non serviva a censurare nei modi opportuni gli eventuali specifici comportamenti arbitrari di determinati esponenti della polizia, finiva col rivelare una generica pericolosa predisposizione di scarso apprezzamento per l'operato delle forze dell'ordine; con la conseguenza di rendere ancora più difficile l'attività della polizia giudiziaria, che già si svolgeva in condi-

zioni di notevole difficoltà per gli abili meccanismi di difesa predisposti dagli ambienti legati agli imputati, e di costringere in particolare gli inquirenti ad assicurarsi anticipatamente la prova della propria obiettività, magari facendo assistere numerosi testimoni alla verbalizzazione delle dichiarazioni raccolte.

Ciononostante, in relazione a gravi delitti riconducibili alle iniziative della mafia nel feudo, furono abbastanza numerosi, come prima si è accennato, i casi di imputati che dopo la confessione resa alla Polizia si videro prosciolti, per insufficienza di prove e anche con formula piena addirittura in istruttoria, per il solo fatto che il giudice, senza altra autonoma valutazione critica e facendo leva sulla mera contrapposizione tra dichiarazioni « stragiudiziali » e dichiarazioni « giudiziali », ritenne di non attribuire alle confessioni e alle dichiarazioni (propalazioni) raccolte dalla Polizia neppure il lieve valore di indizio, almeno tale da giustificare la celebrazione del dibattimento.

Così, ad esempio, con la sentenza del 21 maggio 1952, nel procedimento penale contro Castrense Madonia ed altri, la Sezione istruttoria di Palermo assolse i prevenuti per insufficienza di prove, con la sola motivazione che la confessione e la chiamata di correo fatta da uno degli imputati ai Carabinieri non poteva da sola assurgere a dignità di prova; così ancora la stessa sezione istruttoria, in un altro procedimento penale, assolse Salvatore Mannino dal delitto di rapina aggravata, limitandosi ad osservare che le dichiarazioni di accusa rese da un testimone ai Carabinieri e indicate come « propalazioni » non potevano avere il valore di prova, anche se poste in relazione con la latitanza dell'imputato e con il suo tentativo di espatrio; mentre con una successiva sentenza del 29 aprile 1953, tornò ad assolvere il Madonia da altri gravissimi delitti, perchè gli unici elementi di accusa a suo carico erano costituiti dalle propalazioni stragiudiziali di un testimone, poi ritratte dinanzi al giudice; sempre la Sezione istruttoria di Palermo, infine, con sentenza del 3 giugno 1953, assolse Giuseppe Cucinella dal delitto di omicidio perchè gli unici ele-

menti di accusa (erano) costituiti dalla sua stragiudiziale confessione e dalle propalazioni pure extragiudiziali di Pisciotta Francesco, che però, essendo state ritrattate giudizialmente, non avendo trovato confronto in altre risultanze processuali, non si ritenne potessero assurgere a dignità di prova certa a carico del prevenuto.

Un analogo procedimento venne del resto seguito anche in casi più noti. Così, ad esempio, nel procedimento a carico di Luciano Leggio ed altri, imputati del clamoroso omicidio in persona del segretario della Camera del lavoro di Corleone, Placido Rizzotto, la Corte di Assise di Appello di Palermo, pose nel nulla la confessione « stragiudiziale » di due degli imputati, per la successiva loro ritrattazione durante l'istruzione; a sua volta la Sezione istruttoria di Palermo, nella sentenza del 27 dicembre 1947, contro Bartolomeo Oliva ed altri, imputati dell'omicidio altrettanto clamoroso di Accursio Miraglia, tolse ogni valore alle « confessioni e propalazioni stragiudiziali » di due imputati, soltanto perchè « giudizialmente ritrattate ». In questa ultima occasione, peraltro, si iniziò anche procedimento penale contro gli agenti di polizia, che erano stati accusati di avere estorto le confessioni, ma il relativo processo si concluse col proscioglimento degli imputati con formula piena, senza che però seguissero alla sentenza un'azione dei poliziotti contro i loro calunniatori, o la riapertura del processo Miraglia.

4. — *L'impunità dei delitti mafiosi. Le accuse.*

Le anomalie rilevate dalla Commissione nei processi e nelle sentenze esaminate, e di cui ora si è fatto sommario cenno, sono state riscontrate, in misura più o meno accentuata, anche in procedure che non avevano nessuna relazione con i delitti di mafia ed alcune di esse anzi hanno caratterizzato negli anni passati e in qualche grado tuttora connotano l'amministrazione della giustizia non solo in Sicilia, ma in tutta l'Italia.

Proprio per valutare meglio il significato e il valore delle riferite circostanze, la Com-

missione ha creduto opportuno procedere ad un esame comparativo dei processi relativi a delitti di mafia, di cui si è prima parlato, con altri processi, definiti nello stesso periodo di tempo e inerenti a delitti dello stesso genere, ma non riconducibili al fenomeno mafioso. Ciò sul presupposto che se il metro di azione e di giudizio della Magistratura fosse stato nelle grandi linee sempre eguale, in relazione a ogni tipo di delitto, non sarebbe stato evidentemente possibile attribuire nessun particolare rilievo agli elementi prima elencati, ai fini di una valutazione dell'atteggiamento degli organi giudiziari di fronte alla mafia. È stato appunto a questa conclusione che la Commissione ha creduto di dover pervenire dopo lo studio accurato di un numero significativo di processi e dopo naturalmente un'attenta valutazione delle anomalie indicate, anche in riferimento a quelli che sono stati nel passato (e sono tuttora) i moduli normali di azione dell'Autorità giudiziaria e dei suoi ausiliari.

Si deve, in primo luogo, riconoscere che la tendenza manifestata dalla Magistratura in alcuni processi di mafia di non privilegiare le dichiarazioni rese alla Polizia rispetto a quelle di diverso contenuto successivamente raccolte dal giudice si è riscontrata, con note più o meno simili, anche in processi che nulla hanno a che fare con la mafia; così come anche in casi del genere si è potuto notare come ricorresse, con una certa frequenza, l'uso del termine propalazioni e come non fosse insolita, pure in queste occasioni, la contrapposizione tra dichiarazioni stragiudiziali e giudiziali, per indicare con la prima espressione le deposizioni rese agli organi di polizia. Sarebbe praticamente impossibile e in sostanza inutile dare un elenco di tutti i processi, a cui si riferiscono gli accennati rilievi. Ma non si può tuttavia fare a meno di ricordare, a titolo di esempio, che nel processo contro Francesco De Stefano ed altri, relativo ad una rapina aggravata commessa a Palermo, gli elementi raccolti dalla Polizia durante le indagini preliminari non furono ritenuti validi dal Giudice istruttore, ai fini dell'accusa nei confronti degli imputati, appunto a causa dei contrasti (nemmeno di eccessivo rilievo) esistenti tra

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le prime dichiarazioni degli interessati e quelle rese successivamente al giudice; che il Giudice istruttore di Trapani, con sentenza del 24 giugno 1954, prosciolsse per insufficienza di prove gli imputati di un grave delitto di omicidio, negando rilievo alle cosiddette « propalazioni » di un testimone, certo Filippo Renda, e non svolgendo nessuna indagine diretta ad accertarne l'attendibilità, in relazione alle sue asserite condizioni di deficienza mentale; che la Corte di Assise di Palermo, con sentenza del 1° marzo 1957, assolse Vincenzo Marazzita, imputato tra l'altro di tentato omicidio in persona di Castrense Canale, nonostante che il Marazzita avesse reso ai Carabinieri un'ampia confessione e che le successive precisazioni adottate a sostegno della ritrattazione non fossero nemmeno concordanti tra loro: che infine in un altro procedimento, pure per tentato omicidio in persona di Nicola Pillitteri, gli imputati furono del pari assolti per insufficienza di prove, in quanto il giudice preferì dare peso alle dichiarazioni istruttorie della vittima e dei suoi familiari, piuttosto che a quelle che essi avevano reso agli organi di polizia, nella immediatezza del fatto.

Allo stesso modo, non mancano esempi riguardo a delitti che non hanno relazione con la mafia e che risultano avvenuti nel tempo che assume qui rilievo di una scarsa propensione degli organi giudiziari e di quelli di polizia a prendere dopo la denuncia del sospetto autore del reato altre iniziative, che potessero portare a più concreti risultati, sia in ordine all'individuazione dei veri responsabili, sia perlomeno circa l'accertamento del vero movente dell'azione criminosa.

Così, tra gli altri, nel processo contro Giuseppe Lombardo, accusato dell'omicidio di Giuseppe Piccione, avvenuto il 16 luglio 1960 in località Ponte Salemi di Trapani, tanto la Magistratura quanto la Polizia tennero conto, nello svolgimento delle loro investigazioni, di una sola pista, e non presero nemmeno in considerazione la possibilità che il delitto avesse trovato la sua origine in una causale diversa da quella prospettata dai familiari della vittima e che proprio per questo poteva non essere corrispondente al

vero. Così ancora nei processi contro Michele Zotta e Giovanni Sacheli e contro Salvatore Colli non furono sfruttate, con la dovuta tenacia e i necessari approfondimenti, le occasioni fornite dall'iniziale avvio delle indagini, per cercare al momento opportuno quella svolta, nel corso degli accertamenti, con la quale evitare che rimanessero impuniti anche in queste circostanze delitti gravissimi.

È noto, del resto, e non è nemmeno il caso di insistervi, come questo inconveniente di processi, nei quali una volta imboccata una pista, si trascurano altre possibili ipotesi di responsabilità, abbia in effetti un'estensione, anche territoriale, ben più vasta di quella limitata ai delitti di mafia, su cui la Commissione ha portato la sua attenzione. In tutta Italia, si può ben dire, avviene frequentemente che gli inquirenti, qualora si profilino indizi di colpevolezza a carico di persone determinate, siano portati, se non esclusivamente, almeno prevalentemente ad accentrare i propri sforzi nella ricerca di elementi che convalidino la prima ipotesi, piuttosto che spostare in altra direzione le proprie iniziative. Sono troppo noti alcuni episodi del genere, accaduti negli anni recenti in settori della criminalità del tutto diversi da quello della mafia, perchè vi sia bisogno di dare una specifica e più ampia documentazione di quanto si è ora affermato; ciò tanto più che il fenomeno trova spesso la sua causa in fattori facilmente individuabili, in primo luogo di ordine materiale, quali quelli inerenti alla difficoltà di disporre di mezzi sufficienti per approfondire, circa i singoli delitti, tutto il ventaglio delle possibili ipotesi di responsabilità, e poi di ordine anche psicologico, essendo naturale, per così dire, che una volta individuato un possibile colpevole, si concentri su di lui tutto il fuoco dell'indagine.

Anche per quanto riguarda la maggiore o minore brevità della motivazione delle sentenze (istruttorie o dibattimentali) e la diversa durata dei procedimenti penali, non si può dire davvero, per poco che si abbia una esperienza delle cose di giustizia, che si tratti di anomalie, lacune e inconvenienti propri soltanto di un determinato settore

dell'amministrazione della giustizia; essendo al contrario noto e facilmente riscontrabile, anche attraverso la sola consultazione degli annuari statistici, che i processi penali hanno in genere una durata che oscilla tra un minimo e un massimo, tra i quali esiste spesso un'escursione di notevole latitudine. Si tratta anche qui di un dato che trova le sue cause in fattori difficilmente generalizzabili, in quanto legati a circostanze contingenti, come la semplicità o la complessità delle indagini, la disponibilità dei mezzi di ricerca necessari, le pendenze più o meno gravose dei singoli uffici giudiziari e non ultimo il temperamento stesso dei magistrati impegnati nella trattazione e definizione delle varie vicende processuali.

Non diversamente, la brevità o la struttura eccessivamente analitica di certe sentenze istruttorie è anch'essa una evenienza che non si presta a interpretazioni univoche, potendo spiegarsi con cause del genere più vario e difficilmente riconducibili ad unità.

Parimenti la rilevata frequenza con cui, in un certo periodo di tempo, vennero riformate in appello, a favore degli incolpati, le decisioni dei giudici di primo grado relative a delitti di mafia o a indiziati di appartenenza alla mafia non è certo un fenomeno che ha avuto le sue manifestazioni solo o prevalentemente in questo settore della criminalità. Le cronache giudiziarie infatti documentano, in modo irrefutabile, come non sia raro il caso di processi, anche particolarmente importanti per il loro rilievo sociale, ma non inerenti comunque a fatti di mafia, che vengono definiti in appello con decisioni più vantaggiose agli imputati; così come risulta dalle statistiche giudiziarie che tendenzialmente si affievolisce, durante il corso verticale del processo, il rigore attinente alla valutazione delle prove raccolte e all'asprezza della risposta sanzionatoria dell'ordinamento.

D'altra parte, l'abitudine o la tendenza della Magistratura siciliana, almeno nel periodo che qui interessa, di definire con sentenze di proscioglimento istruttorio processi che avrebbero anche giustificato, per il grado delle prove raccolte, il rinvio a giudizio degli imputati ma non una condanna, si può anche

spiegare con la preoccupazione dei magistrati istruttori di non precludersi definitivamente la possibilità di utilizzare in un momento successivo le eventuali sopravvenienze probatorie; ciò in quanto, secondo il sistema vigente, l'assoluzione dibattimentale impedisce in ogni caso un nuovo procedimento a carico dello stesso imputato, anche qualora emergano prove sicure di responsabilità, mentre al contrario, in presenza di prove nuove, è sempre consentito riaprire le istruzioni chiuse, allo stato, con sentenze di proscioglimento. È dunque possibile che, di fronte a situazioni di dubbio, si sia preferito prosciogliere gli imputati in istruttoria, piuttosto che rinviarli a giudizio, appunto e soltanto per impedire che essi, in mancanza di altri elementi, fossero definitivamente assolti in dibattimento.

D'altra parte, di fronte alla frequenza con cui nel periodo qui considerato vennero rimessi ad altri giudici processi per fatti di mafia accaduti in Sicilia, non si può fare a meno di sottolineare come molti di quei procedimenti sottratti al loro giudice naturale abbiano avuto fuori dell'Isola una conclusione a favore degli imputati non diversa da quella che avrebbero potuto avere là dove erano avvenuti i fatti. Così, tanto per citare gli esempi più famosi, vennero assolti dal delitto di strage e condannati soltanto per lesioni personali gli autori dell'attentato di Villalba, nel quale venne ferito (come si è già detto) Girolamo Li-Causi, e tra cui si trovava Calogero Vizzini, allora supremo capo della mafia ed esponente separatista; in seguito, nel 1963, furono assolti dalla Corte di Assise di Appello di Napoli gli imputati dell'omicidio del sindacalista Salvatore Carnevale, condannati all'ergastolo in primo grado, mentre il 1966 vide due assoluzioni in gravissimi processi, l'una della Corte d'Assise di Bari nei confronti dei cosiddetti « mafiosi dell'edilizia » di Palermo, precisamente dei ventiquattro « mafiosi di Via Lazio » rinviati a giudizio per rispondere dei vari omicidi e di associazione a delinquere; l'altro della Corte di Assise di Appello di Perugia, che assolse gli imputati dell'omicidio di Salvatore Lupo Leale, poi condannati nella stessa Perugia, in sede di rinvio dalla Cassazione.

In tempi più recenti la Corte di Assise di Bari assolse da una serie impressionante di delitti il bandito Luciano Leggio, che però i giudici di appello hanno definitivamente condannato; mentre dal canto suo, la Corte di Assise di Catanzaro ha assolto molti mafiosi, anche di rango elevato, imputati di delitti gravissimi.

Gli accennati episodi sembrano dimostrare come non possa nemmeno attribuirsi all'influenza della mafia sull'ambiente o addirittura alla mancanza di indipendenza delle giurie siciliane la soluzione in senso favorevole agli imputati di determinate procedure.

Deve essere ben chiaro, per dare un'adeguata impostazione ad un problema che ha facce così diverse, che nei processi di mafia ciò che più conta, ai fini di un'esatta decisione dei singoli casi, è certo la capacità con la quale il giudice sa valutare gli elementi probatori specifici nel contesto dell'illuminante presenza mafiosa. Non sono indubbiamente mancati, in Sicilia, gli episodi giudiziari, in cui si è avvertita un'inversione, se così si può dire, dell'accennata ideologia, nel senso che la presenza mafiosa è stata spostata nella valutazione dei singoli elementi di prova e che l'esame della natura mafiosa del processo è stato confinato nei limiti ristretti della ricerca della causale; ma non c'è dubbio davvero (e i fatti successivi alla fase, che qui si sta esaminando, ne danno la più convincente dimostrazione) che nei processi di mafia la maggiore approssimazione della verità può essere raggiunta solo da chi conosce gli ambienti, in cui maturano certi delitti, nelle sfumature dei cenni, delle allusioni, delle perifrasi che stanno a significare, per chi intende, certezza di situazioni e di rapporti.

Non c'è altro da aggiungere per concludere che la ricorrente frequenza con cui negli anni successivi al dopoguerra rimasero impuniti in Sicilia gravissimi delitti di mafia non può in nessun modo attribuirsi, al di là di eventuali particolari episodi, che in questa sede non è nemmeno il caso di ricercare, a fattori che siano in qualche misura connessi con uno specifico atteggiamento tenuto nei confronti del fenomeno mafioso dalla Magi-

stratura e in genere dagli organi che con essa collaborano.

Se i fatti e le considerazioni enunciati depongono per l'esclusione dell'ipotesi che la Magistratura e più in generale gli organi giudiziari si siano comportati, nei confronti della mafia, in modo diverso da come di solito hanno fatto, nei tempi considerati, nel settore della criminalità comune, deve di conseguenza escludersi — almeno nei termini di una ricostruzione valida per il fenomeno come tale e non soltanto per alcuni suoi aspetti — che sia riconducibile a specifici cedimenti dell'amministrazione della giustizia l'insuccesso che caratterizzò, negli anni ruggenti della mafia della campagna, la repressione giudiziaria dei delitti ad essa addebitabili.

La verità è che, almeno per quel periodo, l'insuccesso della giustizia ha avuto cause più profonde, ricollegabili, in primo luogo, alla natura stessa del fenomeno mafioso e solo in via indiretta e secondaria alle disfunzioni e ai moduli operativi degli organismi giudiziari.

Dovrebbe risultare già chiaro da quanto fin qui si è detto che, nella società agricola siciliana, la delinquenza mafiosa ha avuto connotati caratteristici, tali da distinguerla con sufficiente nettezza di contorni da altre forme di delinquenza. In quella società, il mafioso ricorre al delitto non solo per realizzare un profitto economico o per accrescere una propria condizione di prestigio, ma anche e soprattutto per diminuire, attraverso l'intimidazione o la violenza, i conflitti propri di quel determinato tipo di società, per contribuire alla salvaguardia delle strutture sociali vigenti, secondo le aspirazioni dei ceti dominanti, per risolvere infine, nel modo più sbrigativo possibile, e spesso con l'eliminazione fisica dell'avversario, i contrasti personali sorti all'interno dell'organizzazione mafiosa. In questo modo, il mafioso mette la sua opera anche delittuosa al servizio degli altri e anche le azioni contro gli antagonisti (interni al gruppo o esterni, com'è nel caso degli uomini politici e dei sindacalisti, che lottano per un rinnovamento della società) sono uno strumento che i mafiosi adoperano

per accrescere tra i consociati la propria sfera di influenza.

Mediante il delitto, la mafia si esprime e si afferma come un vero e proprio potere, che si consolida con l'esercizio continuo delle funzioni di mediazione dei conflitti sociali e che finisce con l'essere accettato come legittimo dalla comunità in cui si manifesta. Per rafforzare questo suo potere, il mafioso tende ad accreditare l'opinione che l'opera sua (anche se delittuosa) non è diretta contro il potere istituzionale dello Stato, ma serve al contrario a sostituire lo Stato e la sua giustizia in quei settori, in cui la loro (pretesa o supposta), debolezza renderebbe estremamente difficile un efficace intervento.

In questo senso, la delinquenza mafiosa si presenta, nella società che l'ha generata, come un sistema giuridico di autogiustizia che appunto perchè adempie la funzione di esprimere l'autorità e la forza dell'organizzazione mafiosa deve essere percepibile come tale dall'intera collettività, affinchè tutti capiscano che è un'altra da quella legittima la giustizia a cui è opportuno rivolgersi per vedere soddisfatte le proprie pretese.

Deriva di qui la presenza — nei modi di esecuzione di molti delitti di mafia — di un rituale e di una simbologia, evidentemente diretti a richiamare l'attenzione del pubblico sugli specifici moventi delle singole azioni delittuose; così come deriva dalla forza e dalla credibilità con cui riesce ad esprimersi all'interno di una società ancora chiusa ed angusta, qual è quella agricola della Sicilia, la legittimazione almeno parziale del potere mafioso all'interno della comunità. Ed è proprio in quest'ultimo dato che può trovarsi una attendibile spiegazione della frequente, diffusa impunità dei delitti di mafia, che si sono verificati nelle campagne siciliane. L'accettazione del comportamento mafioso, infatti, può spingere perfino all'assistenza dell'associato alla mafia e concorre comunque alla formazione di quel caratteristico fenomeno che è l'omertà, dissuadendo dalle accuse e inducendo al silenzio i testimoni e le vittime.

Non diversamente avviene in relazione a certe forme di banditismo, e basta pensare, per convincersene, a quello sardo; ma in

più la mafia, nella misura in cui riesce a manifestarsi come un potere informale, riesce anche a creare un'atmosfera, se non favorevole, certamente non sufficientemente reattiva ed aggressiva contro le sue attività, sia pure delittuose. Si viene cioè a creare nelle popolazioni locali una naturale propensione ad accettare la mafia, con una rassegnazione fatalistica, come una normale manifestazione di vita e di consuetudini; con la conseguenza ulteriore che in molti ambienti si finisce col non dare la necessaria importanza a fatti anche gravissimi e col considerarli al più come espressione di normale delinquenza, non inseriti, come invece sono, in un contesto tutt'affatto speciale, e che riverbera sui singoli episodi una luce degna di attenzione particolare. La mafia, in questo modo, finisce per perdere quel rilievo che invece dovrebbe avere e di fronte alle sue manifestazioni delittuose si attenua o addirittura scompare la necessità di una valutazione rigorosamente negativa, tale da non lasciare spazio, con pericolosi cedimenti od omissioni, a tentativi di infiltrazione o comunque alle possibilità di successo dell'organizzazione mafiosa.

In questo senso, per rendersi conto di come un atteggiamento del genere abbia avuto una preoccupante estensione, tanto da raggiungere tutti i livelli sociali, è davvero illuminante una sentenza pronunciata nel 1964 da una Corte siciliana e nella quale si legge che « anche i mafiosi hanno i loro affetti, anche loro vivono la loro vita di relazione che può essere ispirata anche a principi di socialità e di liceità se non anche di onestà. Non è l'uomo che qualifica l'azione ma l'azione che qualifica l'uomo. Un'azione se onesta sussiste tale anche se compiuta da un mafioso e non può trasformarsi in delitto solo perchè promana da un mafioso... In certi ambienti purtroppo non è consentito lavorare in pace senza la protezione dell'uomo politico o dell'uomo per censo o per altre qualità positive qualificato e rispettato o del mafioso ».

Non si potrebbe esprimere meglio quel sentimento di rassegnata accettazione della presenza mafiosa, che ha caratterizzato, per secoli ed anche negli ultimi decenni, la vita delle campagne siciliane, e che è stato il mo-

tivo di fondo e certo la ragione principale dell'insuccesso, che ha avuto, nel periodo che qui si considera, l'azione giudiziaria contro la mafia; ciò appunto perchè è stato quel sentimento, che ha inciso negativamente, fino ad annullarla, sulla partecipazione del pubblico all'amministrazione della giustizia, in altri termini sull'attiva cooperazione dei cittadini interessati con gli organi della giustizia e, nei pochi casi in cui può essere avvenuto, anche sulla decisione e sulla volontà degli uomini che amministrano la giustizia, ad affrontare il fenomeno col rigore e, se è possibile dirlo, con lo sdegno necessari.

Ma appunto perciò le anomalie, di cui si è prima parlato, se non servono a spiegare da sole, per quanto prima si è detto, l'impunità dei mafiosi (e, in questo ambito, il più ristretto fenomeno delle assoluzioni per insufficienza di prove) hanno tuttavia esercitato, insieme a disfunzioni dello stesso tipo, un peso non indifferente sui risultati della azione giudiziaria nei confronti della mafia: ma ciò non perchè la Magistratura e gli organi che con essa collaborano abbiano tenuto in questo settore un atteggiamento diverso da quello che ne ha in genere connotato l'opera, ma al contrario, proprio perchè essi non hanno potuto combattere la mafia, con metodi di azione diversi dai soliti e dotati di maggiore incisività, corrispondenti almeno alle attitudini di infiltrazione dell'insidia mafiosa.

In effetti, il regolare, efficace funzionamento degli uffici giudiziari e degli organismi ausiliari, in primo luogo della Polizia, è in ogni caso e dappertutto una condizione indispensabile per un positivo risultato nella lotta contro la criminalità di qualsiasi tipo. Così come è chiaro, per converso, che i mali che hanno afflitto nel passato e che tuttora affliggono l'amministrazione della giustizia, e di cui le accennate disfunzioni rappresentano talora un aspetto e altre volte una conseguenza, finiscono con l'aver un'incidenza di non poco peso nella repressione e nella prevenzione della delinquenza. Ma se questi mali compromettono dappertutto una regolare amministrazione della giustizia, essi hanno reso in Sicilia ancora più grave una situa-

zione che era già grave, per i motivi che si sono prima accennati, e che sono in sostanza riconducibili alle particolari difficoltà, che, per le situazioni ambientali e per l'atteggiamento delle persone interessate, caratterizzano o almeno in certi momenti hanno caratterizzato la lotta alla mafia.

È in pratica ovvio ricordare, ancora una volta, dopo quello che si è detto, che le caratteristiche stesse dell'ambiente mafioso, nella società agricola, quali si è cercato di descrivere, rappresentano un ostacolo oggettivo all'opera della Polizia e quindi della Magistratura e rendono difficile e spesso impossibile sia attribuire a persone determinate le singole responsabilità, anche quando si è individuata la provenienza del delitto da una certa cosa, sia riuscire a identificarne, insieme con gli esecutori, i mandanti degli atti criminali.

Ma queste difficoltà, è evidente, aumentano ancora di più, fino a divenire insostenibili, se le stesse anomalie, disfunzioni, incertezze che caratterizzano, in generale, l'amministrazione della giustizia, si ritrovano, magari aggravate, anche nel settore della lotta alla mafia. Una situazione del genere si è appunto verificata in Sicilia, negli anni e in relazione ai delitti che qui sono stati presi in esame, e certamente le circostanze e le anomalie prima indicate ne costituiscono una prova non discutibile. Ma al di là di quei fatti non si può dimenticare che nel periodo considerato furono particolarmente avvertite le conseguenze derivanti per un verso dalla coesistenza e talvolta dalla concorrenza di una pluralità di polizie, ciascuna subordinata a un proprio centro di comando, e per l'altro dal mancato intrinseco collegamento con la Autorità giudiziaria degli organi di polizia giudiziaria, nemmeno operanti come corpo a sè.

5. — *Il questore Angelo Mangano e la sua attività in Sicilia.*

La Commissione ha avuto modo di occuparsi più volte di vicende che hanno messo in evidenza, nella lotta alla criminalità mafiosa, le accennate disfunzioni di coordina-

mento e di collegamento, ma quella che le documenta meglio delle altre e che ne costituisce un esempio tipico, tale da rappresentarle tutte, è indubbiamente la vicenda connessa all'attività svolta in Sicilia dal funzionario di Pubblica sicurezza, oggi questore, Angelo Mangano, una vicenda che si articola in una serie di distinti episodi.

Il primo di essi riguarda il primo arresto di Luciano Leggio, avvenuto il 14 maggio 1964, e le indagini che portarono alla sua cattura e alla denuncia sua e di altre numerose persone per una serie di delitti efferati.

A quell'epoca il Leggio era latitante da sedici anni ed era colpito da numerosi mandati di cattura per associazione a delinquere e per altri gravissimi reati, tra cui l'omicidio di Michele Navarra, capomafia di Corleone.

Nel 1963, fonti confidenziali riferiscono ai Carabinieri del gruppo esterno di Palermo, comandati dal tenente colonnello Ignazio Milillo che Leggio, affetto dal morbo di Pott, era degente nel ricovero di Albanese a Palermo. I Carabinieri ritennero che l'accennata località si identificasse con la clinica Albanese e pertanto il 5 settembre 1963 vi effettuarono una perquisizione, che non ebbe però risultati positivi; Leggio, infatti, come poi si accertò, era ricoverato a quell'epoca nell'Ospizio Marino Albanese, sotto il falso nome di Gaspare Centineo, nato a Partinico il 3 gennaio 1925.

Questa circostanza divenne nota agli inquirenti, quando Leggio aveva lasciato la casa di cura; essa tuttavia si rivelò ugualmente decisiva per la cattura del bandito. Gli inquirenti infatti poterono anzitutto rilevare dai documenti sanitari dell'Ospizio Marino i nomi di alcuni medici e di un'infermiera che avevano accompagnato, raccomandato ed assistito il bandito. Si accertò anche che, durante la sua degenza, Leggio era stato visitato da un mobiliere di Palermo, Francesco Paolo Marino e che dopo aver lasciato la casa di cura aveva preso alloggio nella sua abitazione.

Sulla base di queste informazioni, gli organi di polizia procedettero ad appostamenti, perquisizioni domiciliari e pedinamenti, che si conclusero alle ore 11 circa del 14 maggio 1964 a Corleone, quando gli inquirenti ac-

cerchiarono alcuni isolati e fecero irruzione in un appartamento di Via Nicolò Orsini n. 6 delle sorelle Sorisi, dove trovarono in una stanza il bandito Leggio.

Nel riferire al Ministro dell'interno le indicate notizie circa la cattura di Leggio, il Prefetto di Palermo Ravalli metteva in evidenza, in un rapporto del 16 luglio 1964, che alla rischiosa operazione e alle complesse, difficili indagini dirette e coordinate dal Questore avevano dato il loro validissimo e determinante apporto il commissario di Pubblica sicurezza dottor Angelo Mangano ed il commissario aggiunto di Pubblica sicurezza Nicola Ciocia, nonché il personale del commissariato di Pubblica sicurezza di Corleone, unitamente a quello dell'Arma diretto dal tenente colonnello Ignazio Milillo e dal capitano dei Carabinieri Aurelio Carlino; e che l'opera che aveva isolato e ridotto all'impotenza Leggio, così da favorirne l'arresto, aveva avuto inizio il 14 dicembre 1963, quando veniva fermato dal dottor Mangano il pericoloso pregiudicato, da sei anni latitante, Riina Salvatore, nato a Corleone nel 1930.

Il Prefetto, inoltre, dopo aver dato notizia che al dottor Mangano erano stati concessi un attestato di merito speciale e un premio in denaro di 250.000 lire, lo proponeva « per la promozione per merito straordinario al grado superiore a riconoscimento della sua opera fattiva, intelligente e determinante espletata per la cattura del bandito », mentre si limitava a suggerire « di segnalare al Comando generale dell'Arma l'opera del tenente colonnello Ignazio Milillo e del capitano Aurelio Carlino, i quali, unitamente al dottor Mangano e al dottor Ciocia, avevano determinato la cattura del bandito ».

Dopo l'arresto del Leggio, i protagonisti dell'azione, e in particolare il dottor Mangano e il tenente colonnello Milillo si dettero da fare, specie a mezzo della stampa, per attribuirsi il merito preponderante dell'operazione; tanto che in data 28 maggio 1965, il Presidente della Commissione scrisse al Prefetto di Palermo per avere un rapporto circa le modalità della cattura di Leggio e per sapere « ad iniziativa di quali organi e comandi tale operazione fosse stata impostata, e quali funzionari di Pubblica sicurezza o ufficiali dei

Carabinieri si fossero maggiormente distinti in tale circostanza ».

Il Prefetto Ravalli rispose alla lettera con una nota del 1° giugno 1965, nella quale scriveva anzitutto che le prime notizie circa l'imminente cattura di Leggio gli erano state fornite « proprio subito dopo il suo arrivo a Palermo, dai comandanti dei Gruppi interno e esterno dei Carabinieri ». Il Prefetto quindi, dopo aver citato gli organi dei Carabinieri e della Polizia che avevano partecipato attivamente all'arresto del bandito, aggiungeva — in sostanza smentendo quanto aveva riferito al Ministro dell'Interno — « che alla cattura del Leggio avevano contribuito efficacemente con pari impegno tutti gli organi di Polizia sopracitati, anche se una certa preminenza, specie nella fase preparatoria, doveva essere riconosciuta all'Arma ». Il Prefetto precisava inoltre che il rapporto al Ministro « pur essendo stato da me firmato, era stato predisposto dalla Questura », cercando così di spiegare le ragioni per le quali in un primo tempo aveva avallato la tesi secondo cui era stato il funzionario di polizia ad avere avuto un ruolo preponderante nella cattura di Leggio.

Nonostante queste precisazioni, il dottor Mangano, nelle dichiarazioni rese anche recentemente alla Commissione sull'arresto di Leggio, ha continuato a rivendicare a sé il merito dell'operazione. In particolare ha spiegato che nel novembre 1963 fu inviato a Corleone personalmente dal Capo della polizia prefetto Vicari, con l'incarico specifico di compiere ogni utile accertamento per la cattura di Leggio e che furono lui ed i suoi uomini e non i Carabinieri a svolgere l'attività decisiva per isolare, localizzare ed infine arrestare il pericoloso bandito. Il funzionario ha anche precisato di essere entrato per primo nella casa, dove si trovava Leggio, di averlo personalmente arrestato, e di essere stato raggiunto solo successivamente dal tenente colonnello Milillo. Ha quindi esibito una relazione riservata inviata al Questore di Palermo il 18 maggio 1964, nella quale accusava i Carabinieri di essersi comportati nei suoi confronti con scarso spirito di collaborazione e con slealtà, di aver messo in pericolo, col loro comportamento, la riu-

scita dell'operazione di polizia, diretta alla cattura di Leggio, di avere spesso violato i doveri di riserbo e di imparzialità connessi alle loro funzioni, di avere infine favorito la fuga di tre persone che dovevano essere arrestate per il soggiorno obbligato, avvisandole dell'imminenza dell'arresto. Ha inoltre accusato il colonnello Milillo e i suoi collaboratori, non solo di aver fatto di tutto per attribuirsi il merito esclusivo dell'arresto del bandito, ma di aver anche cercato prima di ostacolare e poi di screditare l'opera della Polizia, mettendolo in cattiva luce con la Magistratura, con i pubblici amministratori di Corleone e con i privati cittadini. In questo modo, il dottor Mangano è tornato a ripetere e a ribadire anche in tempi recenti (e malgrado che i fatti non gli avessero dato ragione) le violente accuse contenute in un lontano rapporto del 5 giugno 1964, nel quale non aveva esitato ad affermare che dopo l'arresto di Leggio « la pacifica popolazione corleonese » era tornata « nuovamente a vivere in uno stato di prostrazione a causa del vergognoso comportamento dei Carabinieri ».

Di fronte alle critiche e alle vanterie di Mangano, il colonnello Milillo reagì fin dal primo momento con grande energia, arrivando a presentare querela per diffamazione contro il funzionario di polizia, poi rimessa, a seguito di una dichiarazione con la quale Mangano dava atto « della costante collaborazione fra Arma e Pubblica sicurezza nelle operazioni di polizia antimafia in Sicilia ».

Più specificamente, anche nella sua deposizione alla Commissione, il colonnello Milillo ha negato ufficialmente che Mangano fosse stato inviato a Corleone per il fatto che si era riscontrata una carenza nell'azione precedente degli organi di polizia ed anzi affermò che il funzionario era arrivato a Corleone dopo che erano già stati effettuati, a seguito della strage di Ciaculli, una serie di arresti, che avevano ripulito la zona. L'ufficiale dei Carabinieri inoltre, dopo aver dato alla Commissione i necessari particolari circa la traccia seguita per arrestare Leggio ha dichiarato testualmente: « Quando si è catturato Leggio, io seppi che si era trasferito a Corleone addirittura dopo l'arrivo di Man-

gano: Mangano arriva a Corleone verso il 16 novembre; dopo alcuni giorni o alcune settimane, Leggio che era sempre stato fuori di Corleone o quasi sempre, comunque era latitante in Palermo, si trasferisce a Corleone in casa delle sorelle Sorisi, dove fu poi catturato. Questo è un particolare che veramente mi sorprese e che appresi successivamente alle indagini fatte dopo la cattura ».

D'altra parte, in ordine alle modalità dell'arresto, il colonnello Milillo ha affermato che la cattura era avvenuta subito e pacificamente e che Leggio aveva ingiuriato Mangano chiamandolo « buffone » e rivolgendogli altri epiteti offensivi, non solo perchè irritato dalla circostanza che il funzionario aveva arrestato in paese un suo fratello deficiente, « ma un po' perchè sembrava deluso da certi atteggiamenti che si attendeva dal Mangano ».

Le esagerazioni, le inesattezze e le vanterie di Mangano non avrebbero meritato nemmeno di essere citate, se non fossero state la causa e insieme la manifestazione esteriore di un contrasto con i Carabinieri, che finì per influire negativamente sui risultati degli accertamenti compiuti in ordine alle specifiche responsabilità di Leggio e della sua banda.

In effetti, subito dopo l'arresto di Leggio, Polizia e Carabinieri agirono non più di conserva ma separatamente e Leggio, giudicato dalla Corte di Assise di Bari (a cui il processo era stato rimesso per legittima suspicione), con sentenza del 10 giugno 1969, fu assolto per insufficienza di prove dal delitto di associazione per delinquere e per non aver commesso il fatto da nove omicidi e da un tentato omicidio.

L'assoluzione del terribile bandito (che poi in grado di appello è stato condannato) fu giustificata in molti ambienti anche con la considerazione che i rapporti dei Carabinieri e della Pubblica sicurezza, che avevano dato luogo al procedimento, non sempre coincidevano, ma apparivano spesso in stridente contrasto fra loro.

Gli stessi Mangano e Milillo, prendendo atto di queste circostanze, non hanno potuto disconoscere gli effetti negativi che hanno esercitato la loro mancata collaborazione e

i loro attriti, sul primo procedimento contro Leggio.

Ciononostante, il 20 gennaio 1966, Angelo Mangano, promosso vice questore, venne inviato nuovamente in Sicilia col compito di dirigere « il Centro di coordinamento regionale di polizia criminale », un organo che aveva il compito di coordinare l'azione delle varie forze di polizia operanti in Sicilia.

Nell'adempimento del nuovo incarico, il dottor Mangano svolse numerose indagini, sempre per delitti di mafia, frequentemente in relazione ad episodi avvenuti tempo prima e magari già definiti dall'Autorità giudiziaria.

Complessivamente, nel periodo in cui rimase in Sicilia dal 20 gennaio 1966 al 22 maggio 1967, Mangano trasmise alla Magistratura diciotto rapporti di denuncia, e si occupò in particolare dei seguenti episodi:

A) Con rapporto dell'11 ottobre 1966, gli organi di polizia alle dipendenze del dottor Mangano denunciarono al Procuratore della Repubblica di Palermo, Giuseppe Cirrito, nato a Cerda, ed altre tre persone quali autori, in concorso di Salvatore Ancona (poi morto), di numerosi delitti e tra l'altro dell'omicidio di Giovanni Lanza, avvenuto a Collesano il 23 agosto 1958.

Con successivo rapporto del 13 gennaio 1967, furono denunciati sempre al Procuratore della Repubblica di Palermo lo stesso Giuseppe Cirrito ed altre ventuno persone. Tutti vennero accusati di associazione per delinquere e il Cirrito inoltre: da solo, degli omicidi di Rosolino e Salvatore Alaimo, avvenuti in agro di Cerda il 9 giugno 1945; insieme con Rosolino Dioguardi dell'omicidio di Giuseppe Di Pasquale, avvenuto in agro di Collesano il 22 ottobre 1945; insieme con Vincenzo Guida, col Dioguardi e con Antonio Gargano (poi morto) dell'omicidio di Giuseppe Di Gregorio e del tentato omicidio di Filippo Cipolla, avvenuti in agro di Collesano il 2 febbraio 1946.

I rapporti furono trasmessi per competenza alla Procura della Repubblica di Palermo e, secondo Mangano, il sostituto incaricato delle indagini era stato sul punto di emettere mandato di cattura, ma poi non lo aveva fat-

to, perchè pensava che vi avrebbe provveduto il Giudice istruttore. Senonchè successivamente il fascicolo era stato inviato per competenza a Termini Imerese, ma ciò era avvenuto, sempre a dire di Mangano, perchè il processo era stato assegnato ad un magistrato diverso da quello inizialmente designato.

Sta di fatto, comunque, che il processo fu in seguito definito con l'assoluzione degli imputati.

B) Con rapporto del 15 giugno 1966, firmato dal commissario di Pubblica sicurezza di Termini Imerese, G. Orestano, e dal commissario capo, Gaetano Lanza, addetto al nucleo del dottor Mangano, furono denunciati al Procuratore della Repubblica di Termini Imerese Agostino Rubino e altre dodici persone. Tutti furono accusati di associazione per delinquere e alcuni di loro degli omicidi di Antonino Pusateri avvenuto il 15 maggio 1957; di Cosimo Cristina, avvenuto il 5 maggio 1960; di Emanuele Nobile, avvenuto il 4 luglio 1960 e di Agostino Longo, avvenuto il 3 dicembre 1961. Le denunce però non ebbero nessun seguito.

C) Con rapporto giudiziario del 24 settembre 1966, il Centro denunciò al Procuratore della Repubblica di Termini Imerese Giuseppe Panzeca ed altre diciannove persone. Tutti furono accusati di associazione per delinquere; inoltre il Panzeca venne accusato insieme con Nicolò Marsali e Giovanni Muriella dell'omicidio di Salvatore Carnevale avvenuto a Sciara il 16 maggio 1955, (per il quale erano state già imputate ed assolte altre persone); e insieme con Antonino Mangiafridda, Giovanni Di Bella e Giorgio Panzeca dell'omicidio di Giovanni Prestigiaco, avvenuto a Sciara il 27 settembre 1951. Anche queste denunce non ebbero l'esito sperato, e il dottor Mangano allora non ha esitato ad affermare, in un appunto consegnato alla Commissione, che nel 1959 il rapporto giaceva « inspiegabilmente » presso la Procura di Termini Imerese e che i magistrati della Procura di Termini Imerese nutrivano un malcelato rancore nei confronti dei funzionari di Pubblica sicurezza per un episodio verificatosi in precedenza.

D) Con rapporto del 15 giugno 1966, il Centro denunciò Attilio Ramaccia, Pasquale Ramaccia, Bernardo Canzoneri, Filippo Marretta e Giuseppe Cannella, quali responsabili tra l'altro dell'omicidio del pastore Diego Fucarino, avvenuto a Prizzi il 15 aprile 1966; il Marretta e il Cannella furono inoltre accusati, insieme con Rosario D'Azzò, Antonino Comparetto e Salvatore Mosca dell'omicidio in persona del pregiudicato Carmelo Macaluso, ucciso a Prizzi il 25 luglio 1956. Tutti i suddetti e altre persone vennero anche accusati di associazione per delinquere. Per l'omicidio in persona del Fucarino, si era già proceduto a carico di Attilio e Pasquale Ramaccia, ma i due erano stati prosciolti per insufficienza di prove con sentenza del Giudice istruttore del 30 ottobre 1958. A seguito delle nuove indagini svolte dal Nucleo diretto dal dottor Mangano, si procedette contro tutti i denunciati per i delitti di associazione per delinquere e di assistenza agli associati.

Inoltre, per l'omicidio del Fucarino, fu disposta la riapertura dell'istruzione nei confronti dei soli Ramaccia. Al termine dell'istruzione, con sentenza del 24 settembre 1968, il Giudice istruttore di Palermo prosciolsse gli imputati con formule varie dai delitti di associazione per delinquere e di assistenza agli associati, ordinò il rinvio a giudizio dei Ramaccia per rispondere dell'omicidio del Fucarino, mentre per gli altri accusati di omicidio decretò l'archiviazione degli atti, così scrivendo in sentenza: « Quanto a Marretta Filippo, Cannella Giuseppe e Canzoneri Bernardo, denunciati pure per l'omicidio di Fucarino Diego, è da osservare che contro i predetti non si è nemmeno proceduto, in mancanza di qualsiasi concreto elemento nè tale potendosi considerare la serie di supposizioni prospettate nel rapporto in base a notizie non controllate e comunque non confermate o accertate nel corso dell'istruzione. Nei loro riguardi deve essere quindi disposta l'archiviazione degli atti. Ad analoga conclusione e per le medesime considerazioni deve pervenire nei confronti di Marretta Filippo, D'Azzò Rosario, Cannella Giuseppe, Comparetto Antonino e Mosca Salvatore in

ordine alle denunce a loro carico per l'omicidio di Macaluso Carmelo ».

Dopo la definizione dell'istruttoria, in data 3 aprile 1969, uno dei denunciati Bernardo Canzoneri, avvocato, deputato all'Assemblea regionale, che, secondo Mangano, « aveva avuto ottimi voti in quelle zone dove dominava Leggio », denunciò per calunnia e falso ideologico cinque funzionari di polizia, sette tra sottufficiali e guardie e cinque cittadini di Prizzi. La Procura iniziò l'azione penale soltanto nei confronti di questi ultimi e il processo rimase a lungo pendente, finchè i cinque testimoni, che avevano accusato Canzoneri, non trovarono di meglio che ritrattare.

Intanto, con sentenza dell'8 maggio 1970, la Corte di Assise di Palermo, su conforme richiesta del Pubblico ministero, aveva assolto per insufficienza di prove i due Ramaccia dal delitto di omicidio in persona del Fucarino. La sentenza però fu riformata dalla Corte di Assise di Appello, che il 28 novembre 1970 condannò i due imputati a venti anni di reclusione. Contro la decisione proposero ricorso per Cassazione sia il Procuratore generale sia i Ramaccia, i quali in sede di rinvio sono stati definitivamente assolti.

Nell'appunto consegnato alla Commissione, il dottor Mangano ha peraltro ribadito che l'avvocato Canzoneri aveva fama di mafioso e ne aveva dato prova, durante il processo, « nell'evidente intimidazione mafiosa da lui effettuata, secondo il tacito rituale mafioso, nei confronti dei testi convenuti a Palermo per deporre contro di lui ». Sarebbe altresì noto, sempre a dire di Mangano, che Canzoneri era in strettissimi rapporti con Leggio, « ispiratore di molte delle sue imprese », stando alle notizie fornite dal figlio del mobiliere Marino (favoreggiatore di Leggio).

E) Con rapporto del 21 luglio 1966, il Centro diretto da Mangano denunciò Pietro Potino, Fedele Ferrugia, Vincenzo Di Benedetto e Francesco Calderaro, quali responsabili dell'omicidio di Epifanio Li Puma, avvenuto a Ganci il 2 marzo 1948.

La denuncia fu archiviata dal Giudice istruttore di Termini Imerese, nonostante — scrive il dottor Mangano nel suo appun-

to — che « dallo stesso Procuratore della Repubblica (fosse) stata ritenuta e definita oltremodo probante ».

F) Con altri rapporti, il dottor Mangano riferì del tentato omicidio dei fratelli Ancona, poi uccisi negli anni scorsi a Roccamena, e di una rapina, in danno delle ferrovie, per la quale furono arrestate cinque persone. Riguardo a quest'ultimo episodio, il dottor Mangano ha dichiarato alla Commissione che il teste principale, subito dopo essere stato interrogato, aveva voluto espatriare, servendosi di un passaporto ottenuto in precedenza e portando con sé la somma di duecentomila lire avuta dall'ufficio provinciale del lavoro, per la liquidazione dei suoi crediti. Senonchè il sostituto procuratore della Repubblica che istruiva il processo aveva sostenuto che era stato il dottor Mangano a procurare al teste il denaro ed il passaporto per farlo espatriare, e aveva quindi scarcerato i cinque arrestati.

G) Con rapporto del 19 giugno 1966 il commissario di Pubblica sicurezza di Petralia Sottana, a seguito di indagini coordinate dal dottor Mangano, denunciò il dottor Vincenzo Di Benedetto, Calogero Lombardo e Filippo Nardo, quali responsabili dell'omicidio di Francesco Paolo Siragusa. Il Siragusa era morto a Petralia Sottana il 23 novembre 1962 e si era sempre ritenuto che la morte fosse dovuta a suicidio. Il nuovo rapporto invece accreditò la tesi dell'omicidio, sulla base di una serie di elementi e tra l'altro di due relazioni di servizio, con le quali gli agenti di Pubblica sicurezza Emanuele Pecorella e Gaetano Milano attestavano, a quasi quattro anni di distanza, che all'epoca dei fatti avevano trovato nei pressi della villa del dottor Di Benedetto alcuni oggetti, che lo indicavano come autore del delitto.

Al termine dell'istruzione, il Giudice istruttore ritenne del tutto infondate le accuse e prosciolsse gli imputati per insussistenza del fatto. Gli agenti Pecorella e Milano furono inoltre incriminati e poi condannati, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di falsità ideologica in atti pubblici.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella sua sentenza, il Giudice istruttore osservò che i verbalizzanti e quindi il dottor Mangano non avevano « vagliato con serenità i fatti posti a base delle denunce, sospinti dalla fretta e dall'impegno di scoprire delitti che, negli anni trascorsi, non (erano stati) scoperti ovvero dei quali gli autori (erano rimasti) impuniti. Se, però, è giustificabile l'impegno, non lo sono certo la leggerezza ed i metodi poco ortodossi seguiti ». E aggiunse: « Una delle più gravi censure all'operato dalla Polizia è quella di avere agito con prevenzione e di avere cercato di fornire le prove della responsabilità del dottor Di Benedetto e dei suoi accoliti come a conforto di un convincimento e di una certezza acquisiti per altro verso ». Il Giudice istruttore inoltre rilevò che imputati e testimoni avevano lamentato travisamenti delle dichiarazioni rese alla Polizia; deplorò il metodo adottato dai funzionari di Pubblica sicurezza di seguire « passo passo l'indagine giudiziale, richiamando i testi sentiti dal Magistrato per conoscere se avessero confermato o ritrattato le dichiarazioni rese alla Polizia », scrivendo sul punto che « in sostanza la Polizia aveva fatto il processo al processo, travalicando i limiti costituzionali assegnatigli con un'illegittima inframmettenza nell'indagine giudiziale ».

Dal canto suo, il dottor Mangano ha dichiarato alla Commissione che Di Benedetto era cugino del Giudice istruttore di Termini Imerese, del quale però non ha saputo indicare nemmeno il nome, ed ha aggiunto di avere preventivamente informato del fatto il Procuratore generale di Palermo, che però lo aveva invitato a trasmettere ugualmente il rapporto alla Procura di Termini Imerese. Il dottor Mangano ha anche dichiarato che il giudice istruttore non aveva interrogato i testi in modo corretto e aveva disapprovato apertamente l'iniziativa presa dalla Polizia di continuare le indagini, mediante l'interrogatorio di altri testimoni, anche durante la istruttoria; ha lasciato peraltro intendere che il Giudice istruttore, quando li interrogava, faceva capire ai testi che gli accusati potevano a loro volta denunciarli e i testimoni

allora, presi dalla paura, si affrettavano a ritrattare, « per evitare ulteriori grane » ed anche per il timore di essere rinchiusi in manicomio.

Per quanto poi riguarda la condanna per falso dei due agenti di polizia che avevano avallato con una loro relazione di servizio le accuse contro Di Benedetto, il questore Mangano ha tenuto innanzitutto a precisare che i due agenti non erano alle sue dipendenze e che furono condannati per il contrasto tra la versione dei fatti data da loro e quella del dirigente del commissariato presso il quale prestavano servizio.

Risulta evidente dai dati e dalle notizie ora elencate che le indagini condotte dal dottor Mangano sui ricordati episodi di stampo mafioso non ebbero in nessun caso un esito positivo, in quanto la Magistratura non ritenne attendibili o sufficienti gli elementi di prova raccolti dalla Polizia. Per spiegare questi insuccessi, Mangano non ha esitato a ricorrere ad accuse e insinuazioni, che, quando non sono state smentite dai fatti, sono comunque rimaste prive di ogni riscontro probatorio. La verità è che in tutti i casi (a cominciare dalla vicenda che riguardava Leggio, Mangano condusse le indagini con metodi discutibili, che gli impedirono di raggiungere risultati positivi, anche se non gli vietarono di conseguire premi e promozioni. La sua presenza in Sicilia portò al diapason i contrasti e gli attriti già esistenti fra i vari corpi di polizia. « Mangano » ha detto alla Commissione il colonnello Milillo « non era soltanto contro l'Arma, era contro tutti, era anche contro la Questura; non l'hanno desiderato nemmeno i suoi colleghi ». Era naturale che da questi contrasti e dal correlativo difetto di coordinamento con gli organi giudiziari potesse trovare giovamento la delinquenza mafiosa.

L'omicidio di Carmelo Battaglia, l'ultimo dei sindacalisti assassinati in Sicilia, segnò indubbiamente il punto critico (e per tanti versi drammatico) delle conseguenze a cui possono portare le accennate disfunzioni in un settore tanto delicato qual è quello della lotta alla mafia.

6. — *L'omicidio del sindacalista Carmelo Battaglia.*

Carmelo Battaglia fu ucciso il 24 marzo 1966, a Tusa, in contrada S. Caterina, con due colpi di lupara.

Egli era allora consigliere comunale di Tusa, eletto nella lista socialista, ed aveva l'incarico di assessore al patrimonio in una giunta composta da socialisti, comunisti, e da tre dissidenti democristiani, tra i quali il sindaco, il geometra Attinelli. La sua carica comportava, tra l'altro, la sorveglianza dei fondi di proprietà comunale destinati al pascolo, l'esame delle domande degli armentisti aspiranti all'assegnazione dei terreni, il controllo delle divisioni di zona tra i beneficiari. Il Battaglia inoltre era l'animatore della cooperativa di pascolo « Risveglio Alesino », alla quale partecipavano molti contadini della zona. La cooperativa, con un notevole sacrificio economico, era riuscita ad acquistare la proprietà del feudo Foieri, che in quel momento era in parte detenuto da un benestante di Sant'Agata di Militello, Giuseppe Russo. Qualche anno prima, costui aveva ottenuto in fitto larghe estensioni di pascolo dalla famiglia Lipari proprietaria del feudo, con diritto di usarne fino al 1966. Quando la cooperativa aveva acquistato il fondo, il Russo non aveva sollevato obiezioni, ma si era limitato a chiedere il permesso, che gli era stato accordato, di continuare a godere temporaneamente dei suoi pascoli. Successivamente, poichè nel terreno che conduceva in fitto non esistevano sufficienti corsi d'acqua, il Russo si era accordato con un socio del « Risveglio Alesino », Giuseppe Miceli, per farsi cedere la zona ricca d'acqua, che il Miceli aveva avuto dalla cooperativa. La cosa non era sembrata molto chiara nè al Battaglia, nè agli altri dirigenti della cooperativa, i quali temevano che il Russo, potendo godere dell'acqua, non si sarebbe più allontanato dal feudo Foieri. Ne era nato così un profondo contrasto tra il Miceli e il Battaglia.

Sulla base di queste premesse e di altri indizi, i carabinieri di Messina denunciarono quali autori del delitto il Miceli e certo Giovanni Franco, nonchè per favoreggiamento personale, Antonina Scira.

Successivamente, con rapporto del 24 maggio 1966, a firma dei commissari capi Giorgianni e Lanza, il Centro coordinamento regionale di polizia criminale di Palermo, diretto dal vicequestore Angelo Mangano, denunciò a piede libero Giuseppe Russo e Biagio Amata quali mandanti dell'omicidio, lo stesso Giuseppe Miceli come esecutore del delitto in concorso con Carmelo Mastrandrea, Francesco Di Maggio e Antonina Scira, Giovanni Franco per favoreggiamento personale, e infine Vincenzo Rizzo, capo dell'Ufficio tecnico agrario della Direzione generale della Cassa di Risparmio di Palermo, Giuseppe Gentile, funzionario dell'Ispettorato Agrario regionale di Palermo, e Guglielmo Salvato, ispettore presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina, per concorso in interesse privato in atti di ufficio. Nel suo rapporto, il Centro accreditò esplicitamente la tesi che il delitto Battaglia fosse un delitto di mafia (mafia dei pascoli).

Senonchè, al termine dell'istruttoria, il Procuratore della Repubblica di Mistretta, territorialmente competente, Domenico Gullotti, in data 20 febbraio 1969, chiese al Giudice istruttore il proscioglimento con formula dubitativa del Miceli dal reato di omicidio, il proscioglimento con formula piena del Franco dal reato di favoreggiamento e il proscioglimento con formula dubitativa della Scira dal reato di favoreggiamento; chiese altresì l'archiviazione della denuncia presentata il 24 maggio 1966 dal Centro di coordinamento regionale di polizia criminale a carico del Russo e degli altri sopra indicati, nei cui confronti non aveva ritenuto che vi fossero elementi sufficienti per promuovere azione penale.

Il Giudice istruttore di Mistretta in data 30 aprile 1969 pronunciò decreto di archiviazione in merito al rapporto 24 maggio 1966,

per totale infondatezza degli elementi di accusa, e il decreto fu vistato dal Procuratore generale di Messina.

Riguardo al rapporto del 24 maggio 1966, il Procuratore della Repubblica di Mistretta rilevò, nelle sue richieste, « un sistematico travisamento delle risultanze, e una « sistematica distorsione delle verbalizzate deposizioni con la introduzione di circostanze non riferite dai testi », onde il suo contenuto appariva « immeritevole di fiducia ».

La richiesta di proscioglimento delle persone denunciate per il delitto Battaglia ebbe vaste ripercussioni nella stampa e nell'opinione pubblica.

Dal canto suo la Commissione, nell'interrogare il Capo della polizia, prefetto Vicari, pochi giorni dopo le requisitorie del Procuratore della Repubblica di Mistretta, ritenne opportuno sentire al riguardo il suo parere. Vicari allora dichiarò esplicitamente che a suo tempo, a mezzo del Questore di Messina, aveva pregato il Procuratore generale Pietro Rossi « di non avere riguardi per alcuno e di ordinare il massimo numero di arresti » e subito dopo aggiunse: « ma quando il magistrato dice: si fermi non c'è niente da fare ». Inoltre, quando gli fu domandato per quale ragione non aveva avanzato la proposta di soggiorno per l'imputato Russo, Vicari rispose: « il magistrato di Messina, il Procuratore generale Rossi e il Procuratore della Repubblica di Mistretta hanno detto di non fare niente. Questo lo dico sulla mia parola di uomo; il magistrato segue passo per passo la questione e nessun funzionario di polizia può mettersi contro il magistrato... Abbiamo già abbastanza guai con la Magistratura ».

Le dichiarazioni di Vicari furono rese note dalla stampa e suscitavano grande scalpore. Fu anche presentata in Parlamento un'interrogazione in merito alla richiesta di proscioglimento delle persone denunciate per il delitto Battaglia e del caso si occupò il Consiglio superiore della magistratura.

L'Ufficio (Consiglio) di Presidenza della Commissione ritenne pertanto di ascoltare sui fatti il dottor Pietro Rossi, divenuto nel frattempo Primo Presidente della Corte di

Appello di Messina, il Procuratore della Repubblica di Mistretta, Domenico Gullotti, il dottor Mangano e uno dei firmatari del rapporto del 24 maggio 1966, il dottor Lanza.

Entrambi i magistrati riferirono che il rapporto del dottor Mangano a carico di Giuseppe Russo era completamente destituito di fondamento (il dottor Rossi lo definì « un documento di irresponsabile leggerezza »); precisarono che i testimoni interrogati dal Centro avevano ritrattato le loro deposizioni, che in particolare una donna, certa Ferrara, aveva proprio negato di essere stata interrogata, e un teste, Giuseppe Lombardo, aveva affermato che i verbalizzanti, per sollecitare dichiarazioni di accusa, si erano spinti fino all'offerta di denaro o di un posto di portiere a Palermo. I due magistrati dissero anche che il comandante del Nucleo di polizia giudiziaria Mario D'Agata si era rifiutato di firmare il rapporto, perchè non aveva partecipato alle indagini, e che a suo dire il commissario Giorgianni aveva dovuto firmare il rapporto « non potendo opporre un rifiuto per timore di pregiudicare la sua carriera ». Il dottor Rossi e il dottor Gullotti raccontarono ancora che due giorni dopo la presentazione del rapporto, aveva telefonato in Procura il questore di Palermo, dottor Inturrisi, facendo presente che, poichè il rapporto cominciava a venire a conoscenza della stampa, era opportuno che il Procuratore della Repubblica « emettesse mandati di arresto contro le persone denunciate ». Entrambi dichiararono, infine, che il dottor Mangano si era a loro presentato all'inizio delle indagini, avvertendoli della sua intenzione di procedere ad accertamento in merito al delitto Battaglia. Il dottor Rossi specificò di avergli detto che la sua attività andava inquadrata con l'attività della Polizia giudiziaria del distretto. Aggiunse anche che, a seguito dell'intervento del dottor Inturrisi, che aveva giudicato poco corretto, aveva chiesto con lettera del 16 giugno 1966 notizie circa la costituzione e le funzioni del Nucleo diretto dal dottor Mangano; che il dottor Inturrisi gli aveva fatto visita, dichiarandosi dispiaciuto del malinteso; che il prefetto Vicari

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli aveva scritto una lettera, nella quale affermava che il senso delle sue dichiarazioni alla Commissione era stato male interpretato; che il Questore di Messina aveva formalmente smentito di aver mai sollecitato l'emissione di mandati di arresto.

Il 27 giugno 1969, il commissario di Pubblica sicurezza, dottor Gaetano Lanza, asserì che pur essendo egli andato al seguito di Mangano, fornito di particolari poteri dallo stesso Capo della polizia Vicari, svolse la sua attività nell'alveo delle competenze e delle procedure ordinarie, redigendo quindi regolari verbali anche da lui sottoscritti nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria. Il dottor Lanza esclude inoltre che l'annuncio da parte della stampa di imminenti arresti ancor prima della conclusione dell'istruttoria fosse stato ispirato dal Mangano al fine di forzare la mano alla Magistratura, che invece se ne sarebbe molto risentita; parimenti non riteneva o almeno non era in grado di stabilire se l'atteggiamento della stessa Magistratura nei confronti di Mangano potesse mettersi in relazione con lo speciale incarico affidatogli dal Capo della polizia, attraverso una procedura non gradita all'ordine giudiziario.

All'osservazione circa la scarsità delle prove e dei riscontri obiettivi, il dottor Lanza rispose accennando alle notevoli difficoltà che incontravano gli inquirenti per svolgere in Sicilia il loro lavoro, in presenza di una diffusa omertà e di una profonda paura. Anche per questo respinse la accusa di leggerezza rivolta al rapporto Mangano, che anzi, dato l'ambiente, doveva essere ritenuto frutto di encomiabile e meticoloso impegno.

Il dottor Mangano, infine, respinse tutti i rilievi che erano stati mossi al suo operato, precisando, nella dichiarazione orale e in un promemoria consegnato al Presidente della Commissione, che l'istruttoria dell'Autorità giudiziaria per il caso Battaglia era stata condotta in modo da svuotare di significato le risultanze delle indagini della Polizia che avevano identificato gli autori del delitto in Giuseppe Russo e in altre persone

a lui legate. A conferma di questa opinione, il dottor Mangano sostenne che i testimoni erano stati interrogati così da favorirne la ritrattazione e affermò inoltre che il Procuratore della Repubblica di Mistretta era legato da amicizia con Giuseppe Russo e ne frequentava l'abitazione.

Quest'ultima circostanza fu smentita dal procuratore Gullotti, il quale negò di aver intrattenuto particolari rapporti con Giuseppe Russo, affermando di averlo conosciuto, come tante altre persone di Sant'Agata Militello, suo paese di origine.

In tempi più recenti, in una nuova dichiarazione resa alla Commissione, il dottor Mangano ha confermato che il delitto ebbe una causale mafiosa e più specificamente trovò origine nel desiderio del denunciato Giuseppe Russo di impadronirsi del feudo Foieri e di impedire che lo acquistasse la cooperativa guidata da Battaglia. Il dottor Mangano ha quindi ribadito che riprese le indagini, dopo avere avvertito il Procuratore della Repubblica di Mistretta, e il Procuratore generale di Messina; che non aveva potuto parlare una seconda volta col Procuratore generale perchè mentre si recava a Messina aveva avuto un incidente automobilistico; che durante le indagini tutti i testimoni erano stati interrogati regolarmente, nelle loro abitazioni o nella casa comunale, e che non avevano subito coartazione; che invece non c'era stata una istruttoria « veramente seria e completa »; che gli agenti di Polizia erano stati interrogati come se non fossero testimoni, ma accusati e che, quando furono interrogati, erano presenti nei locali della Procura molti Carabinieri, come se fossero stati incaricati di controllare coloro che avevano svolto le indagini; che fin dalle prime battute dell'inchiesta, egli ed i suoi uomini erano rimasti soli, perchè i Carabinieri ed i dipendenti della Squadra Mobile li avevano abbandonati, allegando altri impegni; che il maggiore dei Carabinieri D'Agata si era rifiutato di sottoscrivere il rapporto senza nemmeno leggerlo, non appena si era accorto che tra i denunciati figurava Giuseppe Russo; che il Procuratore della Repubblica

di Mistretta, Domenico Gullotti, aveva rapporti di amicizia con Giuseppe Russo. Il dottor Mangano infine ha esplicitamente dichiarato, sempre con riferimento al caso Battaglia, « che certe assoluzioni o certe soluzioni di alcune grosse vicende (erano) state determinate da rapporti di intimità, di dimestichezza e quindi di favoritismo, non solo ma da determinati tipi di rapporti di magistrati con ambienti mafiosi ».

A sostegno delle sue dichiarazioni, il dottor Mangano ha esibito i seguenti documenti:

a) Una relazione senza data, indirizzata al dottor Mangano, e firmata dai sottufficiali di polizia Angelo Marcantoni, Pietro Amoroso e Salvatore Urso. Con essa, i tre sottufficiali riferivano che, messi a confronto con i testi, avevano trovato in procura molti Carabinieri che all'apparenza avevano il compito di sorvegliarli. I verbalizzanti riferivano anche che, durante i confronti, il magistrato tendeva a screditare le dichiarazioni rese dai testi alla Polizia e li spingeva a confermare le loro deposizioni iniziali; un magistrato inoltre spesso impediva agli uomini della Polizia di fare le opportune contestazioni ai testi.

b) Una relazione di servizio del 5 novembre 1966 indirizzata al dottor Mangano e firmata dal brigadiere di Pubblica sicurezza Salvatore Urso. Con essa il brigadiere Urso riferiva tra l'altro di aver parlato con tale Filippo Di Francesca, dopo la testimonianza da lui resa nel processo Battaglia. Il Di Francesca avrebbe detto al sottufficiale che il sostituto procuratore, che lo interrogava, gli aveva fatto presente che gli accusati potevano denunciarlo; secondo il Di Francesca inoltre, il sostituto aveva condotto le indagini non da inquisitore ma « per favorire il Russo, al solo scopo di non incriminarlo ».

Sempre a dire di Di Francesca, anche suo fratello Rosario si era fatto la convinzione che il sostituto aveva voluto aiutare il Russo. La stessa cosa avevano riferito al briga-

diere Urso i testi Antonio Di Francesca, Mariano Giordano, Francesco Giordano.

Nella relazione, si riferiva ancora che Filippo Di Francesca aveva anche dichiarato che Giuseppe Russo, parlando con lui e con gli altri, si era lamentato della presenza del dottor Mangano e si era vantato di avere sempre aiutato coloro che avevano noie giudiziarie, raccomandandoli ai giudici suoi amici.

c) Una dichiarazione resa l'11 luglio 1966 a tre sottufficiali di polizia nella quale Giuseppe Trusso, insegnante elementare, riferiva di aver visto almeno due volte il procuratore Gullotti uscire dal circolo Dante Alighieri di Sant'Agata di Militello « in compagnia » di Giuseppe Russo.

d) Una dichiarazione resa l'11 luglio 1966 a tre sottufficiali di polizia, nella quale il professore Sebastiano Portale affermava che diverse volte e l'ultima volta un mese prima, aveva visto uscire insieme dal circolo Alighieri il procuratore Gullotti e Giuseppe Russo.

e) Un « appunto riservatissimo » firmato dal dottor Mangano e datato 2 luglio 1966. Secondo l'appunto, i testi Filippo Di Francesca e Bartolo Giordano avevano dichiarato di essere stati interrogati dal sostituto procuratore come accusati, piuttosto che come testi, ed avevano aggiunto di essere stati intimoriti. Anche il teste Giuseppe Lombardo aveva ammesso d'aver ritrattato per il modo insolito dell'interrogatorio.

Sempre nell'appunto si affermava che i Carabinieri indagavano su altre causali dell'omicidio per far cadere quella di mafia.

Di fronte ad un episodio così grave e a un così netto contrasto di opinioni tra organi qualificati della Polizia e della Magistratura, la Commissione non intende prendere posizione, tanto più che non sarebbe suo compito cercare di stabilire quale possa essere la verità circa gli autori e la causale del delitto Battaglia.

La Commissione però non può fare a meno di rilevare che, anche in questo caso, il

dottor Mangano condusse le indagini con metodi discutibili, sostituendosi di sua iniziativa agli organi di polizia che le avevano già cominciate, fornendo alla Magistratura una versione in parte contraddittoria con quella iniziale, astenendosi infine dal prendere opportuni preventivi accordi con tutti i funzionari interessati. Pure in questa occasione, inoltre, il dottor Mangano si è lasciato andare a insinuazioni e apprezzamenti, che, per essere giustificati e indicativi di concrete responsabilità, dovrebbero avere ben altro fondamento probatorio.

Ma non può essere tuttavia senza significato, e merita dunque di essere segnalata, la sconcertante circostanza che organi responsabili della Polizia, come il dottor Mangano, e lo stesso prefetto Vicari, abbiano potuto affermare, con assoluta convinzione, che era stata proprio la Magistratura a frapporre ostacoli nella lotta contro la mafia. Un'affermazione del genere implica evidentemente un profondo sentimento di sfiducia che può finire col ripercuotersi sui risultati e sull'efficacia delle indagini giudiziarie. D'altra parte, nel momento in cui è possibile che esponenti qualificati di un organismo che dovrebbe collaborare con la Magistratura esprimano su alcuni suoi rappresentanti i giudizi, che Mangano e Vicari non hanno esitato a formulare, è segno davvero che i pubblici poteri hanno fallito lo scopo di concentrare gli sforzi di tutti nell'unica direzione che può interessare lo Stato e la comunità dei cittadini; ciò in quanto gli inammissibili contrasti, esplosi nella vicenda Battaglia, ma registrati in tante altre occasioni e non solo in quella, in cui fu presente Mangano, possono offrire alla mafia la fortunata opportunità di segnare dei punti a suo favore, approfittando di quei contrasti ed eventualmente giocando sugli effetti nocivi che da essi derivano per gli interventi dell'apparato statale. Sono infatti proprio i contrasti del genere che hanno obiettivamente favorito, nel periodo che qui interessa, l'impunità di tanti delitti di stampo mafioso.

SEZIONE TERZA

LA RIFORMA AGRARIA E LA MAFIA

1. — *La sopravvivenza della mafia alla riforma agraria.*

L'omicidio del sindacalista Battaglia è d'altra parte importante, non solo per le ragioni prima accennate, ma anche perchè l'ambiente, in cui maturò e la causale, che lo avrebbe determinato, stanno a dimostrare, con l'evidenza dei fatti e al di là di tutte le considerazioni, come nel 1966, a oltre quindici anni dalla riforma agraria il fenomeno mafioso fosse ancora vivo ed attivo nelle campagne della Sicilia occidentale.

Il tentativo della mafia di ostacolare in tutti i modi e anche con il sangue la speranza di rinnovamento delle strutture agrarie della Sicilia sembrava finalmente fallito, dopo decenni di lotta, agli inizi degli anni cinquanta. La legge Gullo-Segni, nonostante i suoi scarsi risultati, aveva già posto, con il divieto del subaffitto, le premesse necessarie perchè nelle campagne occidentali dell'Isola si allentasse la stretta mafiosa dei gabellotti, dei campieri e dei soprastanti. Ma assai più incisiva doveva essere la legge sulla riforma agraria in Sicilia (approvata dall'Assemblea regionale il 27 dicembre 1950), con la quale si limitava il diritto di proprietà a soli duecento ettari e si imponeva ai singoli proprietari l'obbligo di apportare ai fondi migliori, bonifiche e trasformazioni. Si avviava così una riforma, che nel decennio 1951-1960 avrebbe dovuto far progredire l'agricoltura siciliana a una nuova realtà, capace di modificare una struttura secolare e quindi tesa ad annullare completamente proprio quegli spazi lasciati all'intermediazione politica, economica e sociale, sulla quale la mafia aveva saputo costruire la sua forza. Si trattava di un colpo formidabile al potere mafioso, sia perchè si rompeva l'equilibrio sociale cristallizzato, che era stato, come si è visto, l'ambiente di cultura della mafia, sia per la carica di rinno-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vamento, che, senza distinzioni, tutte le forze politiche dell'Isola annettevano alla riforma. Dopo la lotta frontale che aveva opposto le forze conservatrici e la mafia al movimento contadino e ai partiti dell'Italia democratica, la riforma agraria poteva essere un colpo mortale per i mafiosi. Ma purtroppo non fu così.

Non si può in primo luogo dimenticare che il governo regionale impedì, per quasi cinque anni, l'applicazione della legge di riforma. Soltanto nel 1955, dopo una ripresa delle lotte contadine nell'autunno e nell'inverno dell'anno precedente, si riuscì a dare il via all'assegnazione delle terre. Ma intanto gli agrari avevano avuto modo di vendere la parte migliore dei loro fondi, tanto che, ad esempio in provincia di Agrigento, potette essere espropriata ed assegnata ai contadini una superficie inferiore alla metà di quella liberamente venduta dai proprietari. Avvenne così che i contadini medi furono costretti, spesso dall'intermediazione mafiosa, a sborsare somme ingenti per entrare in possesso delle terre migliori, venendosi quindi a trovare, una volta depauperati del capitale, nella pratica impossibilità di provvedere alle necessarie trasformazioni fondiarie, mentre ai contadini poveri furono date con la riforma agraria le terre peggiori che non si prestavano nemmeno ad essere trasformate.

I proprietari d'altra parte, non contenti di aver potuto continuare a vendere liberamente le proprie terre, si opposero in tutti i modi, con quella che fu chiamata « l'offensiva della carta bollata », all'attuazione sia pure parziale della riforma agraria, senza trovare nessun ostacolo nelle strutture pubbliche e tanto meno nell'azione dell'Ente di riforma agraria (ERAS).

Nè era possibile che l'ERAS contribuisse a un effettivo rinnovamento dell'agricoltura, se nel 1955 la sua gestione era caratterizzata da un parassitismo dilagante e senza freni, quale venne rilevato da un apposito comitato presieduto dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa. Laureati in agraria percepivano stipendi simbolici, nettamente inferiori a quelli che percepiva il personale non qualificato tecnicamente, che co-

stituiva una vera e propria turba ed ogni mattina faceva la fila dinanzi alla sede dell'ente, solo per apporre la firma di presenza e quindi per andare via, non avendo niente da fare e nemmeno un tavolo di lavoro. Intere famiglie erano collocate nell'Ente come per ricevere un'assistenza in denaro, uno stuolo di studenti universitari percepiva dall'ERAS, a titolo di stipendio o d'indennità, il denaro necessario per frequentare l'Università. Infine uno stuolo di consulenti tecnici, di assistenti legali (circa cento!), di maestri e così via, completava il quadro.

Le conseguenze di una politica tanto disennata sono ancora evidenti.

La prima cosa che balza agli occhi è che esiste ancora in Sicilia un problema fondiario. Le proprietà che hanno una superficie da 200 a oltre 1.000 ettari sono in percentuale, come già si è detto, più che nel resto d'Italia. Inoltre, la riforma agraria ha interessato complessivamente 200.000 ettari, il 9 per cento della superficie agraria della regione, e, come si è detto, nella maggioranza dei casi, si è trattato di terreni poveri. Specialmente nelle zone non irrigate, i contadini divenuti proprietari hanno avuto scarse e costose possibilità di effettuare miglioramenti e trasformazioni culturali, e non sono riusciti ad evadere dal circolo vizioso del ristagno e della soggezione, proprio perchè non hanno trovato nel reddito della terra loro assegnata condizioni sufficienti di autonomia. Si sono così perpetuate quelle molteplici figure miste di proprietario-compartecipante e affittuario-bracciante, che sono state sempre caratteristiche dell'agricoltura siciliana.

Peraltro le strutture agrarie sono state modernizzate soprattutto lungo la fascia costiera e anche nei terreni di mezza collina, ma per converso non si è provveduto a estendere la superficie rimboschita a quella irrigua, con la conseguenza che sono aumentati i terreni incolti e franosi e che dall'interno dell'Isola sono state espulse masse consistenti di contadini, di lavoratori, costretti ad emigrare o a trovarsi altre occupazioni, specie nelle attività terziarie.

È nato di qui quello sviluppo distorto, che ha avuto in questi anni l'agricoltura in

Sicilia e che ha indotto la classe politica regionale a non assegnare all'attività agricola una funzione trainante e quindi un ruolo effettivo di rinnovamento delle strutture sociali isolate.

Ciò non significa però che la riforma agraria e l'autonomia regionale non abbiano avuto anche in questo campo effetti positivi e dinamici. Basta ricordare, per convincersene, che negli anni sessanta la produzione lorda vendibile ha avuto un incremento assai più consistente di quella registrata in altre regioni, anche più avanzate sotto il profilo della tecnica agraria e dell'organizzazione produttiva.

Questi progressi però sono stati essenzialmente dovuti all'espansione di due settori: quello agrumicolo (passato da una produzione lorda di 53 miliardi nel 1961 ai 151 miliardi del 1971) e quello ortofrutticolo e delle colture in serra (che ha realizzato nel 1971 un prodotto di 103 miliardi contro i 43 miliardi del 1963). In entrambi i casi, si tratta di settori, in cui lavorano contadini e piccoli e medi produttori, i quali, mentre hanno avuto il merito di concorrere in misura determinante allo sviluppo dell'agricoltura siciliana, continuano tuttavia da un lato ad essere costretti, quando non sono proprietari della terra che lavorano, a pagare tangenti elevate alla rendita parassitaria e dall'altro a dover in ogni caso fare ricorso all'intermediazione non avendo la forza sufficiente per presentarsi direttamente al mercato.

In questa situazione non è stato difficile alla mafia trovare le condizioni necessarie per la sopravvivenza nelle campagne e nuovo alimento alla sua corsa verso la città. Non è mancata d'altra parte la consueta duttilità della mafia di insinuarsi, in una certa misura, negli stessi meccanismi della riforma agraria, per distorcerli, in qualche caso, a proprio tornaconto. Non è naturalmente possibile seguire tutti i sentieri battuti dalla mafia, per infiltrarsi nelle nuove strutture, create in Sicilia per affrancare i contadini dall'antica servitù al padrone; ma per dare un senso concreto a ciò che si è detto, per rendere cioè palese la capacità della mafia di tentare lo sfruttamento anche di quegli

strumenti che erano stati predisposti proprio per combatterla, bisogna almeno ricordarne i due esempi, che la esprimono in forme per così dire, emblematiche: quello relativo alla prima parte del procedimento di espropriazione del feudo Polizzello; quello inerente alla gestione dell'irrigazione nelle campagne della Sicilia occidentale.

2. — *Le vicende del feudo Polizzello.*

L'ex feudo Polizzello è una vasta estensione di terreno di 1.918 ettari, di cui 1.800 circa a coltura, sito a pochi chilometri dall'abitato di Mussomeli, lungo la strada provinciale Mussomeli-Villalba, originariamente di proprietà dei principi Lanza Branciforti di Trabia.

Nel maggio 1920, la cooperativa « Combattenti » di Mussomeli inoltrò istanza all'Opera nazionale combattenti per l'espropriazione del feudo Polizzello e di altri due feudi della zona, il Valle ed il Reina, per un totale di 2.800 ettari circa.

Il proprietario dei feudi, principe Pietro Lanza Branciforti di Trabia, riuscì però a convincere gli esponenti della cooperativa a rinunciare all'esproprio e ad accettare un contratto di affitto a miglioria, per la durata di 29 anni e rinnovabile per altri nove anni di « rispetto » di soli ettari 848 del feudo Polizzello (meno di un terzo della zona richiesta). Invece, la parte rimanente e gli altri due feudi Valle e Reina (1.900 ettari circa) li concesse a privati che non erano ex combattenti e spesso nemmeno coltivatori diretti, mettendoli così in condizione di sfruttare la terra, concedendola a loro volta in subaffitto, con un aumento del canone.

In conseguenza di tale accordo, il Collegio arbitrale centrale, riconosciuto che il fine di dare la terra ai coltivatori era stato raggiunto con il contratto di affitto a lunga scadenza, ritenne di non dovere dar corso alla istanza di espropriazione.

La cooperativa quindi ripartì la terra tra 250 soci che subito ne cominciarono la coltivazione e la bonifica, incuranti dei danneggiamenti e delle intimidazioni della malavita locale; ma già nel 1933 la cooperativa do-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vette accettare un nuovo contratto con un aumento del canone da chilogrammi 448 a chilogrammi 602 di grano per ogni salma di terra. Successivamente, dopo l'entrata in vigore della legge 2 gennaio 1940 per la colonizzazione del latifondo siciliano ed essendo stati sciolti, conseguentemente, tutti i contratti di affitto, la cooperativa dovette subire un ulteriore aumento del canone a chilogrammi 756 di grano per ogni salma di terreno.

Sempre nel 1940, il 9 ottobre, anche un'altra cooperativa di Mussomeli, la « Pastorizia », stipulò un contratto di gabella per la durata di nove anni di fermo e di nove anni di « rispetto » (cioè di tacito rinnovo), relativo ad una notevole estensione dello stesso feudo Polizzello di circa 853 ettari.

Intanto il Lanza, e, più ancora, suo nipote Galvano Lanza di Trabia, divenuto dopo la sua morte amministratore del feudo, avevano da tempo intrapreso un sordo lavoro per rientrare in possesso delle terre locate, favoriti in ciò dal fatto che la misura assai gravosa del canone costringeva molti contadini ad abbandonare la terra. Nel 1945, traendo spunto dal mancato versamento di una modestissima quota del canone (91.790 lire su un totale di 1.686.790 lire), i proprietari iniziarono una lunga lite giudiziaria che, dopo alterne vicende, consentì nel 1949 ai Lanza di sfrattare 75 famiglie e di rioccupare 250 ettari del feudo.

Per il resto, il feudo continuava ad essere tenuto in fitto dalle due cooperative di Mussomeli, in precedenza citate, la « Pastorizia » e la « Combattenti ». La « Pastorizia » era diretta da un consiglio di amministrazione presieduto dal noto mafioso Giuseppe Sorce e di cui faceva parte, come membro, il capomafia Giuseppe Genco Russo. Costui inoltre presiedeva anche il consiglio di amministrazione della « Combattenti » che aveva come membri lo stesso Sorce e l'altro mafioso Calogero Castiglione. La « Pastorizia » conduceva il fondo a mezzadria e pagava un canone di quintali 2.392 di grano per ettaro, per complessivi quintali 2.280,32 pari a un valore di circa dodici milioni di lire. La « Combattenti », invece, conduceva il terreno parte a mezzadria e parte in affitto e pagava un canone di 2.228 quintali per ettaro, per complessivi

quintali 1.957,50, pari a poco più di dieci milioni di lire. D'altra parte, la cooperativa « Combattenti » aveva ripartito 614 ettari del terreno di sua spettanza tra circa 250 dei propri soci, mentre aveva assegnato i rimanenti 236 ettari del fondo a undici famiglie coloniche.

In questo modo, il feudo, ripartito nelle varie quote, sia pure di diversa grandezza, dava lavoro a circa 400 famiglie di Mussomeli, un numero che si sarebbe potuto portare con facilità a cinquecento, solo che si fosse ridotta l'eccessiva estensione delle quote assegnate ad alcuni soci della cooperativa « Pastorizia ».

Ma se questo era l'aspetto positivo della organizzazione che si erano dati i contadini, l'aspetto negativo era rappresentato dalla presenza negli organi direttivi delle due cooperative di Giuseppe Genco Russo e di altri noti mafiosi, i quali si erano così messi in condizione (come afferma un rapporto della Guardia di finanza del 15 giugno 1964) di esercitare un monopolio di fatto sulle masse contadine di Mussomeli. « In qual modo » continua il rapporto citato « quel monopolio ... si traducesse in pratica e chi fossero tutte le persone che lo esercitavano non è possibile dimostrare con dati e prove, ma non è difficile avanzare supposizioni concrete, scaturenti da indizi rivelatori, specie per quanto riguarda la " Pastorizia " ». Significativa è, per esempio, la circostanza che la cooperativa « Pastorizia » fosse ristretta solo a 50 soci, mentre i 953 ettari di terreno tenuti in affitto erano coltivati da più di 200 famiglie coloniche; così come è dimostrato che i soci della « Pastorizia » traevano dal fondo profitti soddisfacenti, tanto che almeno inizialmente ebbero ad osteggiare l'idea di un esproprio del feudo. Ed è altrettanto eloquente, secondo il rapporto, il fatto che i rappresentanti delle due cooperative (Giuseppe Sorce, Giuseppe Genco Russo, Calogero Castiglione e « don » Pasquale Canalella per la « Pastorizia » e lo stesso Giuseppe Genco Russo e Giuseppe Seminara per la « Combattenti ») avessero impedito l'acquisizione dei documenti contabili delle due società, sebbene non dovessero avere al riguardo preoccupazioni di natura fiscale, data l'ormai operante prescrizione dovuta al tempo tra-

scorso. « Così facendo, a parere degli inquirenti, gli amministratori delle due cooperative avevano voluto evitare un controllo dei rapporti tenuti dalle cooperative con i coltivatori delle terre, mezzadri e coloni, in particolare per quanto riguardava la ripartizione dei prodotti agrari; nè il libro degli inventari e il libro cassa, i soli documenti esibiti dopo reiterate insistenze, permettevano l'effettuazione di un simile controllo ... ».

Sta di fatto comunque che i contadini, per reagire alle pretese che, come si è visto, erano state avanzate, anche in sede giudiziaria, dai principi Lanza e per impedire che costoro ritornassero in possesso di altri 150 ettari del feudo, nel luglio 1949, a mezzo del presidente dell'Associazione combattenti di Mussomeli, tale Vincenzo Messina, chiesero all'Opera nazionale combattenti di riesaminare la pratica di esproprio e di promuoverlo nuovamente, affinché le terre potessero essere cedute in proprietà agli agricoltori.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1950, il feudo Polizzello venne quindi espropriato.

I proprietari Lanza Branciforti di Trabia presentarono ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento del decreto presidenziale del 7 dicembre 1950. Nel giudizio intervennero le cooperative l'« Umanitaria » di Mussomeli e « Agricoltori e reduci di guerra » di Villalba, a favore delle quali i Trabia, con contratto del 22-23 dicembre 1950 (e perciò successivamente al decreto di esproprio), avevano concesso in enfiteusi una notevole parte del feudo Polizzello. Nell'agosto del 1951 il Consiglio di Stato rigettò in parte i ricorsi in questione, dichiarandoli per il resto inammissibili. Nel maggio 1953, però, la Corte di cassazione annullò la decisione del Consiglio di Stato nella parte in cui si dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione. I Trabia, pertanto, proposero un nuovo ricorso al Consiglio di Stato con atto depositato il 20 agosto 1953, chiedendo l'annullamento del decreto di esproprio per poi rinunciarvi il 10 luglio 1956, a seguito di un accordo che raggiungeranno, con l'Opera nazionale combat-

tenti e con l'Ente di riforma agraria in Sicilia.

L'esproprio del feudo, però, non segnò la fine della posizione di monopolio che i mafiosi si erano in precedenza assicurati, e ciò in primo luogo perchè — come è detto nel rapporto già citato della Guardia di finanza — « le sorti del feudo non furono decise dalle centinaia di agricoltori, bensì da un gruppo di pochi individui (tra cui le persone sopra indicate), peraltro in lotta tra loro, forti di un'autorità di fatto ampiamente esercitata nell'ambiente locale e riconosciuta o subita, in pratica, anche dall'esterno ».

I mafiosi, inoltre, per poter continuare ad esercitare il loro dominio, mantennero in vita fittiziamente le due cooperative e provvidero anche a creare un comitato locale, che li vide tutti riuniti in una posizione di assoluta preminenza rispetto ai contadini.

In effetti negli anni successivi al 1950, dopo cioè l'esproprio del feudo da parte dell'Opera nazionale combattenti, le due cooperative avevano in pratica esaurito il loro scopo e avrebbero perciò potuto sciogliersi, non avendo più ragione di esistere, almeno riguardo ai fini che si erano dati inizialmente. Esse invece non solo non si sciolsero, ma continuarono a rappresentare gli interessi dei soci quotisti fino a realizzare concreti risultati economici, ciò nonostante che con la distribuzione delle terre ciascuno dei quotisti si trovasse in condizione di assumere verso l'Opera nazionale combattenti e verso i terzi la veste di possessore e di conduttore della parte di terreno che gli sarebbe stata formalmente assegnata.

La prima occasione propizia per far valere il loro potere i mafiosi l'ebbero subito, all'indomani dell'esproprio, quando si rese necessario pagare la prescritta indennità. In proposito, i funzionari dell'Opera combattenti, nel periodo di preparazione dell'esproprio (1949-50), avevano detto più volte agli agricoltori che il prezzo del terreno sarebbe stato di circa 70.000-80.000 lire all'ettaro, per un totale complessivo oscillante, per l'intero feudo, tra i 130 e i 200 milioni fra capitale, interessi e accessori.

Successivamente, all'atto dell'esproprio, l'Opera nazionale combattenti decise di versare alla Cassa depositi e prestiti un'indennità di 40 milioni di lire, ma quando fu il momento di versarli, non avendo a disposizione il denaro necessario, non seppe far altro che rivolgersi al Comitato locale creato dalle due cooperative e composto, oltre che dal parroco e dal sindaco di Mussomeli, da persone come Giuseppe Genco Russo, Giuseppe Sorce, Vincenzo Messina e Giuseppe Seminara. Con eccezionale rapidità, il Comitato organizzò per il gennaio e per il febbraio del 1951 la raccolta dei quaranta milioni di lire occorrenti, ottenendo dai singoli un versamento di 80.000 lire a persona, per complessivi trentatre milioni, e facendosi dare i residui sette milioni dalla Cassa rurale S. Giuseppe di Mussomeli, con un prestito che fu garantito da una cambiale a firma di Giuseppe Genco Russo, Vincenzo Messina, Giuseppe Seminara ed altri. Con questo mezzo Genco Russo e i suoi accoliti riuscirono a condizionare fin dall'inizio ogni decisione in merito alla distribuzione del feudo Polizzello, in quanto avrebbero in seguito preteso di considerare il versamento della quota di 80.000 lire come « titolo indispensabile per partecipare alle assegnazioni », mettendosi così in grado di scegliere a loro piacimento i beneficiari dell'assegnazione delle terre (avessero o no i titoli richiesti) e quindi limitando la libertà di determinazione dell'Opera nazionale combattenti, che avrebbe dovuto invece giungere all'assegnazione attraverso una precisa procedura, basata sulla valutazione rigorosa dei titoli e delle qualifiche necessarie. Con tale sistema al contrario si determinava una situazione che non avrebbe garantito una scelta regolare e imparziale degli assegnatari, ma avrebbe addirittura escluso di fatto l'Opera nazionale combattenti da ogni intervento al riguardo; ciò appunto perchè, come giustamente osserva la più volte citata relazione della Guardia di finanza: « l'Opera, mentre avrebbe dovuto e potuto pretendere il versamento del denaro da coloro che fossero stati già designati quali assegnatari delle quote, perchè in possesso delle qualifiche

previste, richieste ed ottenne dalle cooperative i versamenti prima ancora di predisporre la lista dei legittimi assegnatari, con la conseguenza quindi che i vari Messina, Sorce, Genco Russo eccetera ebbero piena, libera iniziativa di preconstituire, secondo i propri scopi, un diritto di fatto alla concessione delle quote da parte di coloro che effettuarono i versamenti, versamenti che essi stessi poterono disciplinare a piacimento ».

Del resto, la stessa Opera nazionale combattenti diede validi appigli alle pretese di Genco Russo e dei suoi amici, trattando sempre con il Comitato locale anzichè con i singoli quotisti e rivolgendosi alle due cooperative per il pagamento dei geometri che avevano proceduto alle operazioni di quotizzazione. Nell'ottobre 1952, comunque, dovendo ormai procedere all'assegnazione delle quote, l'Opera nazionale combattenti con una lettera diretta alla cooperativa « Combattenti », alla Sezione combattenti e reduci di Mussomeli e alla Federazione provinciale di Caltanissetta richiese l'inoltro da parte degli agricoltori interessati delle domande di assegnazione e dei documenti giustificativi dei titoli richiesti. Ma fu questa, come spiega il rapporto della Guardia di finanza, « la scintilla che fece scoppiare apertamente il contrasto tra i notabili di Mussomeli, costretti a rivelare il loro gioco, e l'Opera nazionale combattenti, e che determinò anche qualche attrito in seno alla stessa Opera nazionale combattenti, tra ufficio di Catania e sede centrale.

La cooperativa « Combattenti », infatti, con un lungo esposto del 7 ottobre 1952 diretto dall'Opera nazionale combattenti, ed a firma di Giuseppe Genco Russo, quale presidente della società, rispondeva all'Opera affermando che secondo le disposizioni impartite dalla sede centrale, prima e dopo l'esproprio, un Comitato locale aveva provveduto, di già, a predisporre l'elenco degli assegnatari del fondo, tutti in possesso dei titoli previsti, e che lo stesso Comitato aveva agito con la massima correttezza; si doveva in particolare a quel Comitato la raccolta dei 40 milioni, senza i quali l'Opera nazionale combattenti avrebbe dovuto rinunzia-

re all'esproprio, e perciò il versamento delle 80.000 lire veniva a costituire, per gli agricoltori, il titolo indispensabile per partecipare alle assegnazioni, sicchè l'Opera nazionale combattenti doveva al più presto assegnare le quote del Polizzello agli agricoltori già designati dal Comitato, tanto più che la stessa Opera, affidando la quotizzazione al Comitato e non versando in proprio i 40 milioni si era spogliata moralmente e materialmente del proprio diritto sul feudo Polizzello ».

« Veniva, infine, respinta la proposta fatta dall'Opera nazionale combattenti di affidare alla stessa cooperativa, per l'annata agraria 1952-1953, la conduzione dell'intero fondo, in attesa che l'Opera potesse, nel frattempo, controllare la posizione di ciascun aspirante all'assegnazione, sorteggiare le quote e stipulare i singoli atti di promessa vendita ».

Fin qui il rapporto della Finanza. Si deve aggiungere che il capo dell'ufficio dell'Opera nazionale combattenti di Catania, avvocato Antonio Todaro, replicò alle pretese di Genco Russo, lamentando in una lettera alla sede centrale di essere stato tenuto all'oscuro degli accordi intercorsi con i dirigenti della cooperativa « Combattenti ». L'avvocato Todaro affermava inoltre che, comunque, la sede centrale non avrebbe potuto affidare alla cooperativa la vantata ampia potestà di scegliere gli assegnatari e denunciava le manovre del Comitato che, nonostante le ripetute insistenze, non gli aveva mai fatto avere l'elenco degli aspiranti quotisti completo dei dati dimostrativi dell'idoneità ad ottenere l'assegnazione delle quote, e che tale elenco gli era stato alla fine consegnato soltanto il 25 settembre 1952, per cui appariva chiaro che il Comitato mirava a porre l'Opera nazionale combattenti di fronte al fatto compiuto ed a costringerla ad accertare « i nominativi o di persone appartenenti alla stessa corrente politica dei dirigenti o di persone ben viste per altro verso e per altri meriti agli stessi ». L'avvocato Todaro concludeva, infine, col dire che le manovre dei dirigenti della cooperativa dovevano essere superate mediante « un atteg-

giamento costantemente energico ed inflessibile » riguardo a quello che egli nel frattempo aveva deciso di assumere.

La situazione a Mussomeli si faceva, intanto, difficile. L'esproprio del feudo Polizzello era stato accolto assai favorevolmente dagli agricoltori sia perchè avviava la formazione della piccola proprietà terriera, sia principalmente perchè si riteneva che il prezzo di acquisto delle quote attribuite tramite l'Opera nazionale combattenti sarebbe stato equo e vantaggioso.

Ma già nell'agosto del 1952, alcuni agricoltori di Mussomeli, dichiarando di appartenere alla costituenda associazione dei coltivatori del feudo Polizzello, votavano un ordine del giorno diretto all'Opera nazionale combattenti e a diverse autorità con il quale, tra l'altro, denunciavano « le sopraffazioni di una cricca ben individuata di persone che vorrebbero mantenere il loro dominio sul fondo contro gli interessi di centinaia di famiglia e di contadini e della produttività ».

Risulta inoltre da una lettera, con cui l'avvocato Todaro metteva al corrente la sede centrale dell'Opera nazionale combattenti dello sviluppo degli avvenimenti, che il 12 ottobre il deputato regionale Michele Pantaleone aveva tenuto a Mussomeli un comizio durante il quale aveva accusato l'Opera di voler danneggiare i coltivatori del Polizzello, tanto che avrebbe finito con l'impedire la semina per l'annata agraria in corso, qualora si fosse dovuto procedere alle assegnazioni delle quote attraverso la procedura che si andava profilando.

Noncuranti di queste proteste, Vincenzo Messina e il Comitato locale tornarono a proporre che l'Opera nazionale combattenti procedesse frattanto all'assegnazione provvisoria delle quote a coloro che, a suo tempo, avevano versato le 80.000 lire. La sede centrale dell'Opera nazionale combattenti aderì alla proposta, consentendo alla consegna dei terreni a titolo « precario » agli assegnatari prescelti dal Comitato ed avallando così, indirettamente, l'opera di Genco Russo e del suo gruppo.

Il 14 novembre, in Mussomeli, l'ufficio di Catania dell'Opera nazionale combattenti provvide a sorteggiare pubblicamente 309 delle 519 quote in cui era stato ripartito il feudo espropriato. Delle altre, tre furono riservate al Corpo forestale di Caltanissetta per l'impianto di un vivaio sperimentale, 14 vennero trattenute dall'Opera nazionale combattenti per un campo sperimentale, 142 furono attribuite senza sorteggio ad altrettanti soci della cooperativa « Combattenti » vecchi affittuari dei Trabia, e 51 quote, infine, vennero assegnate, sempre senza sorteggio, alla cooperativa « Pastorizia », la quale aveva preteso che l'assegnazione fosse stata fatta alla società come tale e non ai singoli soci.

Naturalmente, al sorteggio presenziarono i presidenti delle due cooperative, Giuseppe Genco Russo e Giuseppe Sorce, ed il presidente dell'Associazione combattenti di Mussomeli, Vincenzo Messina.

Dopo il sorteggio sorsero i primi malumori, e l'eco delle rimostranze sollevate dalla attribuzione si ebbe anche alla Camera dei deputati attraverso una interrogazione degli onorevoli La Marca, Sala, Di Mauro, Grammatico e D'Amico, presentata ai primi di dicembre del 1952 e nella quale si lamentava che erano stati esclusi dalle assegnazioni contadini che, pur avendone diritto, non avevano potuto versare preventivamente la somma di lire 80.000 richiesta per l'inserimento nell'elenco degli assegnatari; che molte quote erano state assegnate a persone che non coltivavano la terra, mentre erano stati estromessi dal fondo autentici coltivatori; che erano stati assegnati in blocco 176,38 ettari di terra alla cooperativa « Pastorizia » composta di 51 soci, in gran parte né contadini, né combattenti, « guidati da elementi notoriamente qualificati come dirigenti della mafia locale »; che lo scandalo aveva determinato un vivo fermento tra i contadini, i quali si erano chiaramente convinti che la mafia locale intendeva servirsi dell'Opera nazionale combattenti per perseguire i propri fini speculativi ai danni dei coltivatori diretti.

A seguito dell'interrogazione, su richiesta del Ministero dell'agricoltura, l'Opera nazio-

nale combattenti precisò che le assegnazioni avevano validità precaria e che avrebbero avuto un'efficacia definitiva soltanto a favore di coloro che avessero dimostrato, entro il 31 dicembre 1952, di averne diritto. In effetti, già al momento dell'attribuzione delle quote, l'Opera nazionale combattenti si era premurata di disciplinare i propri rapporti con gli assegnatari « precaristi » ed a tal fine aveva predisposto un'istanza che gli interessati dovevano firmare per ottenere una quota, e con la quale si impegnavano ad accettarne il prezzo ed inoltre si impegnavano ad esibire entro il 31 dicembre 1952 la documentazione comprovante il diritto alla concessione della quota; ad assoggettarsi ad ogni decisione successiva dell'Opera nazionale combattenti; in caso di assegnazione definitiva, a corrispondere all'Opera ogni somma richiesta; a sottoscrivere ogni atto e ad eseguire ogni trasformazione del terreno imposta dall'Opera; ad indennizzare infine l'Opera nazionale combattenti in caso di revoca della concessione.

Tutti gli assegnatari precaristi firmarono tale dichiarazione, fatta eccezione per i soci della cooperativa « Pastorizia », che si rifiutarono di farlo, invocando il diritto della cooperativa ad ottenere le quote in proprio, e ciò per una serie di ragioni: in quanto la cooperativa « Pastorizia » si era resa benemerita nel portare a compimento la pratica di esproprio; perchè i soci erano stati i primi a versare la somma *pro capite* di 80.000 lire; perchè i dirigenti della cooperativa avevano firmato le cambiali per sette milioni necessarie a completare la somma di 40 milioni occorrente per il pagamento dell'indennità di esproprio; perchè gli stessi funzionari dell'Opera nazionale combattenti di Catania avevano convenuto in precedenza di procedere a quella particolare assegnazione di quote a favore della cooperativa come tale.

L'ufficio dell'Opera nazionale combattenti di Catania replicò, denunciando l'infondatezza dei pretesi accordi con la cooperativa « Pastorizia » che però non cedette neppure a successive pressioni e non ritenne neanche di dover comunicare l'esito del sorteggio ai propri soci.

Dal canto suo, anche il Comitato di Mus-someli continuò a negare la propria collaborazione, ai fini della realizzazione delle pratiche di assegnazione, adducendo al riguardo « legittime ragioni di prestigio »; ma nel febbraio del 1954 la sede centrale dell'Opera nazionale combattenti esautorò il Comitato da ogni attribuzione in ordine al controllo delle posizioni degli assegnatari precaristi, ed affidò la relativa incombenza all'ufficio di Catania, raccomandandogli di portarla a compimento entro il 31 marzo 1954.

Il 20 marzo 1954, l'avvocato Todaro segnalò alla sede centrale che 258 assegnatari avevano risposto alla richiesta dei documenti. Appariva peraltro chiaro, come egli aveva in precedenza sostenuto, che le manovre del Comitato miravano ad evitare il controllo nei riguardi degli assegnatari precaristi che erano sforniti di titoli necessari, e che perciò era necessario mantenere l'autonomia dell'Opera nazionale combattenti nell'esecuzione del controllo.

Senonchè, pochi giorni dopo, la sede centrale dell'Opera, all'insaputa del proprio ufficio di Catania, restituì l'incarico di sovrintendere il controllo della posizione degli assegnatari, accogliendo una richiesta avanzata il 12 marzo a Roma da Vincenzo Messina, da Giuseppe Genco Russo, da Giuseppe Sorce e dall'avvocato Vincenzo Noto, alla presenza e con l'appoggio di alcuni parlamentari.

La stessa sede centrale pensò poi di affiancare il Comitato al proprio ufficio di Catania, che, nel giugno 1954, finalmente, poteva inviare alla sede centrale l'elenco nominativo degli assegnatari precaristi, con la indicazione numerica delle quote assegnate, fatta esclusione dei 51 soci della cooperativa « Pastorizia ».

Nell'aprile 1955 i dirigenti delle due cooperative informarono l'ufficio dell'Opera nazionale combattenti di Catania che non avrebbero mutato la propria linea di condotta circa la presentazione dei documenti da parte degli assegnatari precaristi, se non dietro « assicurazione formale » dell'Opera che la situazione in atto non sarebbe stata

cambiata, nel senso cioè, che i possessori delle quote dovevano divenirne gli assegnatari definitivi « indipendentemente dalla dimostrazione del possesso dei noti requisiti richiesti dall'Opera ».

L'Opera nazionale combattenti accettò la imposizione, tentando di mitigarla col porre la condizione che gli aventi diritto avrebbero dovuto raggiungere perlomeno una percentuale non inferiore al 70 per cento, ma anche con simili concessioni da parte dell'Opera non si riuscì a raggiungere un accordo.

Successivamente, comunque, l'Opera nazionale combattenti di Catania ricevette la richiesta di documentazione da 294 quotisti, in gran parte « combattenti »; ma l'avvocato Todaro annotava che tra i restanti quotisti si annidavano in gran numero individui che non avrebbero potuto partecipare all'assegnazione definitiva e tra essi, in modo certo, i soci della cooperativa « Pastorizia » di cui molti erano grossi e medi possidenti.

Intanto, il 3 novembre 1953 il Collegio arbitrale provinciale di Caltanissetta aveva determinato l'indennità di esproprio nella cifra di lire 645.578.125; su appello dell'Opera nazionale combattenti e della ditta espropriata il Collegio arbitrale centrale, con decreto del 4 gennaio 1955, aveva ridotto a lire 342.640.647 l'indennità definitiva che l'Opera nazionale combattenti era tenuta a corrispondere ai Lanza di Trabia per il trasferimento in proprietà del feudo Polizzello.

Questa decisione naturalmente suscitò tra gli agricoltori di Mussumeli un grave malcontento nei confronti dell'Opera nazionale combattenti che all'inizio aveva previsto nella cifra di 130-200 milioni l'onere complessivo che i contadini avrebbero dovuto sostenere per l'espropriazione del feudo. Essi perciò si ritennero traditi dall'Opera nazionale combattenti e non recedettero in nessun modo da questo atteggiamento, tanto che molti decisero di seguire Vincenzo Messina, che a differenza degli altri « notabili » di Mussumeli (i quali avevano anche interessi personali nel feudo Polizzello) aveva invitato gli assegnatari a non versare altro denaro all'Opera nazionale combattenti.

L'Opera perciò venne a trovarsi in una situazione insostenibile, da un lato perchè non aveva la possibilità di provvedere al pagamento dei 342 milioni necessari, dall'altro perchè l'assegnazione definitiva delle quote era divenuta in pratica impossibile, perchè molti (come si è detto) si rifiutavano di presentare la documentazione richiesta, e si rifiutavano di farlo, in quanto decine di quote (come ormai era diventato di pubblico dominio) erano state attribuite in via provvisoria a persone che non ne avevano diritto. Basta pensare, per rendersene conto, che lo stesso Genco Russo avrebbe in seguito confessato di avere in proprietà ben tre quote della ripartizione dell'ex feudo Polizzello, la n. 10, la n. 218 e la n. 267, di cui solo quest'ultima intestata a suo nome, mentre per le altre due si era servito di prestanomi e che tra gli altri assegnatari figuravano il maresciallo Marzano, un appuntato dei Carabinieri e un appuntato della Guardia di finanza in congedo, un brigadiere dei Carabinieri in congedo, una cognata del Genco Russo, un parroco, vari proprietari terrieri e mogli di impiegati e professionisti.

Per superare le accennate difficoltà, si cominciò a valutare la possibilità di far subentrare l'Ente di riforma agraria in Sicilia (ERAS) nei diritti e negli obblighi dell'Opera nazionale combattenti. Dopo lunghe trattative, venne raggiunto un accordo tra i Trabia, l'Opera nazionale combattenti e lo ERAS nel senso che il 9 agosto 1958 si stipulò un atto di transazione e di vendita in cui si stabiliva, tra l'altro, che i Trabia avrebbero incamerato 40 milioni versati dall'Opera nazionale combattenti a titolo di sovrapprezzo e che l'indennità dovuta sarebbe stata versata a cura dell'ERAS.

La vicenda, che si è descritta, del feudo Polizzello dimostra chiaramente, e si è detto prima emblematicamente, come la mafia, in molte occasioni, sia riuscita a trarre profitto anche dagli interventi statali diretti a smantellare il feudo, e come abbia saputo conservare, entro certi limiti, il proprio potere, anche nella fase successiva alla riforma agraria, o almeno nel momento del suo avvio. I fatti del feudo Polizzello stanno a

provare che pure in quel caso, come in tanti altri, i mafiosi riuscirono, secondo la loro tradizione, a porsi in una posizione intermedia tra i contadini e la Pubblica amministrazione e a impedire quindi un contatto diretto tra le due parti, così da condizionare l'azione dell'una e da sacrificare le legittime aspettative degli altri.

Riuscirono così a realizzare ancora una volta un tornaconto economico, e conservare il proprio prestigio, ad elevarsi a rango di arbitri di una situazione, che interessava larghi strati della popolazione locale.

Non si può peraltro negare che le incertezze e in genere la condotta dell'Opera nazionale combattenti abbiano obiettivamente favorito, se pure al di là delle intenzioni, le mene mafiose.

È un primo dato di fatto che l'Opera nazionale combattenti cominciò la pratica di esproprio senza disporre del denaro necessario, senza accertarsi, una volta messe in moto le procedure, se i futuri quotisti avessero i requisiti prescritti, anzitutto quello di coltivatore diretto. L'Opera inoltre non esitò ad avallare le iniziative di coloro che si spacciavano per rappresentati dei contadini, ma che erano conosciuti come temibili mafiosi.

Infine, ottenuto l'esproprio, anzichè far precedere alla raccolta del denaro la compilazione di una lista con i nomi dei contadini che avevano diritto all'assegnazione del terreno, per chiedere, quindi, soltanto a costoro il versamento della quota prescritta, l'Opera nazionale combattenti, per poter disporre subito dei 40 milioni da versare alla Cassa depositi e prestiti, si rivolse proprio ai mafiosi, incaricandoli di reperire la somma necessaria. E fu proprio questa imprudenza a dare l'avvio a quella operazione di mafia che caratterizzò le vicende del Polizzello.

In conclusione, perciò, l'azione dell'Opera nazionale combattenti, iniziata nel 1950 e portata a termine nel 1958, si risolse in un vero e proprio fallimento, con l'ulteriore aggravante che l'ERAS, subentrata all'Opera, ha impegnato nell'operazione mezzo miliardo di lire, senza dare al problema una soluzione.

ne adeguata. Infatti, mentre sono durate anni le vertenze tra vecchi e nuovi quotisti, dal 1958 in poi circa 200 lotti di terreno sono stati abbandonati, anche perchè il fondo non ha avuto quelle trasformazioni e quei miglioramenti, che pure rientravano negli scopi e tra i compiti dell'Opera nazionale combattenti.

Inoltre, i mafiosi non solo ritardarono fino al limite del possibile l'indicazione dei nomi degli assegnatari, ma per premunirsi anche contro l'ERAS ottennero che nell'atto di transazione fosse inclusa una clausola con cui veniva confermata l'assegnazione delle quote a coloro che in pratica le detenevano. E sarebbero certamente riusciti in questo intento, secondo il ricordato rapporto della Guardia di finanza, se le discordie interne al loro gruppo non avessero favorito un capovolgimento della situazione.

« Infatti » dice la Guardia di finanza « mentre Vincenzo Messina (presidente del Comitato locale, e già gravemente coinvolto in un processo per furto, malversazione, irregolarità amministrative, minaccia e incendio doloso) induceva i quotisti a non aderire alla richiesta dell'ERAS di regolarizzare i pagamenti, gli altri mafiosi erano dell'avviso che tali pagamenti dovessero venire effettuati, perchè in tal modo essi avrebbero potuto diventare proprietari definitivi di quelle terre che si erano procurate con le irregolari assegnazioni. Ma i loro piani venivano sconvolti ed annullati dalla successiva decisione dell'ERAS di procedere a nuove assegnazioni di quote, sulla base di criteri diversi da quelli sino ad allora più o meno seguiti ».

3. — *La mafia e l'irrigazione.*

Quella del feudo Polizzello rimane una vicenda isolata, e forse irripetibile, anche se esemplare. Nella gestione delle acque per la irrigazione, invece, l'infiltrazione mafiosa riguarda tutto un settore, esteso nel tempo e nello spazio, e che è di particolare importanza se si pensa che negli ultimi lustri l'incremento della produzione lorda vendibile,

in Sicilia, è stata dovuta soprattutto alla dinamicità dimostrata dalle colture irrigue, le quali, pur investendo una superficie pari al 7 per cento dell'area agraria e forestale dell'Isola, danno ogni anno il 42 per cento del prodotto totale.

Basta questo dato per capire quanto sia prezioso per l'agricoltura in Sicilia l'uso dell'acqua, specie in alcune stagioni dell'anno, quando gli agrumeti hanno bisogno di una irrigazione particolare, che garantisca il successo a un raccolto da cui in definitiva dipende la vita di numerosissimi coltivatori e delle loro famiglie.

Si comprende inoltre da quanto si è detto come sia vivo e mai cessato l'interesse della mafia per un settore, in cui è possibile esercitare efficaci ricatti su un numero notevole di persone. La tattica è quella di sempre: se può disporre dell'acqua necessaria per l'irrigazione, il mafioso ha in mano il potere di decidere a chi distribuirla, in quale periodo, e in che quantità. Specialmente in relazione a certe colture, che richiedono in un determinato momento del loro ciclo, l'erogazione di grandi quantità di acqua, il ricatto mafioso acquista un'efficacia particolare, tale che può arrivare fino a costringere i proprietari, a cui si neghi l'acqua, a vendere i loro terreni.

Il fenomeno presenta aspetti particolarmente preoccupanti, in quanto è risultato che, pure in tempi recenti, i mafiosi sono sempre riusciti a disporre delle risorse idriche, non solo di fatto, ma anche giuridicamente, a diventare cioè titolari degli strumenti che l'apparato statale e regionale aveva predisposto per una migliore distribuzione delle acque e quindi, indirettamente, per promuovere lo sviluppo dell'agricoltura in Sicilia.

Così, ad esempio, nel 1966 la Questura di Palermo riferì agli uffici superiori di avere accertato che di alcune concessioni di acque pubbliche risultavano titolari persone indiziate di appartenere a organizzazioni mafiose, e tra gli altri Salvatore Catalano, Gaspare Centineo, Nicasio Filippello, Giuseppe Greco, Antonio Gullo, Francesco La Franca, Antonino Mangiafridda, Giorgio Panzeca, Tom-

maso Pirrone, tutti sottoposti a misure di prevenzione. A seguito della segnalazione, la Prefettura di Palermo tentò di ottenere un intervento amministrativo, che servisse a rimuovere una situazione indubbiamente lesiva dell'interesse sociale, ma si dovette purtroppo constatare che l'ordinamento non consentiva la revoca o la dichiarazione di decadenza di concessioni, di cui fossero divenuti titolari, non importa poi per che vie, persone conosciute come mafiose.

D'altra parte è un dato di fatto che il tentativo di ricorrere, per lo sfruttamento delle acque, a congegni diversi da quello delle concessioni a favore di privati cittadini non ha dato, almeno finora, risultati migliori. Il sistema dei consorzi irrigui, destinati nelle intenzioni a favorire una socializzazione delle risorse idriche, nell'interesse della comunità, ha finito col favorire, o almeno col non impedire, le infiltrazioni mafiose; ciò in quanto è probabilmente la stessa concentrazione dell'offerta in un canale ristretto a sollecitare fenomeni abnormi, come quelli che si sono constatati a proposito dei consorzi irrigui, nel senso appunto che la struttura comunitaria, delimitata nel numero delle persone che la compongono, finisce col favorire la vocazione dei mafiosi a presiederli o almeno a governarli di fatto.

È certo ad ogni modo che anche in questi ultimi anni sono stati frequenti in Sicilia i casi di consorzi irrigui, che hanno svolto un'attività caratterizzata da prepotenze ed abusi mafiosi e che spesso sono stati teatro di vere e proprie lotte tra cosche avversarie; lotte anche sanguinose, tanto che non mancano gli esempi di amministrazioni ordinarie che sono state sostituite da organi straordinari, proprio perchè la gestione dei relativi consorzi era stata funestata da episodi di sangue.

Più specificamente, la Commissione ha avuto modo di accertare che tutti o la maggior parte dei quaranta consorzi irrigui esistenti nella provincia di Palermo sono stati inquinati dalla presenza di mafiosi, o comunque di pregiudicati, nei rispettivi consigli di amministrazione.

Così, tanto per fare degli esempi, dell'amministrazione del consorzio irriguo « Fontana del lupo » del comune di Monreale (un consorzio importante con ben 400 utenti) hanno fatto parte un consigliere più volte fermato per misure di Pubblica sicurezza che l'Arma dei Carabinieri aveva segnalato « quale elemento socialmente pericoloso, nonchè uno dei maggiori esponenti della mafia di Monreale, già ammonito », un secondo consigliere, condannato a sedici anni di reclusione per rapina aggravata e continuata, all'interdizione dai pubblici uffici e alla libertà vigilata per tre anni, e infine un terzo pregiudicato per peculato e violazione di sigilli.

Nell'amministrazione del consorzio irriguo « Jato », in agro di S. Giuseppe Jato, con 40 utenti, hanno operato un consigliere condannato per associazione a delinquere e assegnato alla libertà vigilata, un consigliere multato per lesioni colpose, ed un altro infine condannato dalla Corte di Appello di Palermo a un anno e otto mesi per tentato ratto, per detenzione abusiva d'arma e per tentata violenza privata.

Tra gli amministratori del consorzio di irrigazione della sorgente Favara - Villabate « Braccio di mezzo » in agro palermitano, con 130 utenti, ci sono stati un vice presidente denunciato dal commissario di Pubblica sicurezza per minaccia a mano armata, un consigliere diffidato ai sensi della legge del 27 dicembre 1956, n. 1423, un altro ancora denunciato per detenzione abusiva di polvere da sparo e fermato varie volte per indagini di polizia ed un ultimo infine condannato per contrabbando di tabacco.

Nell'amministrazione del consorzio irriguo « Piano di Maglio » in agro di Altofonte hanno operato un consigliere assolto da furto aggravato, ma condannato per calunnia, denunciato per favoreggiamento personale e sottoposto alla sorveglianza speciale e un altro consigliere denunciato per falsità in registri.

Infine, hanno fatto parte dell'amministrazione del consorzio fra gli utenti delle acque ex demaniali « Gabriele » di Boccadifalco in agro palermitano, con 258 utenti, un consi-

gliere denunciato per macellazione clandestina, un altro denunciato per incauto acquisto, un altro ancora pregiudicato e sospettato di furto, un ultimo pregiudicato e più volte fermato per misure di Pubblica sicurezza.

Sono pochi esempi, come si vede, ma sono abbastanza chiari, per desumere che l'infiltrazione mafiosa ha avuto nel settore dell'irrigazione un'estensione e un peso notevoli con un'incidenza tanto più grave in quanto coinvolge, in un giudizio di sfavore, gli stessi organi della Pubblica amministrazione che, se non sono direttamente responsabili del fenomeno, dovrebbero tuttavia sentirsi impegnati a una maggiore vigilanza, appunto per l'interesse che ha la mafia a gestire le risorse idriche della Sicilia e per le conseguenze che può avere sullo sviluppo stesso della comunità isolana la sua presenza negli organismi che ne controllano l'impiego. Resta ad ogni modo il fatto che questo della gestione dell'irrigazione è tuttora, insieme con quello del credito agrario, uno dei campi in cui è più avvertito l'intervento della mafia rurale.

4. — *La presenza attuale della mafia nelle campagne siciliane.*

Gli specifici settori dell'attività agraria, prima indicati, sono indubbiamente quelli più sensibili alle infiltrazioni mafiose, ma è ferma opinione della Commissione che la mafia eserciti ancora il suo potere su tutto il mondo che gravita nelle campagne della Sicilia occidentale, anche se ciò avviene oggi in forme meno accentuate e intense o, forse meglio, più sfumate e silenziose di quanto non accadesse nel passato.

Basterebbe ricordare, per averne la prova, che dal 1970 al 1975, le cronache registrano i seguenti omicidi, sicuramente di stampo mafioso, accaduti nei quattro distretti della Sicilia occidentale: di Salvatore Bordinò a Palma Montechiaro il 16 marzo 1970; di Stefano Eveangelista a Ravanusa il 28 luglio 1970; di Giuseppe Perricone a Villafranca Sicula il 3 luglio 1971; di Giuseppe Sambito a Palma Montechiaro il 7 novembre 1971; di Giovanni Castiglione a Racalmuto il 14 no-

vembre 1971; di Ignazio Falzone a Corleone il 3 agosto 1972; di Giuseppe Rizzo a Partinico il 13 novembre 1972; di Lorenzo e Carlo Ancona a Roccamena il 12 maggio 1973; di Gaspare Cucinella e Pietro Vitale a Carini il 27 settembre 1973; di Carlo Savaia a Palma Montechiaro il 10 dicembre 1973; di Giacomo Forte a Villafranca Sicula l'8 aprile 1974; di Giovanni Gallina a Villagrazia di Carini il 26 maggio 1974; di Felice Errante a Castelvetrano il 10 luglio 1974; di Angelo Sgroi a Partinico il 10 settembre 1974; di Vito Sagona a Sciacca il 24 settembre 1974; di Salvatore Pirrello a Partanna il 6 ottobre 1974; di Calogero Morreale a Roccamena il 18 giugno 1975; di Angelo Settimo Genovese e Michele Ferrara a Giardinello il 21 gennaio 1975; di Antonio Piscitello ad Alcamo il 26 aprile 1975; di Francesco Paolo Guarraci ad Alcamo il 28 maggio 1975; di Biagio Schillaci a Corleone il 26 luglio 1975; di Antonino Lombardo a Partinico il 19 settembre 1975; di Nicolò Randazzo a Poggioreale il 23 settembre 1975. Ventisei persone cadute in meno di sei anni sotto i colpi della lupara sono un numero abbastanza elevato per dimostrare che nelle campagne della Sicilia i mafiosi sono ancora attivi ed ancora armata è la loro mano.

La Commissione, del resto, nel suo ultimo viaggio in Sicilia del dicembre 1974, ha raccolto dalla viva voce di tutte le persone interrogate, sia pure nella diversità dei toni e delle sfumature, la sicura testimonianza che la mafia nelle campagne è una realtà tuttora operante e non superata. In tutti i casi, quale che sia l'attività a cui risulta connessa, si tratti dell'irrigazione, dei pascoli, del mercato delle carni, della coltura dei giardini, la mafia agricola si esprime anche oggi con le forme di sempre, e cioè con l'esercizio di un potere, che quanto è più forte tanto più è silenzioso o, col ricorso, quando vengano meno i mezzi più insidiosi, alle estorsioni, al danneggiamento o agli attentati alla persona. Malgrado la riforma, sia pure incompleta e distorta, delle strutture agricole, l'indubbio sviluppo economico che hanno avuto le zone interne dell'Isola, l'apertura di grandi strade di comunicazione, la maggiore, intensa mobilità, che attinge ormai anche

gli strati inferiori della società, la mafia resta tuttavia un fenomeno, che se esercita oggi la sua pressione più evidente nei grandi agglomerati urbani dell'Isola, e specialmente a Palermo, continua però ad essere presente anche nelle campagne, che ne videro le origini. In queste zone la mafia può dirsi nuova, perchè sono cambiati i capi e i gregari e si sono, in certo senso, rinnovati i metodi delittuosi. Ma la mafia resta quella di una volta, con tutte le caratteristiche che ha sempre avuto di estrema pericolosità sociale, appunto perchè continua ad esprimersi come una organizzazione criminale che cerca di realizzare i propri fini con l'intimidazione e la violenza e che tende a inserirsi con funzio-

ni parassitarie nelle strutture della società, per avvalersi di opportuni collegamenti con gli organi pubblici.

I recenti omicidi di Antonio Piscitello e di Francesco Paolo Guarraci, consiglieri comunali di Alcamo, e del sindacalista Calogero Morreale, avvenuti a Roccamena, e con ogni verosimiglianza ricollegabili a una matrice mafioso-politica, costituiscono la conferma più evidente della sopravvivenza della mafia nelle campagne, con le stesse caratteristiche di sempre. Ed è questa la circostanza, di cui bisogna tenere il debito conto, se si vogliono evitare diagnosi affrettate e se si vuole evitare di ripetere gli errori del passato.